

PROSPETTO INFORMATIVO

HESPER FUND

(SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE)

R.C.S. B 234859

Società di gestione:

ETHENEA Independent Investors S.A. (société anonyme)

Depositario:

DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme)

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2024

Indice

Amministrazione, distribuzione e consulenza	5
Prospetto informativo.....	9
La Società di investimento.....	9
Società di gestione.....	9
Gestore del Fondo	10
Depositario	11
Agente per l'amministrazione centrale, per il registro e i trasferimenti	11
Status giuridico degli azionisti	12
Informazioni generali sulla negoziazione di azioni dei Comparti	12
Regole generali della politica d'investimento.....	13
Informazioni sui derivati e su altre tecniche e strumenti.....	13
Informazioni sul rischio.....	16
Profili di rischio	26
Gestione della liquidità.....	28
Calcolo del valore patrimoniale netto per azione	28
Emissione di azioni	29
Rimborso e conversione di azioni.....	30
Tassazione della Società di investimento	31
Tassazione dei redditi derivanti da azioni della Società di investimento in capo all'azionista.....	32
Pubblicazione del Valore patrimoniale netto per azione e del prezzo di emissione e di rimborso.....	32
Informazioni agli azionisti.....	32
Informazioni per gli azionisti con riferimento agli Stati Uniti d'America.....	34
Avvertenze per gli azionisti inerenti allo scambio automatico di informazioni.....	35
Note per gli azionisti relative agli obblighi di notifica in ambito fiscale (DAC – 6)	36
Contrasto al riciclaggio di denaro	36
Protezione dei dati	37
Allegato 1.A.....	39
Allegato 1.B.....	49
Statuto	60
I. Nome, sede legale e scopo della Società di investimento.....	60

Articolo 1	Nome	60
Articolo 2	Sede	60
Articolo 3	Oggetto sociale	60
Articolo 4	Criteri generali e restrizioni d'investimento	60
II.	Durata, fusione e liquidazione della Società di investimento o di uno o più Comparti.....	70
Articolo 5	Durata della Società di investimento.....	70
Articolo 6	Fusione della Società di investimento o di uno o più Comparti	70
Articolo 7	Liquidazione della Società di investimento o di uno o più Comparti	71
III.	Comparti e relativa durata	72
Articolo 8	Comparti	72
Articolo 9	Durata dei singoli Comparti.....	72
IV.	Capitale sociale e azioni.....	72
Articolo 10	Capitale sociale.....	72
Articolo 11	Azioni	73
Articolo 12	Calcolo del Valore patrimoniale netto per azione	73
Articolo 13	Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per azione	75
Articolo 14	Emissione di azioni	76
Articolo 15	Limitazione e sospensione dell'emissione di azioni.....	77
Articolo 16	Rimborso e conversione di azioni.....	78
V.	Assemblea generale.....	80
Articolo 17	Diritti dell'Assemblea Generale	80
Articolo 18	Convocazione.....	80
Articolo 19	Quorum e votazione	81
Articolo 20	Presidente, scrutatore, segretario.....	81
VI.	Consiglio di Amministrazione	82
Articolo 21	Composizione	82
Articolo 22	Poteri	82
Articolo 23	Organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione	83
Articolo 24	Frequenza e convocazione	83
Articolo 25	Riunioni del Consiglio di Amministrazione	83
Articolo 26	Verbali.....	84
Articolo 27	Poteri di firma.....	84
Articolo 28	Disposizioni in materia di incompatibilità	84
Articolo 29	Manleva	85

Articolo 30 Società di gestione.....	85
Articolo 31 Gestore del Fondo	85
VII. Società di revisione.....	86
Articolo 32 Società di revisione.....	86
VIII. Disposizioni generali e finali	86
Articolo 33 Destinazione degli utili	86
Articolo 34 Relazioni	87
Articolo 35 Costi.....	87
Articolo 36 Esercizio finanziario	90
Articolo 37 Depositario	90
Articolo 38 Modifica dello Statuto	92
Articolo 39 Disposizioni generali.....	92
NOTE PER INVESTITORI FUORI DAL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO.....	93
Note supplementari per azionisti nella Repubblica Federale di Germania	93
Informazioni supplementari per gli investitori in Austria.....	95

Amministrazione, distribuzione e consulenza

Società di investimento

HESPER FUND, SICAV

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Consiglio di Amministrazione della Società di investimento

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Arnoldo Valsangiacomo

ETHENEA Independent Investors S.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione:

Andrea Siviero

MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG

Membro del Consiglio di Amministrazione:

Frank Hauprich

MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG

Società di revisione della Società di investimento

Ernst & Young S.A.

35E, Avenue John F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo

Società di gestione

ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Capitale proprio al 31 dicembre 2022: EUR 1.000.000

Consiglio di Amministrazione della Società di gestione (organo direttivo)

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Thomas Bernard
ETHENEA Independent Investors S.A.

Membri del Consiglio di Amministrazione:

Frank Hauprich
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A..

Nikolaus Rummler
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Direttori della Società di gestione

Thomas Bernard
Luca Pesarini
Josiane Jennes

Società di revisione della Società di gestione

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo

Depositario

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

Amministrazione centrale
Agente per il registro e i trasferimenti

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

Gestore del Fondo

MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Freigutstrasse 26
CH-8002 Zurigo

Istituto conforme alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92 (“Istituto specifico nazionale”)

Granducato di Lussemburgo

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

La Società di investimento descritta nel presente “Prospetto informativo” (che consiste nel Prospetto informativo, nello Statuto e negli allegati specifici dei rispettivi Comparti, detti complessivamente “Prospetto informativo”) è una Società di investimento lussemburghese (société d'investissement à capital variable) ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modifiche (“Legge del 17 dicembre 2010”), avente forma di Fondo multicomparto (“Società di investimento” o “Fondo”).

Il Prospetto informativo ha validità unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale pubblicata, se già disponibile, a condizione che dalla data della relazione stessa non siano trascorsi oltre sedici mesi. Qualora siano trascorsi oltre otto mesi dalla data della relazione annuale, è necessario mettere a disposizione dell'acquirente anche la relazione semestrale. Il fondamento giuridico per l'acquisto delle azioni è rappresentato dal Prospetto informativo attualmente vigente e dal Foglio contenente le informazioni di base per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi confezionati – in breve il “Foglio contenente le informazioni di base”. Se, e nella misura in cui, nello Statuto si fa riferimento alle “Informazioni chiave per gli investitori”, con ciò si intende il Foglio contenente le informazioni di base. Acquistando un'azione, l'azionista accetta quanto disposto nel Prospetto informativo, nel Foglio contenente le informazioni di base e in tutti i relativi emendamenti autorizzati e pubblicati.

Prima dell'acquisto delle azioni del Comparto della Società di investimento, all'azionista sarà tempestivamente fornito a titolo gratuito il Foglio contenente le informazioni di base.

Il Fondo è creato su iniziativa di ETHENEA Independent Investors S.A. con sede legale in rue Gabriel Lippmann 16, L-5365 Munsbach.

È fatto divieto di fornire informazioni o dichiarazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto informativo o nel Foglio contenente le informazioni di base. La Società di gestione e la Società di investimento non rispondono per eventuali informazioni o dichiarazioni diverse da quelle fornite nel Prospetto informativo o nel Foglio contenente le informazioni di base vigenti.

Il Prospetto informativo, il Foglio contenente le informazioni di base, nonché la relazione annuale e semestrale della Società di investimento sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di investimento, della Società di gestione, del Depositario, presso gli Istituti specifici nazionali/Agenti per le informazioni oltre all'eventuale Agente di distribuzione su un supporto dati permanente.

Il Prospetto informativo e il Foglio contenente le informazioni di base sono altresì consultabili sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com. Su richiesta dell'azionista, i predetti documenti possono inoltre essere forniti in forma cartacea.

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo “Informazioni per gli azionisti”.

Prospetto informativo

La Società di investimento descritta nel presente Prospetto Informativo è gestita da ETHENEA Independent Investors S.A. ("Società di gestione").

Al presente Prospetto informativo sono allegati come minimo un Allegato specifico del fondo e lo Statuto. Il Prospetto informativo, lo Statuto della Società di investimento e i relativi allegati formano un unico insieme logico e si completano a vicenda.

La Società di investimento

La Società di investimento è una società per azioni a capitale variabile (société d'investissement à capital variable sotto forma di société anonyme), ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 4, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.

È stata fondata il 14 maggio 2019 con durata indeterminata e sotto forma di Fondo multicomparto. Lo Statuto è stato pubblicato per la prima volta il 5 giugno 2019 sulla piattaforma informatica Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA") del Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo. Le ultime modifiche allo Statuto della Società di investimento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020 e sono state pubblicate su RESA. La Società di investimento è iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo con numero R.C.S. Luxembourg) con il numero di registrazione B 234859.

L'esercizio finanziario della Società di investimento termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si è chiuso il 31 dicembre 2019.

Il capitale della Società di investimento ammontava a 31.000 euro al momento della costituzione, suddiviso in 310 azioni senza valore nominale (prezzo di emissione iniziale della classe di azioni 100 euro per azione), e in futuro corrisponderà sempre al Valore patrimoniale netto della Società di investimento. In conformità alla Legge del 17 dicembre 2010, il capitale della Società di investimento deve raggiungere un importo minimo di EUR 1.250.000,00 entro un periodo di sei mesi dalla sua autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza lussemburghese.

Oggetto della Società di investimento è esclusivamente quello di investire in titoli e/o altre attività consentite secondo il principio di diversificazione del rischio definito nella Parte I della Legge del 17 dicembre 2010, con l'obiettivo di raggiungere una congrua performance a beneficio degli azionisti definendo una politica d'investimento specifica.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento è investito del potere per condurre tutte le attività e di intraprendere tutte le azioni necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo della Società. Esso è responsabile di tutti gli affari della Società di investimento, ad eccezione delle materie che la legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (e successive modifiche) o lo Statuto della Società di investimento riservano all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento ha delegato la gestione alla Società di Gestione in conformità alla direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("Direttiva 2009/65/CE").

Società di gestione

Il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento ha affidato alla Società di Gestione ETHENEA Independent Investors S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale in 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, la gestione degli investimenti, l'amministrazione e la distribuzione delle azioni della Società di investimento. La Società di gestione è stata costituita in data 10 settembre 2010 con durata illimitata. Il suo Statuto è stato pubblicato per la prima volta nel Mémorial il 15 settembre 2010. L'ultima modifica dello

Statuto è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 ed è stata pubblicata nel Mémorial il 13 febbraio 2015. La Società di gestione è iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo con numero R.C.S. Luxembourg B 155427. L'esercizio finanziario della Società di gestione termina il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale proprio della Società di gestione al 31 dicembre 2022 ammontava a EUR 1.000.000.

L'oggetto sociale della Società di gestione è la costituzione e la gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto lussemburghese, autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successivi emendamenti ("Direttiva 2009/65/CE"), nonché di organismi di investimento collettivo diversi, non contemplati dalla Direttiva 2009/65/CE e per i quali la Società di gestione è sottoposta a vigilanza.

La Società di gestione adempie ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE, emendata, del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

La Società di gestione è responsabile della gestione, dell'amministrazione e della distribuzione della Società di investimento. Ha facoltà di intraprendere, per conto della Società di investimento, tutte le misure direttive e amministrative nonché di esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente correlati al patrimonio della Società.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Società di gestione agisce secondo buona fede, in maniera conforme, professionale e in autonomia rispetto al Depositario e nell'esclusivo interesse degli azionisti.

La Società di gestione adempie i propri obblighi con la dovuta prudenza di un procuratore retribuito (mandataire salarié).

Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione ha nominato a direttori Luca Pesarini, Thomas Bernard e Josiane Jennes, conferendo loro tutte le funzioni di direzione.

La Società di gestione è attualmente incaricata anche per i seguenti fondi d'investimento:

Ethna-Aktiv, Ethna-DEFENSIV, Ethna-DYNAMISCH, MainFirst, SICAV, Ethna SICAV, HESPER FUND, Basis Vermögen, CASE Invest, Exclusive Solutions Funds, Global Masters, Global Masters Multi Asset Strategy, Glo-bal Opportunities, O3 Asset Value SICAV, PEGASO CAPITAL SICAV e Social Responsibility Funds. La Società di gestione è autorizzata, pur mantenendo la responsabilità e il controllo ultimi, ad affidare a terzi i propri compiti. L'affidamento a terzi non deve in alcun modo inficiare l'efficacia della sorveglianza esercitata dalla Società di gestione. In particolare, l'affidamento di compiti a terzi non deve impedire alla Società di gestione di agire nell'interesse degli azionisti.

Con riferimento alla gestione delle attività di ciascun comparto, la Società di gestione può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, chiedere l'intervento di un consulente per gli investimenti/gestore del fondo. Tale consulente finanziario/gestore del fondo viene remunerato per l'esercizio delle proprie funzioni attingendo dalla commissione di gestione della Società di gestione o direttamente dal patrimonio del pertinente comparto. L'importo percentuale, il calcolo e il pagamento sono indicati per ciascun comparto nel relativo Allegato al Prospetto informativo.

Qualora queste attività connesse alla gestione del patrimonio del Fondo non venissero affidate a nessun Gestore del Fondo, la decisione di investimento, il conferimento degli ordini e la selezione degli intermediari sono riservati esclusivamente alla Società di gestione.

Gestore del Fondo

La Società di gestione ha nominato MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG, società per azioni di diritto svizzero con sede in Freigutstrasse 26, , CH-8002 Zurigo, quale Gestore del Fondo della Società di investimento e dei suoi Comparti e le ha affidato la gestione degli investimenti. Il Gestore del Fondo dispone di una licenza per la gestione patrimoniale dei Fondi d'investimento ed è soggetto a un'adeguata vigilanza.

Il compito del Gestore del Fondo è in particolare quello di attuare in modo indipendente la politica d'investimento del patrimonio del Comparto su base giornaliera e di svolgere l'attività quotidiana di gestione patrimoniale e altri servizi correlati sotto la supervisione, la responsabilità e il controllo della Società di gestione. Tali compiti sono svolti nel rispetto dei principi della politica d'investimento e delle restrizioni agli investimenti del relativo Comparto, come descritto nel presente Prospetto informativo, nonché delle restrizioni agli investimenti previste dalla legge.

Il Gestore può avvalersi di broker e agenti per gestire le operazioni sul patrimonio del Comparto. La decisione di investimento e il conferimento degli ordini rientrano nella sfera di competenza del Gestore del Fondo.

Il Gestore del Fondo ha facoltà di ricorrere alla consulenza di terzi a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Il Gestore del Fondo è autorizzato, con l'approvazione della Società di Gestione, a delegare in tutto o in parte i suoi compiti principali a terzi, la cui retribuzione rimarrà interamente a suo carico. In questa eventualità, il presente Prospetto Informativo sarà modificato di conseguenza.

Il Gestore del Fondo si fa carico di tutte le spese insorte per la fornitura dei servizi prestati. Le provvigioni dei mediatori, le commissioni di transazione e altri costi operativi relativi all'acquisto e alla cessione di valori patrimoniali sono a carico del Comparto.

Depositario

L'unico Depositario del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo.

Il Depositario è una società per azioni di diritto lussemburghese e svolge attività bancarie. I diritti e doveri del Depositario sono disciplinati dalla Legge del 17 dicembre 2010, dai regolamenti vigenti, dal contratto di Depositario, dallo Statuto e dal presente Prospetto informativo. Il Depositario agisce in modo onesto, equo e professionale, in autonomia rispetto alla Società di gestione e nell'esclusivo interesse del Fondo e degli azionisti.

Conformemente all'articolo 37 dello Statuto, il Depositario ha la possibilità di delegare parte delle sue mansioni a terzi (il "Subdepositario").

Il profilo aggiornato del Subdepositario può essere visionato di volta in volta sul sito Internet della Società di gestione (www.ethenea.com), o richiesto gratuitamente presso la stessa.

Su richiesta, la Società di gestione può fornire agli azionisti informazioni aggiornate sull'identità del Depositario del Fondo, sulle mansioni svolte da quest'ultimo e sui conflitti di interesse che potrebbero insorgere; può inoltre fornire una descrizione di tutte le funzioni di deposito delegate dal Depositario a terzi, l'elenco dei Subdepositari o custodi, e indicazioni circa tutti i conflitti di interesse che potrebbero verificarsi in relazione alla suddetta delega di funzioni.

Con la nomina del Depositario e/o del Subdepositario possono insorgere conflitti di interesse, come descritto nella sezione "Potenziali conflitti di interesse".

Agente per l'amministrazione centrale, per il registro e i trasferimenti

L'Agente per il registro e i trasferimenti del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445, Strassen, Lussemburgo. L'Agente per il registro e il trasferimento è una società per azioni di diritto lussemburghese. I compiti dell'Agente per il registro e il trasferimento prevedono l'evasione di domande e/o di ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di quote, nonché la tenuta del registro delle quote.

L'Amministrazione centrale del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. L'Amministrazione centrale è una società per azioni di diritto lussemburghese incaricata in particolare della tenuta contabile, del calcolo del valore per quota e della stesura del bilancio d'esercizio. L'amministrazione centrale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, ha affidato a Attrax

Financial Services S.A. con sede all'indirizzo 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo diversi compiti di natura tecnico-gestionale, come ad esempio il calcolo dei valori patrimoniali netti.

Status giuridico degli azionisti

La Società di gestione investe le disponibilità del relativo Comparto a nome e per conto del rispettivo Comparto, in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio, in titoli e/o altri valori patrimoniali ammessi ai sensi dell'articolo 41 della Legge 17 dicembre 2010. I Fondi investiti e i valori patrimoniali in tal modo acquistati formano il patrimonio del rispettivo Comparto, che viene gestito separatamente dal patrimonio della Società di gestione.

Gli azionisti partecipano al patrimonio del Comparto in misura proporzionale alle loro azioni di compartecipazione. Le azioni del rispettivo Comparto vengono emesse nel tipo di cartolarizzazione e nei tagli descritti nel relativo Allegato. Le azioni nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e i trasferimenti nel registro delle azioni della Società di investimento. Gli azionisti ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro delle azioni, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. Non è possibile richiedere la consegna di certificati fisici.

Tutte le azioni di un Comparto godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di investimento decida, in conformità all'articolo 11 n. 5 dello Statuto, di emettere diverse classi di azioni all'interno di un Comparto.

La Società di investimento informa che gli azionisti possono far valere tutti i loro diritti direttamente nei confronti del Fondo o del Comparto, e in particolare il diritto a partecipare alle assemblee degli azionisti solo se essi sono iscritti con il proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo o del Comparto. Nell'eventualità in cui un azionista abbia investito in un Fondo o un Comparto mediante un intermediario che ha effettuato l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'azionista, non necessariamente quest'ultimo potrà far valere tutti i diritti direttamente nei confronti del Fondo. Gli azionisti sono invitati ad informarsi sui propri diritti.

Informazioni generali sulla negoziazione di azioni dei Comparti

Un investimento viene concepito come investimento da medio a lungo termine.

Per "Market timing" s'intende il metodo di arbitraggio con il quale l'azionista sottoscrive, converte o riacquista sistematicamente azioni del rispettivo Comparto entro un lasso di tempo breve, sfruttando le differenze temporali e/o le imperfezioni o carenze del sistema di valutazione del Valore patrimoniale netto del Comparto. La Società di gestione adotta le misure di tutela e/o controllo del caso al fine di evitare tali pratiche.

Essa si riserva inoltre il diritto di respingere, revocare o sospendere una domanda di sottoscrizione o di conversione, qualora la ritenesse finalizzata al "market timing".

La Società di gestione rifiuta espressamente l'acquisto o la vendita di azioni successivi alla chiusura delle contrattazioni a un corso di chiusura prestabilito o prevedibile, il cosiddetto "late trading". La Società di gestione garantisce in ogni caso che l'emissione e il rimborso di azioni avvengano sulla base di un Valore patrimoniale netto per azione precedentemente sconosciuto all'azionista. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche di late trading da parte di un azionista, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di sottoscrizione e di rimborso finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito alla propria domanda.

È possibile che le azioni del rispettivo Comparto vengano negoziate in una borsa ufficiale o anche in altri mercati.

Il prezzo di mercato sottostante la contrattazione in borsa o la negoziazione in altri mercati non è determinato esclusivamente dal valore degli strumenti d'investimento detenuti dal Comparto, bensì anche dalle dinamiche di domanda e offerta. Pertanto, questo prezzo di mercato può differire dal valore per azione calcolato.

Regole generali della politica d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento del Comparto interessato è conseguire un congruo incremento di valore nella valuta del Comparto o nella classe di azioni di riferimento (come definito nel relativo allegato al Prospetto informativo). La politica d'investimento specifica di un comparto è descritta nel corrispondente Allegato al Prospetto informativo.

I criteri e i limiti d'investimento generali illustrati in articolo 4 dello Statuto si applicano a tutti i Comparti, salvo laddove diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo in relazione al rispettivo Comparto.

Il patrimonio del rispettivo Comparto viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica d'investimento e i limiti d'investimento definiti nell'articolo 4 dello Statuto.

Informazioni sui derivati e su altre tecniche e strumenti

Compatibilmente con le Disposizioni generali della politica d'investimento di cui all'articolo 4 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di investimento la Società di gestione può impiegare per il Comparto derivati, concludere operazioni di finanziamento tramite titoli e ricorrere ad altre tecniche e strumenti coerenti con gli obiettivi di investimento del Comparto, al fine di assicurare una gestione efficiente del portafoglio. Nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i contraenti e le controparti finanziarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ("SFTR") devono essere istituiti soggetti a vigilanza e avere sede in uno Stato membro dell'UE, in un altro paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo le cui disposizioni di vigilanza siano ritenute dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE. In linea di principio il contraente o la controparte finanziaria deve disporre di un rating non inferiore a investment grade, obbligo a cui si può comunque derogare con eccezioni motivate, ad es. se il contraente o la controparte finanziaria scende al di sotto di questo rating dopo essere stato selezionato. In questa eventualità la Società di gestione eseguirà un controllo specifico. Devono inoltre essere specializzati in questi tipi di operazioni. Nella scelta dei contraenti e delle controparti finanziarie nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return swap ("total return swap") si tiene conto di criteri tra cui lo status giuridico, il paese di provenienza e la solvibilità del contraente. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere ottenute gratuitamente consultando il sito Internet della Società di gestione indicato al capitolo "Informazioni per gli azionisti". Non si può escludere che il contraente o la controparte finanziaria sia un'impresa collegata alla Società di gestione o al Gestore del Fondo/Consulente finanziario. A questo proposito si rimanda al capitolo "Potenziali conflitti di interesse".

I derivati e le altre tecniche e strumenti offrono notevoli opportunità, ma comportano anche rischi significativi. A causa dell'effetto leva connesso a tali prodotti, il rispettivo Comparto può subire perdite consistenti anche con un impiego di capitale relativamente limitato. Di seguito è riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo di derivati, tecniche e strumenti che possono essere impiegati per il rispettivo Comparto:

1. Diritti di opzione

Un diritto di opzione rappresenta un diritto all'acquisto ("opzione di acquisto"/"call") o alla vendita ("opzione di vendita"/"put") di un determinato valore patrimoniale in un momento prestabilito ("momento di esercizio"), o durante un determinato periodo prestabilito, a un prezzo prestabilito ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o di vendita è il premio dell'opzione.

È possibile acquistare o vendere opzioni di acquisto e opzioni di vendita per il Comparto, purché il Comparto sia autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con la propria politica d'investimento menzionata in Allegato.

2. Contratti finanziari a termine

I contratti finanziari a termine vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di un determinato sottostante, a un prezzo prestabilito.

È consentito stipulare contratti futures finanziari per i Comparti della Società di investimento solo se i Comparti interessati sono autorizzati a investire negli strumenti sottostanti secondo la rispettiva politica d'investimento descritta in Allegato.

3. Derivati incorporati in strumenti finanziari

Per il Comparto della Società di investimento possono essere acquistati "strumenti finanziari con derivati incorporati", purché i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso (1) della Legge del 17 dicembre 2010, o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute. Gli "strumenti finanziari con derivati incorporati" possono comprendere prodotti strutturati (certificati, obbligazioni equity linked, obbligazioni cum warrant, obbligazioni convertibili, credit linked notes, ecc.) o certificati di opzione. Di norma, i prodotti rientranti nella categoria "derivati incorporati in strumenti finanziari" sono contraddistinti dal fatto che le componenti derivate incorporate influiscono sui flussi di pagamenti dell'intero prodotto. Oltre alle caratteristiche di rischio tipiche dei titoli, anche le caratteristiche di rischio degli strumenti derivati e di altre tecniche e strumenti sono determinanti.

I prodotti strutturati possono essere impiegati a condizione che si tratti di titoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento del Granducato di Lussemburgo dell'8 febbraio 2008.

4. Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli sono costituite da, a mero titolo esemplificativo:

- Operazioni di prestito titoli
- Operazioni pronti contro termine

4.1 Operazioni di prestito titoli

Per i Comparti della Società di investimento non vengono effettuate operazioni di finanziamento tramite titoli. Di conseguenza non vi è alcun rendimento che possa essere frazionato con operazioni di finanziamento tramite titoli.

4.2 Operazioni pronti contro termine

Non vengono stipulate operazioni di pronti contro termine per i Comparti della Società di investimento.

5. Contratti a termine su divise

La Società di gestione o un Gestore del Fondo da essa nominato può concludere contratti a termine su divise per i Comparti della Società di investimento.

I contratti a termine su divise vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di divise sottostanti, a un prezzo prestabilito.

6. Contratti di scambio (“swap”)

La Società di gestione o un Gestore del Fondo da essa nominato può effettuare operazioni di swap per conto del patrimonio del Comparto, nei limiti dei criteri d'investimento.

Uno swap è un contratto tra due parti che disciplina lo scambio reciproco di flussi di pagamento, strumenti d'investimento, redditi o rischi. Le operazioni swap possono essere strutturate in vari modi, tra cui a titolo esemplificativo operazioni su tassi d'interesse, valute, azioni e credit default swap.

Uno swap su interessi è una transazione nella quale due parti si scambiano flussi di pagamento di interessi, calcolati utilizzando un tasso fisso verso un tasso variabile. Questo tipo di transazione può essere paragonata all'acquisizione di attività a un tasso d'interesse fisso con contemporanea cessione di attività a un tasso d'interesse variabile, laddove gli importi nominali dei valori patrimoniali non sono però oggetto di scambio.

Gli swap su valute prevedono di solito lo scambio degli importi nominali dei valori patrimoniali. Sono paragonabili all'acquisizione di attività in una valuta con contemporanea cessione di attività in una valuta differente.

Gli swap su asset, comunemente detti anche “titoli sintetici”, sono transazioni che convertono i rendimenti derivanti da un determinato valore patrimoniale in un diverso flusso di interessi (a tasso fisso o variabile) o in una diversa valuta, combinando il valore patrimoniale (p.es. obbligazione, floating rate note, deposito bancario, ipoteca) rispettivamente con uno swap su interessi o su valute.

Un equity swap è caratterizzato dallo scambio di flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi di uno strumento d'investimento con flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi di un altro strumento d'investimento, laddove almeno uno dei flussi di pagamento o dei redditi di uno strumento d'investimento scambiati è legato a un'azione o a un indice azionario.

Le parti contraenti non possono in alcun modo influire sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di investimenti dell'OICVM né sui sottostanti dei derivati. Le operazioni effettuate in relazione al portafoglio di investimenti dell'OICVM non necessitano dell'approvazione della controparte.

6.1 Total return swap o altri derivati con le stesse caratteristiche

La Società di gestione non sottoscriverà alcun total return swap o altri derivati con le stesse caratteristiche per il Comparto.

7. Swaption

Una swaption attribuisce il diritto ma non l'obbligo di avviare uno swap, entro o ad una determinata data e alle condizioni prefissate. Si applicano poi tutti i criteri descritti per le operazioni di opzione.

8. Tecniche per la gestione dei rischi di credito

Per assicurare un'efficiente gestione del patrimonio del rispettivo Comparto, la Società di gestione può impiegare per il Comparto anche i cosiddetti credit default swap (“CDS”).

Nel contesto del mercato dei derivati di credito, i CDS rappresentano lo strumento più diffuso e rilevante dal punto di vista quantitativo. I CDS consentono di estrapolare il rischio di credito dalla relazione creditizia sottostante. Questa negoziabilità separata dei rischi di insolvenza allarga lo spettro di possibilità per la gestione sistematica del profilo rischio/rendimento. Con un CDS, un cessionario della garanzia (acquirente della garanzia, Protection Buyer) può coprire determinati rischi derivanti da una relazione creditizia pagando un premio periodico, calcolato sull'importo nominale, a un cedente della garanzia (venditore della garanzia, Protection Seller), in cambio dell'assunzione del rischio di credito da parte di quest'ultimo per un periodo determinato.

Il premio dipende, inter alia, dalla qualità del o dei debitori di riferimento sottostante/i (= rischio di credito). I rischi (ad es. rischi di insolvenza) da trasferire vengono prefissati come eventi di credito (“credit event”). Finché non si verifica un credit event, il venditore del CDS non è tenuto a fornire alcuna prestazione. Al verificarsi di un credit event il venditore paga l'importo prestabilito, ovvero il valore nominale,

oppure versa un pagamento compensativo equivalente alla differenza tra il valore nominale delle attività di riferimento e il loro valore di mercato in seguito al verificarsi dell'evento di credito ("cash settlement"). L'acquirente ha quindi il diritto di consegnare l'asset del debitore di riferimento, qualificato nel contratto, sospendendo i pagamenti del premio da questo momento in poi. Il rispettivo Comparto può intervenire in qualità di cessionario della garanzia o di cedente della garanzia.

I CDS vengono negoziati sul libero mercato (mercato OTC) così da poter soddisfare esigenze specifiche, non standardizzate, dei due contraenti, a prezzo tuttavia di una minore liquidità.

L'impegno derivante dagli obblighi assunti con il CDS deve essere nell'esclusivo interesse del Comparto nonché compatibile con la sua politica d'investimento. Nel controllo del rispetto dei limiti d'investimento di cui all'articolo 4 dello Statuto, vanno considerate le obbligazioni sottostanti il CDS così come pure il rispettivo emittente.

La valutazione di Credit Default Swap avviene adottando metodi documentabili e trasparenti su base regolare. La Società di gestione e la Società di revisione controllano la documentabilità e la trasparenza dei metodi di valutazione e la loro applicazione. Qualora da questo controllo emergessero differenze, la Società di gestione si impegnerà affinché queste vengano eliminate.

9. Osservazioni

L'impiego di tecniche e strumenti per un'efficiente gestione del portafoglio può comportare dei costi diretti/indiretti per il patrimonio del Comparto, che sono addebitati a quest'ultimo e ne riducono il patrimonio. Tali costi sono volti a remunerare terze parti o soggetti collegati alla Società di gestione o al Depositario.

La gamma di tecniche e strumenti precedentemente menzionati può all'occorrenza essere ampliata dalla Società di gestione o dal Gestore del Fondo da essa incaricato allorché sul mercato vengono offerti nuovi strumenti compatibili con l'obiettivo d'investimento e con le disposizioni di vigilanza e di legge a cui il Fondo è chiamato a conformarsi.

Informazioni sul rischio

Rischio generale di mercato

Gli strumenti in cui la Società di gestione o il Gestore del Fondo da essa incaricato investe per conto del rispettivo Comparto offrono la possibilità di incrementare il valore ma comportano anche dei rischi. Investendo direttamente o indirettamente in titoli o altri valori patrimoniali, il Comparto si espone ai trend e alle tendenze generali (guidati da diversi fattori, talvolta anche irrazionali) dei mercati, soprattutto se si tratta di mercati dei titoli. Possono così verificarsi perdite di valore allorché il valore di mercato degli strumenti d'investimento scende al di sotto del prezzo d'acquisto. Se vende le proprie azioni del Comparto in un momento in cui i corsi delle attività detenute dal Comparto risultano inferiori rispetto al momento in cui le azioni erano state acquistate, l'azionista non riuscirà a riavere l'intero denaro da lui investito nel Comparto. Il Comparto mira a ottenere incrementi di valore costanti ma non può fornire alcuna garanzia in merito. Il rischio dell'azionista è tuttavia limitato all'importo investito. Non vi è alcun obbligo di versamento suppletivo oltre il denaro investito dall'azionista.

Rischio di variazione del tasso d'interesse

Il rischio che i tassi di interesse vigenti sul mercato al momento dell'emissione di uno strumento finanziario possano variare incombe su tutti i tipi di investimento in strumenti finanziari a reddito fisso. Se i tassi di mercato aumentano rispetto a quelli vigenti al momento dell'emissione, i corsi dei titoli a reddito fisso solitamente diminuiscono. Se, al contrario, il tasso di mercato scende, il corso dei titoli a reddito fisso aumenta. Un simile andamento di corso fa sì che il rendimento attuale del titolo a reddito fisso corrisponda più o meno al tasso di mercato vigente. Le oscillazioni di corso sono però diverse a seconda della durata dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con durate brevi comportano meno rischi di corso rispetto a quelli con durate più lunghe. Il rapporto si inverte se si guarda ai rendimenti: gli

strumenti finanziari a reddito fisso a breve scadenza presentano generalmente rendimenti inferiori rispetto a strumenti finanziari a reddito fisso con una scadenza medio-lunga.

Rischio di interessi passivi negativi

La Società di gestione deposita la liquidità del Comparto presso il Depositario o altri istituti di credito per conto del Comparto. A tali depositi detenuti presso istituti di credito si applica un tasso di interesse parzialmente concordato, corrispondente ai tassi internazionali decurtati di un determinato margine. Se tali tassi di interesse scendono al di sotto del margine concordato, al conto in questione si applicano interessi negativi. In base all'andamento della politica dei tassi delle varie banche centrali, sussiste la possibilità che i depositi a breve, medio e lungo termine detenuti presso gli istituti di credito producano interessi negativi.

Rischio di solvibilità

La solvibilità (capacità e disponibilità di pagamento) dell'emittente di un titolo o di uno strumento del mercato monetario detenuto direttamente o indirettamente dal Comparto può peggiorare in un secondo momento. Ciò dà luogo solitamente a riduzioni di corso del titolo maggiori rispetto alle generali oscillazioni del mercato.

Rischio specifico legato alla società

L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente dal Comparto dipende anche da fattori specifici legati alle società, ad esempio dalla situazione economica e aziendale dell'emittente. Se i fattori specifici legati alla società peggiorano, il corso del rispettivo titolo può diminuire, anche drasticamente, a prescindere da un'evoluzione generalmente positiva dei corsi in borsa.

Rischio di inadempienza dell'emittente

L'emittente di un titolo detenuto direttamente o indirettamente dal Comparto, ovvero il debitore di un credito nei confronti del Comparto, può diventare insolvente. I valori patrimoniali corrispondenti del Comparto interessato possono dunque risultare privi di valore economico.

Rischio di controparte

Se le operazioni non vengono eseguite tramite una borsa o un mercato regolamentato ("operazioni OTC"), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli, al rischio generale di inadempienza dell'emittente si aggiunge anche il rischio che la controparte dell'operazione non adempia, anche solo in parte, al proprio obbligo di pagamento. È il caso di operazioni basate su tecniche e strumenti particolari. La Società di gestione può assumere garanzie al fine di ridurre il rischio di controparte nell'ambito di derivati OTC e di operazioni di finanziamento tramite titoli. Tale assunzione avviene in conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/937 dell'ESMA. Gli strumenti accettabili a titolo di garanzia sono i contanti, i titoli di Stato o le obbligazioni emesse da organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea, e le obbligazioni garantite. Le garanzie ricevute sotto forma di contanti non vengono reinvestite. Gli altri strumenti accettati a titolo di garanzia non vengono venduti, reinvestiti o costituiti in pegno. In relazione alle suddette garanzie, inoltre, la Società di gestione effettua dei progressivi abbattimenti di valore, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle garanzie e dell'emittente (la cosiddetta strategia dell'"haircut"). Nella seguente tabella sono presentati i dettagli dei relativi abbattimenti di valore applicati minimi per tipologia di garanzia:

Garanzia	Haircut minimo
Contanti (valuta del fondo)	0%
Contanti (valute estere)	0%
Titoli di Stato (durata inferiore a un anno)	0%

Titoli di Stato (durata superiore a un anno)	0,50%
Obbligazioni emesse da organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea e obbligazioni garantite	0,50%

Ulteriori dettagli sugli sconti di valutazione applicati possono essere richiesti gratuitamente in qualsiasi momento alla Società di gestione.

Le garanzie ricevute dalla Società di gestione nell'ambito di derivati OTC e di operazioni di finanziamento tramite titoli devono soddisfare, tra l'altro, i criteri di seguito descritti.

- i) Le garanzie non in contanti devono presentare un grado sufficiente di liquidità ed essere negoziate in un mercato o nell'ambito di un sistema di contrattazione multilaterale.
- ii) Le garanzie vengono controllate e valutate quotidianamente in riferimento ai valori di mercato.
- iii) Le garanzie che evidenziano un'elevata volatilità di quotazione non possono essere accettate senza uno scarto di garanzia (haircut) adeguato.
- iv) La solvibilità dell'emittente deve essere elevata.
- v) Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate per paesi, mercati ed emittenti. Le correlazioni tra le diverse garanzie non vengono considerate. Le garanzie ricevute devono però essere state emesse da un soggetto non collegato con la controparte.
- vi) Le garanzie che non vengono prestate sotto forma di contanti devono essere emesse da un soggetto non legato alla controparte.

Non esistono disposizioni che limitano la durata residua delle garanzie.

La prestazione di garanzie si basa su singoli accordi contrattuali stipulati tra il contraente e la Società di gestione, nei quali vengono definiti tra l'altro la tipologia e la qualità delle garanzie, gli "haircut", le franchigie e gli importi minimi dei trasferimenti. I valori dei derivati OTC e delle eventuali garanzie rilasciate sono calcolati su base giornaliera. Qualora, in base alle condizioni contrattuali stabilite di volta in volta, sia necessario aumentare o diminuire le garanzie, queste saranno richieste o restituite, a seconda del caso, alla controparte. Maggiori informazioni sugli accordi possono essere ottenute gratuitamente e in qualsiasi momento presso la Società di gestione.

In relazione alla diversificazione del rischio connesso alle garanzie ricevute, l'esposizione massima nei confronti di un determinato emittente non può superare il 20% del valore netto d'inventario del relativo Comparto. In deroga a ciò trova applicazione l'articolo 4 al punto 5, lettera h) dello Statuto, relativo al rischio di emittente connesso all'assunzione di garanzie da parte di taluni emittenti.

La Società di gestione può accettare, per conto del rispettivo Comparto, titoli come garanzia nel quadro di operazioni con derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli. In caso di trasferimento di tali titoli a scopo di garanzia, questi devono essere custoditi dal Depositario. Nel caso in cui la Società di gestione abbia costituito i titoli in pegno come garanzia nell'ambito di operazioni in derivati, sulla loro custodia decide a sua discrezione il cessionario della garanzia.

Rischio di cambio

Quando detiene, direttamente o indirettamente, valori patrimoniali denominati in valuta estera, un Comparto si espone a un rischio di cambio (se le posizioni in valuta estera non sono coperte). Un'eventuale svalutazione della valuta estera nei confronti della valuta di base del Comparto porta a una riduzione del valore delle attività denominate in valuta estera.

Le classi di azioni denominate in valute diverse da quella del rispettivo Comparto possono pertanto essere soggette a un rischio valutario differente. A seconda dei singoli casi, tale rischio valutario può essere coperto rispetto alla valuta del Comparto.

Rischi specifici relativi alle classi di azioni con copertura valutaria

Le classi di azioni denominate in valute differenti da quella del rispettivo Comparto sono soggette a un rischio valutario, che può essere coperto mediante l'impiego di derivati finanziari. I costi, le passività e/o i vantaggi connessi a tale copertura sono esclusivamente a carico della classe di azioni interessata.

L'utilizzo di derivati finanziari nell'ambito di una specifica classe di azioni può dar luogo a rischi di controparte e rischi operativi anche per coloro che investono in altre classi di azioni del Comparto.

La copertura viene impiegata al fine di attenuare le eventuali oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta del Comparto e quella della classe azioni cui la copertura si riferisce. Mediante la strategia di copertura valutaria si mira a pareggiare il rischio valutario della classe di azioni interessata, in modo tale che l'andamento di quest'ultima sia quanto più possibile uguale a quello di una classe di azioni denominata nella valuta del Comparto.

L'impiego di questa strategia di copertura può offrire all'azionista nella classe di azioni interessata una considerevole protezione dal rischio di diminuzione del valore della valuta di detta classe di azioni rispetto al valore della valuta del Comparto. Può però ugualmente comportare l'impossibilità per l'azionista nella classe di azioni dotata di copertura di beneficiare di eventuali incrementi di valore rispetto alla valuta del Comparto. Inoltre, soprattutto in caso di gravi squilibri del mercato, si possono verificare delle incongruenze tra la posizione valutaria del Fondo e quella della classe di azioni dotata di copertura.

In caso di flusso netto nella classe di azioni dotata di copertura valutaria, quest'ultima in talune circostanze potrebbe realizzarsi in maniera ritardata, o venire adeguata, riflettendosi dunque solo in un secondo momento nel Valore patrimoniale netto della classe di azioni interessata.

Rischio settoriale

Concentrando i propri investimenti su determinati settori, un Comparto riduce l'efficacia della diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Comparto dipende in certa misura sia dall'andamento generale sia dall'andamento degli utili societari dei singoli settori o di settori reciprocamente dipendenti.

Rischio paese/geografico

Anche concentrando i propri investimenti su determinati paesi o aree geografiche, il Comparto riduce l'efficacia della diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Comparto dipende in certa misura dall'andamento di singoli paesi o aree geografiche o di paesi e aree geografiche interdipendenti, ovvero delle società residenti od operative in quei luoghi.

Rischi giuridici e fiscali

Nel trattamento giuridico e fiscale del Comparto possono verificarsi cambiamenti imprevedibili e non modificabili.

Rischi paese e di trasferimento

Per via dell'instabilità economica o politica nei paesi in cui un fondo investe, è possibile che, nonostante la capacità di pagare dell'emittente del rispettivo titolo o di altri strumenti d'investimento, un Comparto non ottenga il denaro spettante, o lo ottenga solo in parte, o con ritardo, o in altra valuta. Ciò può essere causato ad esempio da restrizioni su divise e trasferimenti, da capacità o disponibilità di trasferimento limitate, o da altre variazioni del diritto. Se l'emittente effettua il pagamento in un'altra valuta, questa posizione è soggetta a un ulteriore rischio di cambio.

Rischio dovuto a forza maggiore

La forza maggiore è definita come degli eventi il cui verificarsi non può essere controllato dalle persone interessate. Questi includono, per esempio, gravi incidenti stradali, pandemie, terremoti, inondazioni, uragani, incidenti di energia nucleare, guerra e terrorismo, difetti di progettazione e costruzione al di fuori del controllo del Fondo, legislazione ambientale, circostanze economiche generali o controversie industriali. Se un Comparto è colpito da uno o più eventi di forza maggiore, ciò può comportare perdite, fino alla perdita totale del rispettivo Comparto.

Rischio di liquidità

Per il Comparto possono essere acquistati anche beni patrimoniali e derivati non ammessi alla negoziazione in borsa o su un altro mercato regolamentato. In alcuni casi tali beni patrimoniali possono essere venduti solo a fronte di perdite elevate, con ritardi temporali o non possono essere liquidati. In funzione delle condizioni di mercato, del volume, dei periodi e dei costi previsti, è possibile che anche i beni patrimoniali ammessi alla quotazione di una borsa valori non possano essere venduti o possano essere liquidati solo a fronte di perdite elevate. Sebbene per il Comparto possano essere acquistati solo strumenti d'investimento che possono essere liquidati in qualsiasi momento, non è possibile escludere che questi possano temporaneamente o durevolmente essere venduti solo a fronte di perdite.

Rischio di custodia

La custodia degli strumenti d'investimento comporta un rischio di perdita derivante dall'inadempimento o dalla violazione degli obblighi di diligenza del Depositario o di un sub-depositario ovvero da eventi esterni.

Rischi dei mercati emergenti

Gli investimenti in mercati emergenti sono investimenti in paesi che, in riferimento tra l'altro alla definizione della Banca Mondiale, non rientrano nella categoria di "elevato reddito lordo pro capite", ossia che non sono classificati come "sviluppati". Di norma gli investimenti in questi paesi sono esposti, oltre che ai rischi specifici della categoria di investimento concreta, a rischi più elevati, con particolare riferimento al rischio di liquidità e al rischio generale di mercato. Gli investimenti nei paesi emergenti possono essere minacciati dall'instabilità di natura politica, economica o sociale di tali paesi, oppure da eventi di carattere diplomatico. Inoltre, transazioni in valori di questi paesi espongono gli azionisti a maggiori rischi e possibili danni, in particolare perché generalmente non è possibile o non è consuetudine consegnare i titoli immediatamente a fronte del pagamento.

Nei mercati emergenti, il contesto giuridico e normativo e gli standard di tenuta contabile, revisione e rendicontazione non possono essere paragonati agli standard più elevati abitualmente vigenti a livello internazionale. Di conseguenza, non solo possono esistere differenze nella vigilanza e regolamentazione statale ma la rivendicazione e il regolamento di crediti del Comparto possono anche essere legati a ulteriori rischi. Vi è inoltre, in questi paesi, un maggior rischio di custodia, riconducibile anche a diverse forme di acquisizione di proprietà sugli strumenti acquistati. In genere i mercati dei paesi emergenti sono più volatili e meno liquidi rispetto a quelli dei paesi industrializzati, e di conseguenza il valore delle quote del Comparto può subire oscillazioni più accentuate.

Rischio d'inflazione

Il rischio d'inflazione è il rischio di subire danni patrimoniali a seguito della svalutazione della moneta. L'inflazione può ridurre il reddito di un Comparto e il valore dell'investimento sotto il profilo del potere d'acquisto. Ogni valuta è esposta in misura maggiore o minore al rischio d'inflazione.

Rischio di concentrazione

Ulteriori elementi di rischio sono rappresentati dalla concentrazione in strumenti finanziari di un certo tipo o di determinati mercati. In questi casi, eventi in grado di ripercuotersi su questi strumenti d'investimento o mercati possono avere notevoli effetti sul patrimonio del Comparto e pertanto è possibile che ne derivino perdite relativamente più ingenti per il patrimonio del Comparto rispetto a quelle che si avrebbero con una politica d'investimento ampiamente diversificata.

Rischio di performance

Una performance positiva potrebbe non essere accordata a causa della mancanza di una garanzia concessa da una parte terza. Inoltre, l'andamento del valore degli strumenti d'investimento acquistati per il Comparto potrebbe essere diverso rispetto a quello previsto all'atto del loro acquisto.

Rischio di esecuzione

Nell'esecuzione di operazioni su titoli esiste il rischio che una delle controparti non onori il proprio obbligo di pagamento, lo faccia solo in ritardo o in modo non conforme a quanto pattuito ovvero che non consegna i titoli o lo faccia solo in ritardo. Tale rischio di regolamento sussiste anche in riferimento alla restituzione di garanzie in relazione al Comparto.

Rischi connessi all'impiego di derivati e di altre tecniche e strumenti

L'effetto leva dei diritti di opzione può intensificare gli effetti, sia positivi che negativi, sul valore del patrimonio del Comparto, che risultano pertanto maggiori rispetto a quanto avviene con un acquisto diretto di titoli o di altri valori patrimoniali; l'impiego di opzioni comporta quindi rischi particolari.

Anche i contratti finanziari a termine adottati a scopi diversi da quelli di copertura comportano opportunità e rischi notevoli, poiché in questo caso è richiesto il versamento immediato di solo una parte del volume del contratto (deposito di garanzia iniziale).

Le variazioni dei corsi possono così generare utili o perdite notevoli aumentando il rischio e la volatilità del Comparto.

A seconda della configurazione degli swap, un'eventuale variazione successiva dei tassi di mercato (rischio di variazione dei tassi), un'insolvenza della controparte (rischio di controparte) oppure una variazione del sottostante possono influire sulla valutazione dello swap. In generale le successive variazioni (di valore) dei flussi di pagamento sottostanti, dei valori patrimoniali, dei rendimenti o dei rischi possono generare guadagni come pure perdite per il Comparto.

Il ricorso a tecniche e strumenti comporta determinati rischi d'investimento e di liquidità. Poiché l'impiego di derivati incorporati in strumenti finanziari può comportare un effetto leva, è possibile che si verifichino ampie oscillazioni (sia positive che negative) del valore del patrimonio del Comparto.

Rischi connessi alla ricezione e alla fornitura di garanzie collaterali

La Società di gestione riceve o fornisce delle garanzie nell'ambito di derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli. I derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli possono subire delle variazioni di valore. Esiste il rischio che le garanzie collaterali ricevute non siano sufficienti a coprire interamente le spese di consegna e di restituzione della Società di gestione nei confronti della controparte. Al fine di ridurre al minimo tale rischio, nell'ambito della gestione delle garanzie collaterali la Società di gestione o un terzo da essa incaricato adeguerà giornalmente il valore delle garanzie a quello dei derivati OTC e delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e richiederà successivamente delle garanzie d'intesa con il contraente.

Gli strumenti accettabili a titolo di garanzia sono i contanti, i titoli di Stato o le obbligazioni emesse da organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea, e le obbligazioni garantite. L'istituto di credito presso il quale è custodita la liquidità può tuttavia rivelarsi insolvente. I titoli di Stato e le obbligazioni di organismi internazionali possono avere andamenti negativi. In caso di insolvenza, le garanzie investite potrebbero non essere più interamente disponibili, nonostante l'applicazione di scarti di garanzia (haircut), sebbene la Società di gestione debba restituire l'intero importo originariamente ricevuto per conto del Comparto. Per ridurre al minimo questo rischio, la Società di gestione verifica giornalmente, nel quadro delle sue attività di Cash Management, i valori e pattuisce garanzie aggiuntive in caso di aumento del rischio.

Rischi connessi a fondi target

I rischi connessi alle quote di Fondi target acquistate per il patrimonio del rispettivo Comparto sono strettamente collegati ai rischi degli strumenti d'investimento detenuti nel patrimonio di tali Fondi target o delle politiche di investimento perseguite dagli stessi. Tuttavia i rischi menzionati possono essere ridotti mediante una diversificazione degli investimenti nei patrimoni autonomi dei quali di acquistano le quote e mediante la diversificazione all'interno del patrimonio di questo Comparto.

Visto che i gestori dei singoli fondi target agiscono indipendentemente l'uno dall'altro, è tuttavia possibile che alcuni fondi target perseguano strategie di investimento uguali od opposte. Ciò può portare ad una accumulazione di rischi esistenti e all'abolizione di eventuali opportunità di guadagno.

Di norma, la Società di gestione non ha facoltà di esercitare un controllo sulla gestione del fondo target. Le strategie di investimento di tale fondo non devono necessariamente coincidere con le supposizioni e le aspettative della Società.

In molti casi la Società di gestione non sarà tempestivamente aggiornata sulla composizione del portafoglio del fondo target. Se la composizione del portafoglio non corrisponde alle supposizioni o alle aspettative della Società, essa potrà reagire soltanto con significativo ritardo per esempio disinvestendo le quote del Fondo target.

I fondi comuni di investimento di tipo aperto dei quali il Comparto acquista quote potrebbero inoltre sospendere temporaneamente il rimborso delle quote. In tal caso la Società di gestione è impossibilitata a vendere le quote detenute in tali fondi target restituendole dietro pagamento del prezzo di rimborso alla società di gestione o al depositario dei fondi stessi.

Inoltre, generalmente all'acquisto di quote di fondi target si applicano commissioni al livello di tali fondi target. Di conseguenza l'investimento in fondi target comporta un doppio addebito di commissioni.

Rischio di sospensione del rimborso

In linea di principio, gli azionisti possono chiedere alla Società di gestione il rimborso delle proprie azioni secondo le modalità indicate di seguito. La Società di gestione può però sospendere il rimborso di azioni in presenza di circostanze eccezionali, e rimborsare le azioni solo in un momento successivo al prezzo allora vigente (si veda anche l'articolo 13 dello Statuto "Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto", e l'articolo 16 dello Statuto "Rimborso e conversione di azioni"). Tale prezzo può essere inferiore rispetto a quello calcolato prima della sospensione del rimborso delle quote.

La Società di gestione può essere obbligata ad una sospensione del rimborso delle quote anche se uno o più Fondi di cui siano state acquisite quote per il Comparto sospendono a loro volta il rimborso delle quote e rappresentano una percentuale notevole del patrimonio netto del Comparto.

Rischi correlati all'acquisto di titoli in sofferenza (Distressed Securities):

Alcuni Comparti possono, in virtù della loro politica di investimento, investire in titoli in sofferenza (Distressed Securities). I Distressed Securities sono titoli di aziende in fallimento, altrimenti minacciate da inadempienza di pagamento o che si trovano in altro modo in difficoltà finanziarie. Tali circostanze portano, se non l'hanno già fatto, a un ribasso del rating, così che i titoli di solito si trovano nella categoria "Speculative Grade" o peggiore. Tali titoli sono legati a rischi notevoli e la situazione relativa ai ricavi è estremamente insicura. Sussiste il pericolo di impossibilità di realizzare piani di ristrutturazione, offerte di scambio ecc., nonché di avere ripercussioni negative sul valore di tali titoli. Il valore degli investimenti in questi titoli può oscillare notevolmente, poiché esso dipende da circostanze future degli emittenti, non note al momento dell'investimento. In alcuni casi tali titoli possono essere venduti solo a fronte di perdite elevate, con ritardi temporali o non possono essere liquidati. Sussiste peraltro un rischio di insolvenza totale, per effetto del quale il Comparto perderebbe l'intero investimento nei relativi titoli.

Rischi correlati all'acquisto di Contingent Convertible Bond ("CoCo-Bond")

I CoCo-Bond sono obbligazioni subordinate perpetue che, secondo criteri prefissati (“Trigger-Events”; ad esempio il deprezzamento di una quota definita di capitale proprio) vengono trasformate da capitale obbligazionario in capitale proprio della società emittente, costituita di solito da banche. A differenza delle obbligazioni convertibili, in questo caso non è concesso un diritto di opzione per l'investitore. A seconda della configurazione, può verificarsi una conversione obbligatoria in azioni oppure una svalutazione parziale o totale. Nella conversione, l'investitore passa da detentore del debito a investitore in strumenti di capitale. Riguardo agli stessi emittenti, gli investitori in CoCo-Bond possono, in alcune circostanze, subire perdite di capitale prima degli investitori in titoli azionari.

I CoCo-Bond sono esposti eventualmente ad ulteriori rischi particolari, ad esempio

- Rischi di soglia (trigger level risk)

I livelli limite possono essere stimati in modo diverso e, sulla base dello scarto tra il capitale proprio e i livelli limite, stabiliscono il rischio di una conversione o di una svalutazione. Nell'ambito di una conversione obbligatoria, i CoCo-Bond possono essere convertiti in titoli azionari. In caso di una svalutazione o di una conversione, gli investitori in CoCo-Bond possono perdere il proprio capitale impiegato. La trasparenza è decisiva per la mitigazione del rischio.

- Rischio di annullamento della cedola

Per gli investitori in CoCo-Bond sussiste il rischio di non ricevere tutti i pagamenti delle cedole previsti. Il pagamento delle cedole può essere sospeso dall'emittente in qualsiasi momento, senza preavviso e per qualsiasi durata. Al ripristino, sussiste il rischio che i pagamenti delle cedole prorogati non vengano corrisposti.

- Rischio di inversione della struttura del capitale

In determinate circostanze, all'inesorabile del valore limite gli investitori in CoCo-Bond possono subire perdite rispetto agli azionisti (contrariamente alla struttura gerarchica classica del capitale).

- Rischio di prolungamento

I CoCo-Bond vengono emessi come strumenti dalla durata illimitata, che possono essere revocati soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente al livello predefinito. A causa della flessibilità di cancellazione dei CoCo-Bond, sussiste la possibilità di un rinvio della scadenza dell'obbligazione e quindi l'investitore potrebbe non ricevere il rimborso del capitale al momento previsto, con conseguente variazione del rendimento e della valutazione del CoCo-Bond nonché di un conseguente deterioramento della situazione di liquidità del Comparto.

- Rischi sconosciuti

La struttura dei CoCo-Bond è innovativa e non ancora sperimentata. Gli effetti di fasi critiche di mercato sulle caratteristiche alla base dei CoCo-Bond non sono ancora chiaramente classificabili.

- Rischi di rendimento/di valutazione

Il rendimento spesso interessante dovuto ai rischi precedentemente citati e alla complessità di questi investimenti, è il motivo di investimento principale nei CoCo-Bond. Finora non è tuttavia garantito che gli investitori abbiano considerato a sufficienza i rischi che ne sono alla base, nell'ambito della valutazione e della misurazione del rischio.

L'elenco precedente dei fattori di rischio non costituisce una panoramica esaustiva di tutti i rischi legati a un investimento in CoCo-Bond. In talune circostanze, l'attivazione del trigger o la sospensione del pagamento della cedola da parte di un singolo emittente può portare a una reazione eccessiva e in seguito a un aumento della volatilità, nonché alla illiquidità per l'intera classe di attività. In un mercato illiquido, la formazione dei prezzi può finire, inoltre, sotto pressione.

Ulteriori informazioni relative ai rischi potenziali per gli investimenti in CoCo-Bond sono disponibili nella comunicazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA/2014/944) del 31 luglio 2014.

Rischi relativi all'investimento in Asset-Backed Securities (“Asset-Backed Securities”)

Per “titoli garantiti da attività” (“ABS”) si intende genericamente un'obbligazione emessa da un emittente che è supportata o garantita da un pool di attività sottostanti. Per quanto concerne i valori patrimoniali sottostanti, si tratta di solito di crediti, i quali vengono raggruppati in un aggregato, gestito da una società finanziaria in qualità di fiduciaria. Tale società veicolo cartolarizza i crediti e li rivende a investitori. Si tratta, in questo caso, di strumenti finanziari altamente complessi i cui rischi sono di conseguenza difficili da stimare. Una sottocategoria di ABS è costituita dai Mortgage-Backed Securities (titoli garantiti da mutui - “MBS”). I MBS sono obbligazioni che, attraverso un pool, soggiacciono a crediti ipotecari e sono da questi garantite.

I Collateralized Debt Obligation (“CDO”) ne costituiscono un'ulteriore espressione. Le CDO sono obbligazioni strutturate garantite da un pool di crediti di varia natura, in particolare crediti e mutui o altri tipi di crediti, come quelli derivanti da leasing.

Gli ABS sono titoli complessi e strutturati, il cui potenziale di rischio può essere valutato soltanto in seguito a un'analisi approfondita. Una valutazione generalmente valida non è possibile a causa delle loro forme molteplici. In confronto ad altri titoli fruttiferi, questi Asset-Backed Securities sono esposti a rischi supplementari e più elevati, tra cui:

- Rischi di inadempienza della controparte

A causa della variazione dei tassi del mercato dei capitali, in talune circostanze il debitore non può più assolvere ai propri impegni, cosa che può portare ad un aumento del rischio di inadempienza della controparte nell'aggregato.

- Rischi di liquidità

Nonostante la quotazione in borse valori, gli investimenti in ABS possono essere illiquidi.

- Rischi di tasso d'interesse

In seguito al rimborso anticipato nel pool sottostante, possono verificarsi variazioni dei tassi.

- Rischi di default del credito

Sussiste il rischio che i diritti alla riscossione sulla base del pool sottostante non vengano soddisfatti.

- Rischi di investimento

A causa della limitata negoziabilità, c'è la possibilità che il fondo non venga sempre investito pienamente.

- Rischi di insolvenza

Nonostante le misure di limitazione del rischio, il rischio di inadempienza presente in questo investimento non può essere escluso e può condurre all'inadempienza totale.

- Rischio di correlazione

I diversi crediti sottostanti del pool sono eventualmente dipendenti uno dall'altro e sono colpiti dalle interazioni, che si riflettono nella valutazione degli Asset Backed Securities. In situazioni estreme possono verificarsi forti perdite di cambio, se un'esposizione insoluta contagia le altre presenti nel pool.

- Rischi di complessità

A causa della complessità della classe di attività, la portata delle singole tipologie di rischio relative agli investimenti in ABS può essere spesso soltanto stimata. Previsioni precise sono possibili soltanto per un breve arco di tempo. Poiché gli investimenti negli ABS di solito vengono pianificati a lungo termine, sussiste in questo caso un rischio significativo per l'investitore.

Le tipologie di rischio descritte non sono esaustive, bensì rappresentano unicamente i rischi principali del fondo d'investimento. In generale, possono sussistere e sopraggiungere ulteriori rischi.

Rischi di sostenibilità

Un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance (Environment, Social, Governance, di seguito “ESG”) che potrebbe avere un effetto negativo materiale, reale o potenziale, sul valore dell'investimento e quindi sulla performance del Comparto è considerato un rischio di sostenibilità. I rischi di sostenibilità possono avere un impatto significativo su altri tipi di rischio, come i rischi di prezzo di mercato o di insolvenza della controparte, e possono influenzare sostanzialmente il rischio all'interno di questi tipi di rischio. Non prendere in considerazione i rischi ESG potrebbe avere un impatto negativo sui rendimenti nel lungo termine.

Rischi derivanti dalla strategia ESG

Nella misura in cui i criteri ESG sono considerati come una componente del processo decisionale di investimento di un Comparto in conformità alla sua strategia di investimento, la scelta degli investimenti target può essere limitata e la performance di un Comparto rispetto ai fondi che non considerano i criteri ESG può essere ridotta. La decisione su quale componente sia decisiva dal punto di vista del rischio e del rendimento complessivo è soggetta alla valutazione soggettiva della direzione del fondo.

Potenziali conflitti di interesse

La Società di gestione, i suoi dipendenti, rappresentanti e/o imprese collegate possono svolgere funzione di membro del Consiglio di amministrazione, Consulente finanziario, Gestore del Fondo, Agente per l'Amministrazione centrale, il registro e il trasferimento, o in altro modo come prestatore di servizi per il Fondo. La funzione del Depositario e degli eventuali Subdepositari con compiti di custodia può essere anche svolta da un istituto collegato alla Società di gestione. Qualora sussista un legame tra la Società di gestione e il Depositario, essi disporranno di strutture adeguate per evitare possibili conflitti di interesse connessi a tale legame. Laddove i conflitti di interesse non possano essere evitati, la Società di gestione e il Depositario avranno l'obbligo di identificarli, gestirli, controllarli e, se possibile, renderli pubblici. La Società di gestione è consapevole del fatto che, nell'ambito delle diverse attività da essa stessa svolte in relazione alla gestione del Fondo, possono insorgere conflitti di interesse. In conformità alla legge del 17 dicembre 2010 e alle disposizioni amministrative vigenti della CSSF la Società di gestione dispone di strutture e meccanismi di controllo adeguati, in particolare essa agisce nel migliore interesse del Fondo. I conflitti di interesse che dovessero sorgere a seguito di una delega di funzioni sono descritti nella sezione Criteri di gestione dei conflitti di interesse. I conflitti di interesse sono stati pubblicati dalla Società di gestione sulla sua pagina web www.ethenea.com. Qualora l'insorgere di un conflitto di interesse dovesse ledere gli interessi degli investitori, la Società di gestione pubblicherà sulla sua pagina web una descrizione della natura e della fonte del conflitto di interesse in oggetto. In sede di assegnazione di incarichi a terzi, la Società di gestione si accerta che essi abbiano adottato le misure necessarie ed equivalenti per rispettare tutti i requisiti in materia di organizzazione e prevenzione dei conflitti di interesse previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Lussemburgo e che essi vigilino sul rispetto di tali requisiti.

Profili di rischio

I fondi d'investimento amministrati dalla Società di gestione sono classificati nei profili di rischio di seguito riportati. Il profilo di rischio di ciascun Comparto è presentato nell'allegato. Le descrizioni dei seguenti profili sono state elaborate sulla base di mercati regolarmente funzionanti. Qualora si verificassero situazioni imprevedibili o eventi di turbativa dei mercati tali da non consentirne più il normale funzionamento, possono insorgere ulteriori rischi non inclusi nel profilo di rischio interessato.

Profilo di rischio – Orientato alla sicurezza

Il Fondo è rivolto agli azionisti che ricercano la sicurezza. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono minimi. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Profilo di rischio – Conservativo

Il Fondo è rivolto agli azionisti conservativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono moderati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Profilo di rischio – Orientato alla crescita

Il Fondo è rivolto agli azionisti orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Profilo di rischio – Speculativo

Il Fondo è rivolto agli azionisti speculativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono molto elevati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Procedura di gestione del rischio

La Società di gestione utilizza una procedura di gestione del rischio che le consente di tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento relativo ai fondi in gestione. Conformemente alla Legge 17 dicembre 2010 e ai relativi requisiti di vigilanza della CSSF, la Società di gestione informa regolarmente la CSSF sulla procedura di gestione del rischio impiegata. Nel quadro della procedura di gestione del rischio la Società di gestione garantisce in base a metodi efficaci e adeguati che il rischio complessivo relativo ai fondi gestiti e legato a strumenti derivati non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. A questo scopo la Società di gestione ricorre ai metodi di seguito indicati:

- Approccio fondato sugli impegni (Commitment Approach):

Con il metodo dell'approccio fondato sugli impegni, le posizioni in strumenti finanziari derivati sono convertite tramite l'approccio delta nei relativi equivalenti inerenti alle attività sottostanti. A tale proposito sono considerati gli effetti di compensazione (netting) e copertura (hedging) tra gli strumenti finanziari derivati e i relativi sottostanti. Il totale di tali equivalenti inerenti alle attività sottostanti non deve superare il valore netto complessivo del portafoglio del Fondo.

- Approccio del VaR:

L'indicatore Value-at-Risk (VaR) è un concetto matematico-statistico utilizzato come misura del rischio standard nel settore finanziario. Il VaR indica la possibile perdita di un portafoglio durante un intervallo di tempo specifico (il cosiddetto "periodo di detenzione"), che con una certa probabilità (il cosiddetto "livello di confidenza") non viene superato.

- Approccio del VaR relativo:

in base all'approccio del VaR relativo, il VaR del Fondo non deve superare quello di un portafoglio di riferimento di un determinato fattore, stabilito in funzione del livello del profilo di rischio del Fondo. Il fattore massimo ammesso dalla normativa di vigilanza è il 200%. Il portafoglio di riferimento rappresenta in linea di principio un'immagine corretta della politica d'investimento del Fondo.

- Approccio del VaR assoluto

Per quanto riguarda l'approccio del VaR assoluto, il VaR (99% del livello di confidenza, 20 giorni di periodo di detenzione) del Fondo non può superare una percentuale stabilita in funzione del livello del profilo di rischio del patrimonio del Fondo. Il limite massimo ammesso dalla normativa di vigilanza è il 20% del patrimonio del Fondo.

Nel caso dei fondi per i quali il rischio complessivo connesso ai derivati viene calcolato mediante i metodi VaR, la società di gestione effettua una stima del valore medio della leva finanziaria. Il grado dell'effetto leva può differire in eccesso o in difetto dal valore reale in base alle relative condizioni di mercato. Si fa presente agli azionisti che da tale dato non è possibile trarre alcuna indicazione in merito al livello di rischio del Fondo. Inoltre, il previsto grado di leva pubblicato non è in alcun modo da intendersi quale limite d'investimento. Il metodo utilizzato per determinare il rischio complessivo connesso ai derivati e, ove applicabile, il portafoglio di riferimento e il valore medio di leva previsto, con il relativo metodo di calcolo, sono indicati nell'Allegato specifico per ciascun Comparto.

Gestione della liquidità

La Società di gestione ha stabilito politiche e procedure scritte per i Comparti che le consentono di monitorare i rischi di liquidità dei Comparti e di assicurare che il profilo di liquidità degli investimenti dei Comparti corrisponda alle passività sottostanti dei Comparti. Tenendo conto delle strategie di investimento, il profilo di liquidità dei Comparti è il seguente. Il profilo di liquidità di un Comparto è determinato nella sua totalità dalla sua struttura in termini di attività e passività contenute nel Comparto, nonché in termini di struttura degli investitori e di condizioni di riscatto definite nel Prospetto.

Le politiche e le procedure includono:

- La Società di Gestione monitora i rischi di liquidità che possono sorgere a livello del rispettivo Comparto o attività. Nel fare ciò, valuta la liquidità delle attività detenute nel rispettivo Comparto in relazione al patrimonio del Comparto stesso e determina a tal fine delle classi di liquidità. La valutazione della liquidità comprende, per esempio, un'analisi del volume di scambio, della complessità o di altre caratteristiche tipiche e, se necessario, una valutazione qualitativa di un'attività.
- La Società di gestione controlla i rischi di liquidità che possono sorgere a seguito di un aumento della domanda di rimborso delle quote da parte degli investitori o di richiami su larga scala. Nel fare ciò, forma delle aspettative sulle variazioni nette dei fondi, tenendo conto delle informazioni disponibili sui valori empirici dalle variazioni nette storiche dei fondi.
- La Società di gestione controlla i crediti e le passività correnti del rispettivo Comparto e valuta il loro impatto sulla situazione di liquidità del Comparto.
- La Società di gestione ha fissato adeguati limiti al rischio di liquidità per il Fondo. Controlla il rispetto di questi limiti e ha stabilito procedure nel caso in cui i limiti siano superati o possano essere superati.
- Le procedure messe in atto dalla Società di Gestione assicurano la coerenza tra le classi di liquidità, i limiti del rischio di liquidità e le variazioni nette previste dei Fondi.

La Società di Gestione rivede questi principi su base regolare e li aggiorna di conseguenza.

La Società di Gestione effettua regolarmente dei test di stress che le permettono di valutare i rischi di liquidità dei Comparti. La Società di gestione effettua i test di stress sulla base di informazioni quantitative affidabili e aggiornate o, se ciò non è appropriato, qualitative. Ciò include la strategia d'investimento, i periodi di riscatto, gli obblighi di pagamento e i periodi entro i quali le attività possono essere vendute, nonché le informazioni relative a eventi storici o ipotesi. I test di stress simulano, se del caso, una mancanza di liquidità delle attività di un Comparto e, in una certa misura, richieste atipiche di riscatti di quote. Coprono i rischi di mercato e i loro effetti, compresi i richiami di margine, i requisiti di collaterale o le linee di credito. Esse saranno effettuate con una frequenza adeguata alla natura di ciascun Comparto, tenendo conto della strategia d'investimento, del profilo di liquidità, del tipo di investitore e della politica di riscatto del Fondo.

Calcolo del valore patrimoniale netto per azione

Il valore patrimoniale del Fondo della Società di investimento è espresso in euro ("Valuta di riferimento").

Il valore unitario dell'azione ("Valore patrimoniale netto dell'azione") è espresso nella valuta indicata nel rispettivo allegato al Prospetto informativo ("Valuta del Comparto"), salvo qualora, in relazione a queste o ad altre eventuali classi di azioni, nel suddetto allegato non sia indicata una valuta diversa da quella del Comparto ("Valuta della classe di azioni"). Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato dalla Società di Gestione o da un soggetto da essa incaricato sotto la supervisione del Depositario in ogni giorno specificato nell'Allegato del Comparto ("giorno di valutazione"). Il Valore patrimoniale netto per azione viene determinato calcolando il valore delle attività del Comparto detratte le passività dello stesso in ogni Giorno di valutazione ("patrimonio

netto del Comparto”). Ulteriori dettagli sul calcolo del Valore patrimoniale netto per azione sono descritti all'articolo 12 dello Statuto.

Emissione di azioni

1. Le azioni sono emesse alla prima data di emissione del Comparto o entro il primo periodo di emissione del Comparto, ad un determinato valore iniziale (più un'eventuale commissione di vendita iniziale a favore del relativo intermediario), come descritto per il Comparto nell'Allegato al presente Prospetto informativo. Successivamente a questa data o a questo periodo iniziale di emissione, le azioni verranno emesse ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione corrisponde al Valore patrimoniale netto per azione, come definito all'articolo 12, n. 4 dello Statuto, maggiorato di una possibile commissione di emissione a favore del relativo intermediario, il cui importo massimo per il Comparto è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.
2. Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di azioni nominative possono essere presentate alla Società di gestione e all'eventuale Agente di distribuzione. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento. a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.

Gli ordini di acquisto di azioni per i quali è stato emesso un certificato cumulativo (“azioni al portatore”) vengono inoltrati all'Agente per il registro e i trasferimenti attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.

Le domande di sottoscrizione complete per le azioni nominative o gli ordini di acquisto per le azioni al portatore pervenuti presso l'agente preposto entro e non oltre l'orario indicato nell'allegato del rispettivo Comparto di un Giorno di valutazione vengono evasi al prezzo di emissione calcolato il Giorno di valutazione successivo, purché il controvalore delle azioni sottoscritte sia disponibile. La Società di gestione garantisce in ogni caso che l'emissione di azioni avvenga sulla base di un Valore patrimoniale netto per azione precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche di late trading da parte di un richiedente, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di sottoscrizione/di acquisto finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito alla propria domanda di sottoscrizione/di acquisto. Le domande di sottoscrizione complete per le azioni nominative o gli ordini di acquisto per le azioni al portatore pervenuti presso l'agente preposto oltre l'orario indicato nell'allegato del rispettivo Comparto di un Giorno di valutazione verranno evasi al prezzo di emissione del secondo Giorno di valutazione dopo quello successivo.

Qualora il controvalore delle azioni nominative da sottoscrivere non fosse disponibile al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente preposto, oppure qualora la domanda di sottoscrizione sia incompleta o errata, la domanda di sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente preposto nella data in cui diventa disponibile il controvalore delle azioni sottoscritte, ovvero in cui viene presentato il certificato di sottoscrizione.

Le azioni al portatore, in seguito al computo effettuato presso l'Agente per il registro e i trasferimenti, tramite le cosiddette operazioni di pagamento/consegna nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia dietro il pagamento dell'importo d'investimento, saranno trasferite al soggetto presso cui il sottoscrittore detiene il suo deposito.

3. Il prezzo di emissione deve essere corrisposto al Depositario in Lussemburgo entro il numero di giorni lavorativi bancari, e comunque entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo, indicato nell'Allegato al

rispettivo Comparto dopo il corrispondente giorno di valutazione nella valuta del rispettivo Comparto ovvero, in caso di più classi di azioni, nella valuta della rispettiva classe di azioni.

Le circostanze a fronte delle quali viene sospesa l'emissione di azioni sono descritte nell'articolo 15 congiuntamente all'articolo 13 dello Statuto.

Rimborso e conversione di azioni

1. Gli azionisti possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie azioni al Valore patrimoniale netto per azione, come definito nell'articolo 12, n. 4 dello Statuto, al netto di un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un Giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato per il Comparto nell'Allegato al presente Prospetto informativo.

Dal pagamento del prezzo di rimborso vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi. Con il pagamento del prezzo di rimborso l'azione corrispondente viene annullata.

2. Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli azionisti avvengono attraverso il Depositario e gli Istituti specifici nazionali. Il Depositario è tenuto al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo del Depositario, impedissero il trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.

La Società di gestione può riacquistare unilateralmente azioni dietro pagamento del prezzo di rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse o per tutelare gli azionisti o la Società di investimento.

3. La conversione di tutte le, o di una parte di, azioni in azioni di un'altra classe avviene sulla base del Valore patrimoniale netto per azione del rispettivo Comparto, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1% del Valore patrimoniale netto per azione delle azioni da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la commissione di emissione della classe di azioni da convertire e la commissione di emissione della classe di azioni del Comparto in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo allo specifico Comparto.

Laddove all'interno del Comparto vengano offerte diverse classi di azioni, è possibile altresì convertire le azioni di una classe in azioni di un'altra classe all'interno del Comparto, salvo laddove diversamente indicato nel rispettivo Allegato al Prospetto informativo. In questi casi non viene addebitata alcuna commissione di conversione.

La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno nell'interesse della Società di investimento o del Comparto ovvero o nell'interesse degli azionisti.

4. Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di azioni nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, l'eventuale Agente di distribuzione e gli Istituti specifici nazionali. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.

Gli ordini di vendita completi per il rimborso di azioni al portatore vengono inoltrati all'Agente per il registro e i trasferimenti attraverso il soggetto presso il quale l'azionista detiene il proprio deposito.

Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la conversione di azioni nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'azionista nonché il numero o il controvalore delle azioni da rimborsare o da convertire e il nome del Comparto, oltre che la firma del corrispondente azionista.

Gli ordini di rimborso/vendita completi o gli ordini di conversione completi ricevuti dall'ufficio competente entro e non oltre il termine specificato nell'allegato del relativo Comparto in un giorno di valutazione saranno regolati al Valore patrimoniale netto per azione del giorno di valutazione successivo, al netto di eventuali commissioni di rimborso o tenendo conto della commissione di conversione. La Società di gestione garantisce in ogni caso che il rimborso o la conversione di azioni avvenga sulla base di un Valore patrimoniale netto per azione precedentemente sconosciuto all'azionista. Gli ordini di riscatto/vendita completi o gli ordini di conversione completi ricevuti dall'ufficio competente dopo l'orario specificato nell'allegato del relativo Comparto in un Giorno di valutazione saranno regolati al Valore patrimoniale netto per azione del secondo Giorno di valutazione seguente, al netto di eventuali commissioni di rimborso o tenendo conto della commissione di conversione.

Fa fede il momento in cui gli ordini di rimborso/vendita o le domande di conversione vengono ricevuti presso l'Agente per il registro e il trasferimento.

Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro il numero di giorni lavorativi bancari indicato nell'Allegato al rispettivo Comparto dopo il relativo Giorno di valutazione, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi bancari, nella valuta del rispettivo Comparto ovvero, in caso di più classi di azioni, nella valuta della rispettiva classe di azioni. Nel caso di azioni nominative, il pagamento avviene con accredito su un conto indicato dall'azionista.

5. La Società di gestione è tenuta a sospendere il rimborso o la conversione di azioni se risulta provvisoriamente sospeso il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione.
6. La Società di gestione, previa autorizzazione del Depositario e nell'interesse degli azionisti, può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Comparto. In questo caso, il rimborso avviene al prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di azioni. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il Comparto goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una conversione di azioni su richiesta degli azionisti.

Tassazione della Società di investimento

Nel Granducato di Lussemburgo, il patrimonio della società non è soggetto ad alcuna tassazione sui propri redditi e plusvalenze. Nel Granducato di Lussemburgo, il patrimonio della società è soggetto solo alla cosiddetta "taxe d'abonnement", attualmente pari allo 0,05% annuo. Una "taxe d'abonnement" ridotta dello 0,01% annuo si applica (i) ai Comparti o alle classi di azioni le cui azioni sono emesse esclusivamente a favore di azionisti istituzionali ai sensi dell'articolo 174 della Legge del 17 dicembre 2010, (ii) ai Comparti il cui unico scopo è quello di investire in strumenti del mercato monetario, in depositi vincolati presso istituti di credito o in entrambi. Se un Comparto investe in attività economiche sostenibili conformemente all'Articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia UE) la "taxe d'abonnement" può essere ridotta conformemente all'Articolo 174 para. 3 della Legge del 17 dicembre 2010. La "taxe d'abonnement" è pagabile trimestralmente sul patrimonio netto della Società calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce. L'importo della taxe d'abonnement per il rispettivo Comparto o le classi di azioni è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. È prevista un'esenzione dalla "taxe d'abonnement", tra l'altro, se il patrimonio del Comparto è investito in altri Fondi d'investimento lussemburghesi a loro volta soggetti alla "taxe d'abonnement".

I redditi percepiti dal Comparto (in particolare gli interessi e i dividendi) possono essere soggetti a ritenuta alla fonte o a tassazione sull'imponibile nei paesi in cui il patrimonio del Comparto è investito. Nel paese di origine, il Fondo può altresì essere soggetto a tassazione sulle plusvalenze di capitale realizzate o meno. Né il Depositario né la Società di gestione sono tenuti a raccogliere i certificati fiscali.

Si consiglia alle persone interessate e agli azionisti di informarsi sulle leggi e sui regolamenti che regolano la tassazione del patrimonio della Società, la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso, il rimborso o il trasferimento di azioni, e di avvalersi della consulenza di soggetti terzi, in particolare di un consulente fiscale.

Tassazione dei redditi derivanti da azioni della Società di investimento in capo all'azionista

Gli azionisti che non hanno, o non hanno avuto in passato residenza fiscale nel Granducato di Lussemburgo, ovvero che non esercitano alcuna attività economica né possiedono alcuna rappresentanza permanente in detto paese, non sono soggetti all'imposta sui ricavi lussemburghese in relazione ai redditi o alle plusvalenze da cessione derivanti dalle azioni del Fondo.

Le persone fisiche fiscalmente residenti nel Granducato di Lussemburgo sono soggette all'imposta progressiva sul reddito lussemburghese.

Le società aventi residenza fiscale nel Granducato di Lussemburgo sono soggette all'imposta sulle società, inclusi i redditi derivati dalle quote del Fondo.

Si consiglia alle persone interessate e agli azionisti di informarsi sulle leggi e sui regolamenti che regolano la tassazione del patrimonio della Società, la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso, il rimborso o il trasferimento di azioni, e di avvalersi della consulenza di soggetti terzi, in particolare di un consulente fiscale.

Pubblicazione del Valore patrimoniale netto per azione e del prezzo di emissione e di rimborso

Il Valore patrimoniale netto per azione, il prezzo di emissione e di rimborso di volta in volta vigenti ed eventuali altre informazioni per gli azionisti possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede della Società di gestione, del Depositario, presso gli Istituti specifici nazionali e l'eventuale Agente di distribuzione. I prezzi di emissione e di rimborso sono altresì pubblicati dalla Società di gestione sul suo sito Internet in ogni giorno di contrattazione di borsa (www.ethenea.com).

Informazioni agli azionisti

Le informazioni, e in particolare le comunicazioni agli azionisti, sono pubblicate dalla Società di gestione sul suo sito Internet www.ethenea.com. Inoltre, nei casi previsti dalla legge per il Granducato di Lussemburgo, gli avvisi sono pubblicati anche su "RESA" e sul "Tageblatt" e, se necessario, su un altro quotidiano con sufficiente diffusione.

I documenti di seguito elencati sono gratuitamente a disposizione per consultazione durante i normali orari di apertura in Lussemburgo (escluso il sabato) presso la sede della Società di gestione:

- statuto della Società di investimento;
- statuto della Società di gestione;
- contratto di gestione;
- contratto di gestione del Fondo;
- contratto di Depositario;
- contratto relativo all'assunzione delle funzioni di Amministrazione centrale, Agente per il registro e il trasferimento e contratto dell'Istituto specifico nazionale.

Il Prospetto informativo in vigore, il Foglio contenente le informazioni di base unitamente alla relazione annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente in forma cartacea presso la sede della Società di gestione, del Depositario, presso l'eventuale Agente di distribuzione e gli Istituti specifici nazionali/Agenti per le informazioni.

Le informazioni sui principi e le strategie utilizzati dalla Società di gestione per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori patrimoniali detenuti nel Fondo sono disponibili gratuitamente per gli azionisti sul sito Internet www.ethenea.com.

Nell'attuare le decisioni relative all'acquisto o alla vendita di valori patrimoniali per conto di un Comparto, la Società di gestione agisce nel migliore interesse degli investitori. Per maggiori informazioni sui principi stabiliti dalla Società di gestione a tal riguardo, è possibile consultare gratuitamente il sito Internet www.ethenea.com.

Qualora si rilevi la perdita di uno strumento finanziario custodito, la Società di gestione informerà immediatamente l'azionista su un supporto dati permanente. Per maggiori informazioni fare riferimento all'articolo 37 n. 12 dello Statuto.

Gli azionisti possono rivolgere domande, commenti e reclami per iscritto e in formato elettronico alla Società di gestione. Le informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com.

Le informazioni sui contributi che la Società di gestione riceve da o paga a terzi possono essere ottenute gratuitamente in qualsiasi momento su richiesta presso la Società di investimento o la Società di gestione.

Le informazioni sulla gestione dei rischi di sostenibilità e le strategie definite a tal fine sono disponibili sul sito web della Società di gestione www.ethenea.com.

Il Gestore del fondo tiene conto dei principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Quando per un Comparto si tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, le informazioni pertinenti sono comunicate nel rispettivo Allegato. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Gestore del Fondo www.ethenea.com.

La Società di gestione ha stabilito e attuato una politica e una prassi retributiva conformi alle disposizioni di legge, e in particolare ai criteri esposti in articolo 111ter della Legge del 17 dicembre 2010. Tale politica e prassi sono compatibili con la procedura di gestione del rischio fissata dalla Società di gestione, la promuovono e non incoraggiano l'assunzione di rischi non conformi al profilo di rischio e al regolamento di gestione o allo Statuto dei Fondi gestiti dalla Società stessa, né impediscono peraltro a quest'ultima di agire nel miglior interesse dei Fondi in base ai propri obblighi.

La politica e la prassi retributiva comprendono componenti fisse e variabili degli stipendi e prestazioni previdenziali volontarie.

La politica e la prassi in questione si applicano alle categorie di personale, inclusi i dirigenti, i soggetti che si assumono dei rischi, i collaboratori che svolgono funzioni di controllo e quelli che in base alla loro retribuzione complessiva rientrano nello stesso scaglione di reddito dei dirigenti e dei soggetti che si assumono dei rischi, le cui attività influiscono in maniera considerevole sul profilo di rischio della Società di gestione o dei Fondi da essa gestiti.

La politica retributiva della Società di gestione è compatibile con una gestione del rischio solida ed efficace, ed è conforme alla strategia commerciale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi della Società di gestione e degli OICVM da essa gestiti e dei relativi investitori nonché agli eventuali rischi di sostenibilità. Il rispetto dei criteri retributivi e l'effettiva applicazione degli stessi vengono verificati a cadenza annuale. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono equilibrate fra loro, ossia la quota della componente retributiva fissa sulla retribuzione complessiva è sufficientemente elevata, rispetto alla quota della componente variabile, da consentire una piena flessibilità, compresa la possibilità di rinunciare al pagamento di una componente variabile. La commissione legata al rendimento viene assegnata in funzione della qualifica e delle capacità del

collaboratore, nonché delle sue responsabilità e del suo contributo alla creazione di valore della posizione per la Società di gestione. Ove applicabile, la valutazione delle prestazioni viene effettuata su base pluriennale, al fine di garantire che tale valutazione si fondi sulle prestazioni di lunga durata dell'OICVM e sui rischi d'investimento della stessa, e che il pagamento effettivo delle componenti retributive basate sul rendimento sia dilazionato nello stesso lasso di tempo. La normativa in materia di previdenza sociale è in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della Società di gestione e degli OICVM da essa gestiti.

I dettagli inerenti all'attuale politica retributiva, compresa una descrizione delle modalità di calcolo della retribuzione e degli altri contributi, nonché l'identità delle persone responsabili della ripartizione della retribuzione e degli altri contributi, inclusa la composizione del comitato per le retribuzioni se esistente, possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com. Su richiesta gli azionisti possono ottenere le suddette informazioni anche in versione cartacea.

Informazioni per gli azionisti con riferimento agli Stati Uniti d'America

Le azioni del Comparto della Società di investimento non sono state, non sono e non saranno autorizzate o registrate ai sensi della legge statunitense sui valori mobiliari del 1933 nella versione di volta in volta vigente (U.S. Securities Act of 1933) (la "Legge sui valori mobiliari") o ai sensi delle normative in materia di borsa dei singoli Stati federali statunitensi, degli enti locali degli Stati Uniti d'America, dei territori posseduti dagli Stati Uniti d'America o soggetti alla loro sovranità o giurisdizione, incluso il Commonwealth di Porto Rico (gli "Stati Uniti") né sono state, sono o saranno trasferite, offerte o vendute, direttamente o indirettamente, a o a favore di Soggetti statunitensi. La Società di investimento non è e non sarà autorizzata né registrata ai sensi della Legge statunitense sui Fondi comuni di investimento del 1940 nella versione di volta in volta vigente (Investment Company Act of 1940) (la "Legge sui Fondi comuni di investimento") né ai sensi delle normative dei singoli Stati federali degli Stati Uniti, e gli azionisti non hanno alcun diritto al vantaggio della registrazione ai sensi della Legge sui Fondi comuni di investimento.

Oltre a soddisfare gli altri eventuali requisiti previsti nel Prospetto informativo, nello Statuto oppure nel certificato di sottoscrizione, gli azionisti non potranno essere: (a) "Soggetti statunitensi" come definiti nella Regulation S della Legge sui valori mobiliari; (b) "Soggetti statunitensi specifici" come definiti nel *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"); (c) "Soggetti non statunitensi" ai sensi del Commodity Exchange Act, e (d) "Soggetti statunitensi" ai sensi della legge sulla tassazione dei redditi statunitense (*Internal Revenue Code*) del 1986 nella versione di volta in volta vigente (il "Code") e delle disposizioni di attuazione emesse dal ministero del Tesoro degli Stati Uniti in conformità al Code (*Treasury Regulations*). Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi alla Società di gestione. Le persone che intendono acquistare azioni devono dichiarare per iscritto di soddisfare i requisiti di cui al comma precedente.

Il FATCA è una legge adottata negli Stati Uniti nell'ambito dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act del marzo 2010. Il FATCA prevede l'obbligo per gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti d'America ("istituti finanziari esteri" o "FFIs") di trasmettere ogni anno informazioni riguardo ai conti finanziari (financial accounts) detenuti direttamente o indirettamente da Specified US-Persons alle autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service o IRS). Gli FFI che non si sono conformati a tale obbligo applicano una ritenuta alla fonte del 30% su determinati redditi statunitensi.

In data 28 marzo 2014 il Granducato di Lussemburgo ha stipulato un accordo interstatale ("IGA"), secondo il Modello 1, con gli Stati Uniti d'America, con il relativo memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding).

La Società di gestione e il Fondo osservano le direttive della normativa FATCA.

Le classi di azioni del Fondo possono

- (i) essere sottoscritte dagli azionisti tramite un intermediario indipendente conforme al FATCA (*Nominee*) o

(ii) essere sottoscritte dagli azionisti direttamente o indirettamente tramite un agente di distribuzione (che agisce unicamente in qualità di intermediario e non di Nominee), fatta eccezione per:

> Le Specified US-Persons

Questo gruppo di azionisti comprende i Soggetti statunitensi ritenuti dal governo degli Stati Uniti a rischio per quanto riguarda l'evasione fiscale. Tale definizione esclude, tra gli altri, le società non quotate in borsa, le organizzazioni esenti da imposta, i Real Estate Investment Trusts (REIT), i trust, i commissionari di borsa statunitensi o soggetti analoghi.

> Passive non-financial foreign entities (o passive NFFE), consistenti quote patrimoniali dei quali sono detenute da Soggetti statunitensi

Questo gruppo comprende in generale gli NFFE (i) che non si qualificano come NFFE attivi, o (ii) non sono società di persone o trust esteri che applicano la ritenuta alla fonte ai sensi delle pertinenti disposizioni di attuazione del ministero del Tesoro degli Stati Uniti (Treasury Regulations).

> Non-participating Financial Institutions

Gli Stati Uniti d'America assegnano tale status di non conformità agli istituti finanziari che non adempiono a determinate condizioni per violazione delle disposizioni dell'IGA del paese interessato entro 18 mesi dalla prima comunicazione.

Qualora sia obbligato, a causa della non conformità al FATCA di un azionista, a pagare un'imposta alla fonte o a fornire relazioni, o a subire qualsivoglia altro danno, il Fondo si riserva il diritto, tra l'altro, di richiedere a tale azionista il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi domanda riguardo al FATCA o allo status del Fondo rispetto al FATCA, si consiglia agli azionisti, esistenti e potenziali, di rivolgersi al proprio consulente finanziario, fiscale e/o legale.

Avvertenze per gli azionisti inerenti allo scambio automatico di informazioni

Con la direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e lo standard comune di comunicazione elaborato dall'OCSE per assicurare un corretto scambio automatico di informazioni a livello internazionale sui conti finanziari, tale scambio di informazioni viene attuato in conformità agli accordi interstatali e alla normativa lussemburghese (Legge sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale sui conti finanziari del 18 dicembre 2015). In Lussemburgo lo scambio automatico di informazioni è stato applicato per la prima volta in relazione all'anno fiscale 2016.

Inoltre, gli istituti finanziari soggetti a obbligo di notifica comunicano a cadenza annuale i dati dei sottoscrittori e i registri da notificare obbligatoriamente alle autorità fiscali lussemburghesi ("Administration des Contributions Directes" del Lussemburgo), le quali a loro volta inoltrano tali informazioni alle corrispondenti autorità dei paesi nei quali i sottoscrittori interessati sono fiscalmente residenti.

La comunicazione riguarda nello specifico le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo, codice fiscale, Stato di residenza e luogo e data di nascita della persona soggetta a obbligo di notifica,
- numero di iscrizione nel registro,
- saldo o valore riportati nel registro,
- redditi da capitale accreditati, inclusi i proventi delle liquidazioni.

Le informazioni soggette a obbligo di notifica relative a un determinato anno fiscale, che devono essere inoltrate entro il 30 giugno dell'anno successivo alle autorità fiscali lussemburghesi, vengono scambiate entro il 30 settembre dello stesso anno tra le autorità finanziarie interessate. Il primo scambio avverrà a settembre 2017 in riferimento ai dati dell'anno 2016.

Note per gli azionisti relative agli obblighi di notifica in ambito fiscale (DAC – 6)

Ai sensi della sesta direttiva UE (UE) 2018/822 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2018 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica - "DAC-6", i cosiddetti intermediari e in via sussidiaria, in determinate circostanze, anche i contribuenti sono fundamentalmente soggetti a comunicare alle proprie autorità fiscali nazionali determinati meccanismi transfrontalieri che presentano almeno uno dei cosiddetti elementi distintivi. Gli elementi distintivi descrivono le indicazioni fiscali di un meccanismo transfrontaliero che rendono il meccanismo soggetto all'obbligo di notifica. Gli stati membri dell'UE si scambieranno reciprocamente le informazioni notificate.

Il DAC-6 doveva essere implementato nel diritto nazionale dagli stati membri dell'UE entro il 31 dicembre 2019, e precisamente ha trovato la sua prima applicazione a partire dal 1° gennaio 2021. Tutti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica i quali siano stati implementati dall'entrata in vigore del DAC-6 il 25 giugno 2018 vanno notificati in maniera retroattiva.

La Società di gestione si propone di adempiere a un obbligo di notifica eventualmente in essere con riferimento al Fondo o ai suoi investimenti diretti o indiretti. Questo obbligo di notifica può includere informazioni circa la composizione fiscale e gli azionisti con riferimento alla loro identità, in particolare nome, residenza e il codice fiscale degli azionisti. Gli azionisti possono adempiere anche immediatamente, autonomamente, a tale obbligo di notifica. Laddove gli azionisti desiderino ricevere una consulenza in merito a questa tematica, si consiglia di rivolgersi a un consulente legale o fiscale.

Contrasto al riciclaggio di denaro

In conformità alle norme internazionali e alle leggi e ai regolamenti del Lussemburgo, tra cui a mero titolo esemplificativo la legge del 12 novembre 2004 sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il regolamento del Granducato del 1° febbraio 2010, il regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 e le circolari CSSF 13/556, CSSF 15/609 e CSSF 17/650, CSSF 17/661 sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché tutte le relative modifiche e norme conseguenti, tutti i soggetti obbligati sono tenuti a impedire un uso improprio degli organismi di investimento collettivo per scopi di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo. Il Fondo, la Società di gestione o un soggetto da essa incaricato può richiedere a colui che presenta la domanda qualunque documento che ritiene necessario per accertare la sua identità. Inoltre, il Fondo o la Società di gestione (o un suo incaricato) può richiedere tutte le altre informazioni di cui ha necessità per ottemperare alle disposizioni legali e normative applicabili, tra cui a mero titolo esemplificativo la legge CRS e la legge FATCA.

Qualora il richiedente non presenti i documenti richiesti, o li presenti in ritardo o in forma incompleta, la domanda di sottoscrizione verrà respinta. In caso di rimborso, una documentazione incompleta può comportare un ritardo nel pagamento del prezzo di rimborso. Se il richiedente non ha presentato i documenti, o li ha presentati in ritardo o in forma incompleta, la Società di gestione non risponde del ritardo nel disbrigo o dell'annullamento di una transazione.

Il Fondo o la Società di gestione (o un suo incaricato) ha facoltà di chiedere di volta in volta all'azionista, in conformità alle leggi applicabili e alle disposizioni che regolano il suo obbligo di vigilanza continua e controllo sui clienti, di presentare documenti aggiuntivi o aggiornati sulla propria identità. Qualora tali documenti non vengano prodotti tempestivamente, la Società di gestione è tenuta ed è autorizzata a bloccare le quote del Fondo degli azionisti interessati.

Per attuare l'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cosiddetta 4ª direttiva UE sul riciclaggio di denaro, è stata approvata la legge del 13 gennaio 2019 sull'istituzione di un registro dei beneficiari effettivi. A tal fine le persone giuridiche registrate sono tenute a comunicare i loro beneficiari effettivi al registro istituito a tale scopo.

In Lussemburgo, le società d'investimento e i fondi d'investimento sono tra le entità designate dalla legge come "entità registrate".

Beneficiario effettivo ai sensi della legge del 12 novembre 2004 è, ad esempio, regolarmente qualsiasi persona fisica che detiene o comunque controlla più del 25% delle azioni o delle quote in una persona giuridica.

A seconda della situazione specifica, ciò potrebbe comportare l'obbligo di comunicare i nomi e gli altri dati personali degli investitori finali della Società di investimento o del Fondo d'investimento al registro dei beneficiari effettivi. I seguenti dati del beneficiario effettivo possono essere consultati gratuitamente da chiunque sul sito web dei "Registri delle imprese del Lussemburgo" a partire dal 1° settembre 2019: cognome, nome/i, nazionalità, data e luogo di nascita, paese di residenza e natura ed entità dell'interesse economico. Solo in circostanze eccezionali è possibile limitare l'ispezione pubblica dopo un esame individuale di ogni singolo caso, per il quale è richiesto il pagamento di una tassa.

Protezione dei dati

I dati personali sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e alla legislazione lussemburghese in materia di protezione dei dati applicabile (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la legge modificata del 2 agosto 2002 sulla protezione dei dati personali nell'elaborazione degli stessi).

I dati personali messi a disposizione nel contesto di un investimento nel Fondo possono essere quindi registrati su un computer ed elaborati dalla Società di gestione per conto del Fondo e del Depositario, che rimangono responsabili del trattamento.

I dati personali vengono trattati allo scopo di elaborare le richieste di sottoscrizione e rimborso, per la tenuta del registro delle quote e allo scopo di assolvere i compiti dei suddetti soggetti o conformarsi alle leggi o disposizioni applicabili, in Lussemburgo e in altri ordinamenti, tra cui a mero titolo esemplificativo il diritto societario applicabile, le leggi e disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le norme fiscali, quali ad es. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) o leggi o disposizioni analoghe (ad es. a livello OCSE).

I dati personali saranno resi accessibili a terzi unicamente se necessario alla luce di motivati interessi aziendali o per l'esercizio o l'opposizione di diritti in sede giudiziaria oppure se leggi o disposizioni impongono il loro trasferimento. È possibile la comunicazione a terzi quali ad es. autorità governative o di vigilanza, ivi comprese le autorità fiscali e i revisori dei conti in Lussemburgo e in altri ordinamenti.

Al di fuori dei casi citati, i dati personali non verranno trasmessi verso paesi esterni all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Sottoscrivendo e/o possedendo delle azioni, gli azionisti prestano il proprio consenso, quantomeno implicito, alle forme di trattamento dei propri dati personali indicate sopra, in particolare alla comunicazione di tali dati ai soggetti indicati sopra e al loro trattamento da parte di tali soggetti, ivi comprese imprese collegate in paesi esterni all'Unione europea che potrebbero non offrire lo stesso livello di tutela garantito dalla normativa lussemburghese in materia di protezione dei dati.

Gli azionisti riconoscono e accettano che la mancata comunicazione dei dati personali richiesti dalla Società di gestione nell'ambito del rapporto che intrattengono con il Fondo può impedire loro di mantenere la propria partecipazione nel Fondo e portare a una corrispondente segnalazione alle autorità lussemburghesi competenti da parte della Società di gestione.

Gli azionisti riconoscono e accettano che la Società di gestione comunicherà alle autorità fiscali lussemburghesi tutte le informazioni rilevanti connesse al loro investimento nel Fondo, la quale condividerà tali informazioni in modo automatizzato con le autorità competenti dei paesi interessati o di altri ordinamenti in conformità alla legge CRS o alla legislazione europea o lussemburghese in materia.

Se i dati personali messi a disposizione in relazione a un investimento nel Fondo comprendono dati personali di rappresentanti (o loro sostituti), persone con poteri di firma o aventi economicamente diritto dell'azionista, si presumerà che l'azionista abbia ottenuto l'approvazione delle persone interessate al trattamento dei loro dati nelle modalità indicate in precedenza e in particolare alla comunicazione dei loro dati ai soggetti suindicati, e al trattamento dei loro dati da parte loro, ivi compresi soggetti in paesi esterni all'Unione europea che potrebbero non offrire lo stesso livello di tutela garantito dal diritto lussemburghese in materia di protezione dei dati.

In conformità al diritto applicabile in materia di protezione dei dati, gli azionisti possono richiedere l'accesso ai propri dati personali, la loro correzione o cancellazione. Tali richieste devono essere presentate per iscritto alla Società di gestione. Si presume che l'azionista abbia informato di tali diritti i rappresentanti (o loro sostituti), le persone con poteri di firma e gli aventi economicamente diritto di cui saranno trattati i dati personali.

Benché i soggetti indicati sopra abbiano adottato opportune misure tese a garantire la riservatezza dei dati personali, poiché essi sono trasmessi in forma elettronica e messi a disposizione fuori dal Lussemburgo, fintanto che i dati personali si trovano all'estero non può essere garantito lo stesso livello di riservatezza e protezione offerto dalle norme sulla protezione dei dati attualmente applicabili in Lussemburgo. I dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario a realizzare la finalità del loro trattamento, fatti salvi sempre i termini minimi di conservazione prescritti dalla legge.

Allegato 1.A
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS

Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto HESPER FUND - Global Solutions (“Comparto” o “prodotto finanziario”) è quello di conseguire un adeguato incremento di valore nella valuta del comparto o nella valuta della classe di azioni. Il comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio viene determinata dal Gestore del Fondo in base ai criteri definiti negli obiettivi / nella politica di investimento, verificati periodicamente e adeguati all’occorrenza. Il Comparto non è gestito utilizzando un indice come base di riferimento.

In conformità alla strategia della Società di gestione, il gestore del Fondo terrà conto per questo Comparto dei rischi.

In questo Fondo trova applicazione l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 (tassonomia UE) si sottolinea quanto segue:

Informazioni più dettagliate relative alla realizzazione di caratteristiche ambientali e/o sociali ed eventuali obiettivi sostenibili dell’investimento del Gestore del Fondo conformemente all’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 e Articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia UE) per questo Comparto sono disponibili nell’Allegato 1.B del Prospetto informativo.

La performance di ciascuna classe di azioni del Comparto può essere visionata sulla pagina Internet della Società di gestione.

In linea generale, le performance passate non vanno interpretate come garanzia di crescita di valore future. Non è possibile garantire che l’obiettivo di investimento verrà effettivamente raggiunto.

Politica d'investimento

In ottemperanza all'articolo 4 dello Statuto, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

In linea di principio, il Comparto ha la possibilità, a seconda della situazione del mercato e della valutazione della Società di gestione o del Gestore del Fondo incaricato, di investire in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni equity linked, obbligazioni cum warrant, obbligazioni convertibili), Fondi target e depositi vincolati. Per certificati si intendono i certificati su sottostanti ammessi per legge, ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di Fondi di investimento, indici finanziari e valutari, nonché certificati Delta-1 su merci, metalli preziosi e relativi indici, purché non si tratti di indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli orientamenti 2014/937 dell'ESMA. Gli investimenti nei suddetti Certificati Delta-1 non possono superare il 20% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto è un fondo multi-asset a lungo/breve termine. Il Comparto investirà principalmente nelle valute EUR, USD, JPY, CHF, GBP e NOK. Sono possibili anche investimenti in altre valute, comprese le valute dei mercati emergenti.

Il Comparto ha facoltà di acquistare asset in valuta estera, assumendo quindi un'esposizione valutaria.

In generale gli investimenti in attività liquide sono limitati al 20% del patrimonio netto del Comparto, qualora ritenuto appropriato in base a condizioni sfavorevoli eccezionali del mercato, nell’ambito dei limiti consentiti per legge il patrimonio netto del Comparto può anche essere detenuto (nel breve termine) in attività liquide discostandosi pertanto per un breve periodo da questi limiti di investimento. Inoltre se giudicato appropriato in

base a condizioni sfavorevoli eccezionali del mercato, il patrimonio netto del Comparto può in funzione della stima della posizione di mercato (nel breve termine), discostarsi dagli obiettivi di investimento (compresi i riferimenti) o dai limiti minimi specificati nella politica d'investimento, a condizione che questi vengano complessivamente rispettati.

È possibile acquistare quote di OICVM od OIC diversi ("Fondi target") anche oltre il 10% del patrimonio del Comparto; il Comparto non è dunque compatibile con Fondi target.

Gli investimenti in titoli in sofferenza, CoCo bond e titoli garantiti da attività sono consentiti fino ad un massimo del 10% del patrimonio del Comparto. A causa dell'impiego di strumenti finanziari possono emergere rischi aumentati, descritti insieme alle modalità di funzionamento e ad altri rischi nel capitolo "Informazioni sul rischio" del prospetto informativo.

È previsto l'utilizzo di strumenti finanziari derivati ("Derivati") ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di investimento, sia per finalità di investimento che di copertura. Oltre ai diritti di opzione, sono consentiti tra l'altro swap e contratti a termine su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, tassi di cambio, valute e Fondi di investimento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera e), della legge del 17 dicembre 2010. Tali derivati possono essere utilizzati solo nei limiti dell'articolo 4 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sulle tecniche e sugli strumenti, si rimanda al capitolo "Informazioni a proposito di tecniche e strumenti" del Prospetto informativo.

La Società di gestione non prevede di stipulare per questo Comparto contratti di total return swap o altri derivati con le stesse caratteristiche. Non sono previste operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365.

La totalità degli investimenti di cui all'articolo 4 n. 3 dello Statuto è limitata complessivamente al 10% del patrimonio netto del Comparto.

Profilo di rischio del Comparto

Profilo di rischio – Speculativo

Il Comparto è rivolto agli azionisti speculativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Comparto, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono molto elevati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Procedure di gestione del rischio

Approccio del valore a rischio assoluto:

Per il controllo e la misurazione del rischio complessivo legato alle posizioni di investimento dell'OICVM si utilizza l'approccio del VaR assoluto.

Grado di effetto leva previsto

Per leva finanziaria si intende qualsiasi metodo che consenta di aumentare il grado di investimento di un Comparto. Questo effetto può essere ottenuto in particolare acquistando derivati. Per ulteriori informazioni sui derivati si rimanda al capitolo "Informazioni sui derivati e su altre tecniche e strumenti" del Prospetto informativo. Per determinare il livello di effetto leva previsto si utilizza il metodo del lavoro nominale. Con questo metodo vengono considerati unicamente i derivati, determinando la somma dei valori nominali assoluti di tutti i derivati. In questa procedura non è consentito compensare tra loro le singole operazioni su derivati o le singole

posizioni su titoli. Il grado di effetto leva atteso non fa distinzione tra le diverse finalità di utilizzo dei derivati. Anche i derivati impiegati per scopi di copertura fanno aumentare l'effetto leva. L'indicazione della leva finanziaria prevista non consente di trarre alcuna conclusione in merito all'effettivo contenuto di rischio del Comparto.

Il grado di leva previsto è stato stimato fino al 500% del volume del Comparto. L'impiego di strumenti derivati è previsto per il conseguimento degli obiettivi d'investimento su menzionati nonché a scopi di investimento e copertura. L'impiego di derivati può variare notevolmente in funzione della valutazione della situazione di mercato.

Si fa presente che, nel rispetto dei limiti di legge, è possibile un maggiore effetto leva.

Il Fondo in sintesi

Classe di azioni:	A-12 EUR	A-12 CHF	A-12 USD
ISIN:	LU1931795501	LU1931796905	LU1931798604
Periodo di sottoscrizione iniziale:	6 giugno 2019 - 13 giugno 2019		
Primo valore dell'azione: (più commissione di emissione)	EUR 100,00	CHF 100,00	USD 100,00
Pagamento del prezzo di prima emissione:	17 giugno 2019		
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso	Entro 2 giorni lavorativi bancari		
Valuta della classe di azioni:	EUR	CHF	USD
Valuta del Comparto:	EUR		
Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.		
Chiusura dell'esercizio finanziario del Comparto:	31 dicembre		
Prima chiusura:	31 dicembre 2019		
Prima relazione semestrale (non certificata):	30 giugno 2020		
Prima relazione annuale (certificata):	31 dicembre 2019		
Tipo di certificazione:	Azioni al portatore; azioni nominative		
Taglio:	Le azioni al portatore e le azioni nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali.		
Orario limite (orario entro il quale devono pervenire le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione):	14:00		

Investimento minimo prima sottoscrizione:	nessuna		
Sottoscrizione minima successiva:	nessuna		
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo	0,05% annuo
Remunerazione del Gestore del Fondo:	fino allo 1,20% annuo	fino allo 1,20% annuo	fino allo 1,20% annuo
Destinazione degli utili	distribuzione	distribuzione	distribuzione

Classe di azioni:	T-12 EUR	T-10 EUR	T-12 CHF
ISIN:	LU2275633894	LU1931800350	LU1931801754
Periodo di sottoscrizione iniziale:	1° gennaio 2021 – 15 gennaio 2021	6 giugno 2019 - 13 giugno 2019	
Primo valore dell'azione: (più commissione di emissione)	EUR 100,00	EUR 100,00	CHF 100,00
Pagamento del prezzo di prima emissione:	19 gennaio 2021	17 giugno 2019	
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso	Entro 2 giorni lavorativi bancari		
Valuta della classe di azioni:	EUR	CHF	
Valuta del Comparto:	EUR		
Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.		
Chiusura dell'esercizio finanziario del Comparto: Prima chiusura:	31 dicembre 31 dicembre 2019		
Prima relazione semestrale (non certificata): Prima relazione annuale (certificata):	30 giugno 2020 31 dicembre 2019		
Tipo di certificazione:	Azioni al portatore; azioni nominative		
Taglio:	Le azioni al portatore e le azioni nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali.		
Orario limite (orario entro il quale devono pervenire le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione):	14:00		
Investimento minimo prima	nessuna		

sottoscrizione:			
Sottoscrizione minima successiva:	nessuna		
Taxe d'abonnement	0,05% annuo		
Remunerazione del Gestore del Fondo:	fino all'1,20% annuo	fino allo 1,00% annuo	fino allo 1,20% annuo
Destinazione degli utili	capitalizzazione	capitalizzazione	capitalizzazione

Classe di azioni:	A-6 EUR	A-6 CHF	A-6 USD
ISIN:	LU1931802216	LU1931803297	LU1931804691
Periodo di sottoscrizione iniziale:	6 giugno 2019 - 13 giugno 2019		
Primo valore dell'azione: (più commissione di emissione)	EUR 100,00	CHF 100,00	USD 100,00
Pagamento del prezzo di prima emissione:	17 giugno 2019		
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso	Entro 2 giorni lavorativi bancari		
Valuta della classe di azioni:	EUR	CHF	USD
Valuta del Comparto:	EUR		
Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.		
Chiusura dell'esercizio finanziario del Comparto: Prima chiusura:	31 dicembre 31 dicembre 2019		
Prima relazione semestrale (non certificata): Prima relazione annuale (certificata):	30 giugno 2020 31 dicembre 2019		
Tipo di certificazione:	Azioni al portatore; azioni nominative		
Taglio:	Le azioni al portatore e le azioni nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali.		
Orario limite (orario entro il quale devono pervenire le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione):	14:00		
Investimento minimo prima	EUR 100000		

sottoscrizione*:			
Sottoscrizione minima successiva:	nessuna		
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo	0,05% annuo
Remunerazione del Gestore del Fondo:	fino allo 0,60% annuo	fino allo 0,60% annuo	fino allo 0,60% annuo
Destinazione degli utili	distribuzione	distribuzione	distribuzione

Classe di azioni:	T-6 EUR	T-6 CHF	T-6 USD
ISIN:	LU1931806399	LU1931808338	LU1931810235
Periodo di sottoscrizione iniziale:	6 giugno 2019 - 13 giugno 2019		
Primo valore dell'azione: (più commissione di emissione)	EUR 100,00	CHF 100,00	USD 100,00
Pagamento del prezzo di prima emissione:	17 giugno 2019		
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso	Entro 2 giorni lavorativi bancari		
Valuta della classe di azioni:	EUR	CHF	USD
Valuta del Comparto:	EUR		
Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.		
Chiusura dell'esercizio finanziario del Comparto: Prima chiusura:	31 dicembre 31 dicembre 2019		
Prima relazione semestrale (non certificata): Prima relazione annuale (certificata):	30 giugno 2020 31 dicembre 2019		
Tipo di certificazione:	Azioni al portatore; azioni nominative		
Taglio:	Le azioni al portatore e le azioni nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali.		
Orario limite (orario entro il quale devono pervenire le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione):	14:00		
Investimento minimo prima	EUR 100000		

sottoscrizione*:			
Sottoscrizione minima successiva:	nessuna		
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo	0,05% annuo
Remunerazione del Gestore del Fondo:	fino allo 0,60% annuo	fino allo 0,60% annuo	fino allo 0,60% annuo
Destinazione degli utili	capitalizzazione	capitalizzazione	capitalizzazione

* La Società di gestione è autorizzata ad accettare importi inferiori a sua discrezione.

Costi

Costi che vengono prelevati dal patrimonio del Comparto:

Commissione di gestione

A titolo di remunerazione per l'attività di gestione del Fondo, la Società di gestione riceve una commissione pari a un massimo dello 0,15% annuo del patrimonio netto del Comparto stesso.

Dalla commissione saranno prelevate le prestazioni della società di gestione e dell'Amministrazione centrale nonché la commissione del Depositario.

Queste commissioni vengono calcolate in proporzione mensile e pagate in via posticipata in base al patrimonio netto del Comparto nella media mensile.

Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Commissione per il Gestore del Fondo

Per la gestione del Fondo, il Gestore del Fondo percepisce una commissione fino all'1,00% annuo del patrimonio netto del Comparto per la classe di azioni T-10 EUR e una commissione massima dell'1,20% annuo del patrimonio netto del Comparto per le classi di azioni A-12 EUR, A-12 CHF e A-12 USD, T-12 EUR e T-12 CHF e una commissione fino allo 0,60% annuo del patrimonio netto del Comparto per le classi di azioni A-6 EUR, A-6 CHF e A-6 USD, T-6 EUR, T-6 CHF e T-6 USD, calcolata in proporzione mensile sulla base della media del patrimonio netto del Comparto nel corso di un mese e pagata mensilmente in via posticipata. Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Performance Fee

Inoltre, il Consulente finanziario/Gestore dei Fondi/Società di Gestione percepisce una commissione di performance ("Performance fee") fino al 10% della differenza tra la quotazione delle azioni e la performance minima definita (hurdle rate), a condizione che il valore dell'azione alla fine dell'esercizio sia superiore al valore dell'azione più elevato alla fine degli esercizi precedenti o superiore al valore dell'azione iniziale alla fine del primo esercizio (criterio "high watermark").

La performance minima definita (hurdle rate) ammonta all'1% annuo, ripartito linearmente in ogni giorno di calcolo per i rispettivi giorni trascorsi nel periodo di calcolo.

Criterio "high watermark": quando il Fondo viene lanciato, l'high watermark corrisponde al valore iniziale delle azioni. Se il valore dell'azione dell'ultimo Giorno di valutazione di un esercizio successivo è superiore all'high watermark precedente, l'high watermark viene fissato al valore dell'azione calcolato l'ultimo Giorno di valutazione di quell'esercizio. In tutti gli altri casi l'high watermark rimane invariato. Il periodo di riferimento dell'High Watermark si estende per l'intera durata delle rispettive classi di quote del Fondo.

Valore quota: Valore di inventario netto per quota, ossia valore di inventario lordo per quota meno tutti i costi di partecipazione come retribuzione della gestione, del depositario, eventuale Performance Fee e altri costi che vengono addebitati alla classe della quota. Questo valore della quota corrisponde al prezzo pubblicato della quota.

La performance delle azioni ("Performance del valore dell'azione") è calcolata in ogni Giorno di valutazione confrontando il valore corrente dell'azione con il valore dell'azione più elevato alla fine degli esercizi precedenti (high watermark). Se nel Fondo esistono diverse classi di quote, ai fini del calcolo si utilizzerà il valore della quota della classe corrispondente.

Per determinare l'andamento del valore dell'azione, si tiene conto di tutte le distribuzioni eventualmente effettuate nel frattempo, che vengono quindi sommate al valore dell'azione corrente al netto delle distribuzioni.

La performance fee è calcolata giornalmente, a partire dall'inizio di ogni esercizio, sulla base del suddetto andamento delle azioni, del numero medio di azioni in circolazione durante l'esercizio e del valore dell'azione più elevato alla fine degli esercizi precedenti (high watermark).

Nei giorni di valutazione in cui la performance del valore dell'azione è superiore alla performance minima definita (hurdle rate) (outperformance) e allo stesso tempo il valore corrente dell'azione supera l'high watermark, l'importo totale maturato varia secondo il metodo sopra descritto. Nei giorni di valutazione in cui il rendimento del valore dell'azione è inferiore alla performance minima definita (hurdle rate) o il valore corrente dell'azione scende al di sotto dell'high watermark, l'importo totale cumulato viene stornato. Come base di calcolo vengono utilizzati i dati del Giorno di valutazione precedente (in chiusura d'esercizio, i dati dello stesso giorno).

L'importo calcolato l'ultimo Giorno di valutazione dell'esercizio può essere prelevato dal Fondo alla fine dell'esercizio, a condizione che sia dovuta una performance fee, a valere sulla classe di quote interessata.

Se la valutazione dell'azione in un esercizio finanziario è inferiore alla performance minima concordata (hurdle rate), la performance minima concordata non viene cumulata con la prestazione minima dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di un anno solare. Un'abbreviazione dell'esercizio finanziario, nel caso di fusione o risoluzione del Comparto, è possibile.

Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Calcolo esemplificativo al termine del periodo: Corresponsione Performance Fee

L'andamento del valore della quota riferito all'High Watermark (+4%) supera la Performance minima (+1%). Corresponsione Performance per EUR 4.500 (Outperformance +3%)

$$(((\text{Valore quota corrente (EUR 104)} - \text{High Watermark (EUR 100)}) / \text{High Watermark (EUR 100)}) - \text{Performance minima 1\%}) * \text{High Watermark (EUR 100)} * \text{quote mediamente circolanti (15.000)} * \text{tasso Performance Fee (10\%)} = \text{EUR 4.500}$$

Nei seguenti casi non viene corrisposta alcuna Performance Fee:

Il valore della quota supera l'High Watermark (-1%) e la Performance minima (+1%)

$$(((\text{Valore quota corrente (EUR 99)} - \text{High Watermark (EUR 100)}) / \text{High Watermark (EUR 100)}) - \text{Performance minima 1\%}) * \text{High Watermark (EUR 100)} * \text{quote mediamente circolanti (15.000)} * \text{tasso Performance Fee (10\%)} = \text{EUR 0,00 Performance Fee}$$

Il valore della quota supera l'High Watermark (0,5%) ma non la Performance minima (+1%)

$$(((\text{Valore quota corrente (EUR 100,50)} - \text{High Watermark (EUR 100)}) / \text{High Watermark (EUR 100)}) - \text{Performance minima 1\%}) * \text{High Watermark (EUR 100)} * \text{quote mediamente circolanti (15.000)} * \text{tasso Performance Fee (10\%)} = \text{EUR 0,00 Performance Fee}$$

La Performance Fee nelle classi di azioni che si discostano dalla valuta del Fondo (ad esempio la valuta del Fondo è EUR, mentre la valuta della classe è USD) viene calcolata al contrario in modo da rilevare l'andamento del valore della quota nella valuta della classe e in modo che sia possibile ottenere mediante le oscillazioni valutarie diversi importi di prelievo della Performance Fee tra una classe con la valuta del Fondo e una classe in valuta estera.

Commissione per l'Agente per il registro e il trasferimento

Per l'adempimento delle proprie funzioni sancite nel contratto di Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente per il registro e il trasferimento non riceve al momento alcun compenso.

Altri costi

Al patrimonio del Fondo possono essere anche addebitati i costi di cui all'articolo 35 dello Statuto.

Costi a carico degli azionisti:

Classe di azioni	A-12 EUR, A-12 CHF, A-12 USD, T-10 EUR, T-12 EUR, T-12 CHF	A-6 EUR, A-6 CHF, A-6 USD T-6 EUR, T-6 CHF, T-6 USD
Commissione di emissione:	fino al 3,00%	fino al 3,00%
Commissione di rimborso:	nessuna	nessuna
Commissione di conversione:	nessuna	nessuna

Nota relativa all'informativa sui costi

Se l'investitore viene consigliato da terzi relativamente all'acquisto di quote o se questi terzi fungono da intermediari per l'acquisto, è possibile che essi indichino all'investitore costi o quote di costo non congruenti con le indicazioni di costo contenute nel presente Prospetto e nel Foglio contenente le informazioni di base. Ciò può essere dovuto, in particolare, al fatto che il terzo tiene conto anche dei costi connessi alla propria attività (ad esempio, intermediazione, consulenza o gestione del deposito). Inoltre, il terzo può anche tenere conto di costi una tantum, come le maggiorazioni di emissione, e in genere utilizza metodi di calcolo o stime diverse per i costi sostenuti a livello di comparto, che includono in particolare i relativi costi di transazione.

Possono verificarsi divergenze nell'informativa sui costi sia nel caso di informazioni precedenti alla stipula del contratto, sia nel caso di informazioni periodiche sui costi dell'investimento del comparto esistente nell'ambito di una relazione a lungo termine con il cliente. **Destinazione degli utili**

Gli utili delle classi di azioni A-12 EUR, A-12 CHF, A-12 USD e A-6 EUR, A-6 CHF, A-6 USD del Comparto saranno distribuiti.

Gli utili delle classi di azioni T-10 EUR, T-12 EUR, T-12 CHF e T-6 EUR, T-6 CHF, T-6 USD del Comparto saranno reinvestiti.

Informazioni dettagliate sull'utilizzo degli utili sono generalmente pubblicate sul sito web della Società di gestione www.ethenea.com e nella relazione annuale del Fondo.

Informazioni speciali per le classi di azioni denominate in CHF e USD

Le Classi di azioni A-12 CHF, A-12 USD, T-12 CHF, A-6 CHF, A-6 USD, A-6 USD, T-6 CHF e T-6 USD sono coperte dalle fluttuazioni valutarie rispetto alla valuta del Comparto.

L'attuazione della copertura valutaria presenta delle inefficienze. Per questo motivo non è possibile garantire di poter ridurre totalmente in ogni momento le oscillazioni valutarie tramite tale copertura.

Per ulteriori informazioni sui rischi ivi connessi, si rimanda al capitolo "Informazioni sul rischio" del prospetto informativo.

Allegato 1.B
(Versione: 1° gennaio 2024)

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2a, del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS
Identificativo della persona giuridica: 529900ZQCD500331SM04

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Si

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale**: %

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**: %

Promuove **caratteristiche ambientali/sociali** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) % di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche ambientali/sociali, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Nei suoi investimenti obbligazionari e azionari, il Comparto preferisce imprese che dimostrano già una bassa esposizione a rischi ESG essenziali, o che con la loro attività gestiscono attivamente gli inevitabili rischi ESG e pertanto li riducono.

Per giudicare i rischi ESG rilevanti per le singole imprese nonché valutare la gestione attiva dei rischi ESG all'interno delle imprese, si utilizzano le analisi dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics. Il Punteggio del rischio ESG calcolato da Sustainalytics analizza tre fattori, che sono determinanti per giudicare il rischio:

- Governo d'impresa
- Rischi ESG sostanziali a livello settoriale nonché contromisure individuali delle imprese
- Rischi idiosincratici (controversie nelle quali sono coinvolte le imprese)

Il giudizio relativo al governo d'impresa è una caratteristica importante per valutare i rischi ESG e finanziari collegati a un investimento. Nel caso di caratteristiche ambientali e sociali, l'analisi mira ai rischi rilevanti per il settore. Nelle aziende di produzione, oltre ai fattori sociali rappresenta un fattore di rischio anche l'uso delle risorse. L'analisi riguarda pertanto anche caratteristiche ambientali, quali ad esempio:

- Emissione e intensità di gas serra,
- Protezione delle risorse naturali, in particolare dell'acqua,
- Contrasto all'impermeabilizzazione del suolo,
- Protezione delle biodiversità

Le attività delle imprese di servizi hanno effetti nettamente inferiori sull'ambiente, mentre sono in primo piano caratteristiche sociali, che comprendono, ad esempio,

- Condizioni di lavoro eque e retribuzione adeguata,
- Salute e sicurezza sul posto di lavoro,
- Prevenzione della corruzione,
- Prevenzione delle frodi,
- Controllo della qualità dei prodotti

Al centro dell'attenzione del Comparto vi è pertanto la considerazione dei rischi ambientali e sociali rilevanti, che possono variare da un'impresa all'altra. Il Comparto cerca non solo di evitare i rischi ambientali investendo in imprese i cui rischi ambientali sono già bassi in base all'attività svolta, bensì considera anche imprese che limitano e riducono i rischi ambientali legati al modello di attività tramite una politica di gestione idonea.

Nell'ambito dell'approccio all'investimento altamente flessibile e opportunistico si utilizzano regolarmente anche ETF. In questo caso si investe, per quanto disponibile e conforme ai requisiti di liquidità della strategia d'investimento, in ETF sostenibili. Nell'ambito del Regolamento (UE) 2019/2088 gli ETF classificati come Articolo 8 o Articolo 9 sono definiti nel presente contesto come ETF sostenibili.

Inoltre vi sono esclusioni esaustive che vietano al Comparto numerosi investimenti considerati in generale come critici. Concretamente, sono vietati investimenti in imprese con un'attività fondamentale nei settori degli armamenti, del tabacco, della pornografia, della speculazione su sostanze alimentari essenziali e/o della produzione/distribuzione di carbone. Sono inoltre vietati investimenti in imprese per le quali sono state accertate gravi violazioni dei Principi del Global Compact ONU e che non offrono alcuna prospettiva convincente di rimediare alla situazione. Nel caso di titoli sovrani, sono vietati investimenti in titoli emessi da paesi che nell'analisi annuale della Freedom House (www.freedomhouse.org) sono stati dichiarati come "non liberi".

Gli indicatori di sostenibilità

misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

- Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario? Per giudicare i rischi ESG rilevanti per le singole imprese nonché valutare la gestione attiva dei rischi ESG all'interno delle imprese, si utilizzano le analisi dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics.

Sustainalytics riunisce i risultati delle sue analisi in un unico punteggio del rischio ESG che va da 0 a 100, laddove:
con un punteggio inferiore a 10 si indicano rischi trascurabili,
da 10 a 19,99 si indicano rischi bassi,
da 20 a 29,99 si indicano rischi medi,
da 30 a 39,99 si indicano rischi elevati e
a partire da un punteggio pari a 40 si indicano rischi molto gravi.

Il profilo di rischio ESG del Comparto misurato con questo punteggio deve essere almeno medio (punteggio di rischio ESG inferiore a 30).

Singoli titoli con rischi decisamente molto gravi (punteggio di rischio ESG superiore a 50) sono considerati come investimenti nel Fondo sono in casi eccezionali giustificati e devono essere accompagnati da un processo di impegno attivo per migliorare il profilo di rischio ESG dell'investimento.

Per quanto riguarda le esclusioni, si escludono investimenti in imprese o prodotti fabbricati dalle imprese che violano le convenzioni delle Nazioni Unite in merito alle munizioni a grappolo, armi chimiche e altre armi destinate a stermini di massa o finanziano tali imprese/prodotti. Altre esclusioni relative a prodotti subentrano quando il fatturato delle imprese dalla fabbricazione e/o distribuzione di determinati beni supera le seguenti dimensioni: carbone (25%), armamenti (10%), armi leggere (10%), intrattenimento per adulti (10%), tabacco (5%).

Sono inoltre vietati investimenti in imprese per le quali sono state accertate gravi violazioni dei Principi del Global Compact ONU e che non offrono alcuna prospettiva convincente di rimediare alla situazione.

Nel caso di titoli sovrani, sono vietati investimenti in titoli emessi da paesi che nell'analisi annuale della Freedom House (www.freedomhouse.org) sono stati dichiarati come "non liberi".

I principali effetti

negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?
Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali/sociali, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile.
- In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?
Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali/sociali, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile.
 - In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?
Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali/sociali, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile.
 - In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani?
Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali/sociali, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, nel Comparto si tiene conto dei principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come definito nei seguenti gruppi di temi riportati nell'Allegato 1 della Tabella I del Regolamento (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022: emissioni di gas serra, biodiversità, acqua, rifiuti nonché problematiche sociali e concernenti il personale.

I gestori del portafoglio si affidano per l'identificazione, la misurazione e la valutazione degli effetti negativi sulla sostenibilità alle analisi esterne delle

agenzie di ESG, i documenti pubblici delle imprese nonché a notizie comunicate in dialoghi diretti con i dirigenti delle rispettive imprese. Gli effetti negativi sulla sostenibilità possono essere così analizzati esaurientemente e considerati nelle decisioni di investimento.

Sostanzialmente nella valutazione della sostenibilità degli investimenti si ponderano diversi aspetti della sostenibilità in funzione della loro rilevanza per il rispettivo modello di business. Ad esempio, la rilevanza di emissioni di gas serra in settori ad alta intensità di CO2 è decisamente superiore rispetto a settori con intensità di CO2 minore.

Il reporting periodico dei fattori di sostenibilità avviene in base ai dati non elaborati forniti dall'agenzia di rating Sustainalytics.

No,



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Lo scopo principale della politica d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di un aumento di valore adeguato in euro tenendo conto che criteri di sostenibilità, stabilità del valore, sicurezza del capitale e liquidità del patrimonio del Fondo, come descritto più dettagliatamente nel Prospetto informativo alle sezioni "Obiettivi e strategia d'investimento" e "Politica d'investimento".

Per il perseguimento continuativo delle finalità ambientali e sociali promosse, nel processo d'investimento è integrato un processo di analisi e decisionale in tre fasi.

La prima fase comprende un processo di esclusione esaustivo, allo scopo di escludere fin dall'inizio certi investimenti critici (una descrizione completa delle esclusioni applicate è disponibile nella risposta successiva).

La seconda fase comprende una valutazione del rischio ESG, allo scopo di valutare e ridurre i rischi di sostenibilità essenziali correlati a un investimento. Nei suoi investimenti il Comparto preferisce imprese che dimostrano già una bassa esposizione a rischi ESG essenziali e pertanto si possono definire come non critiche, o rispettivamente quelle che con la loro attività gestiscono attivamente gli inevitabili rischi ESG e pertanto li riducono (una descrizione completa a tale riguardo è disponibile a sua volta nella risposta successiva). Per quanto disponibili e conformemente ai requisiti di liquidità della strategia d'investimento, gli ETF utilizzati abitualmente nell'ambito dell'approccio all'investimento altamente flessibile e opportunistico devono essere ETF sostenibili (nel contesto presente definiamo come ETF sostenibili gli ETF classificati come Articolo 8 o Articolo 9 nell'ambito del Regolamento (UE) 2019(2088).

Singoli titoli con rischi ESG molto gravi devono essere accompagnati da un processo di impegno mirato. Nel caso di investimenti azionari, il processo di impegno si realizza ad esempio esercitando diritti di voto e tenendo conto attivamente dei diritti degli azionisti. Nel caso di investimenti obbligazionari, si possono esercitare diritti dei creditori. Il Gestore del Portafoglio è inoltre tenuto a mantenere un dialogo attivo con la direzione dell'impresa, per concordare gli obiettivi di sostenibilità, porre domande critiche ed eventualmente presentare suggerimenti per un miglioramento. In

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

concomitanza con una nuova emissione di obbligazioni, ad esempio, ciò può avvenire nell'ambito di roadshow, conferenze stampa e in occasione della presentazione dei risultati trimestrali o annua, in conferenze, direttamente sul posto delle imprese, in incontri e dialoghi con rappresentanti delle imprese o ad hoc in relazioni per gli investitori.

- Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?
Per giudicare i rischi ESG rilevanti per le singole imprese nonché valutare la gestione attiva dei rischi ESG all'interno delle imprese, si utilizzano le analisi dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics.

Sustainalytics riunisce i risultati delle sue analisi in un unico punteggio del rischio ESG che va da 0 a 100, laddove:
con un punteggio inferiore a 10 si indicano rischi trascurabili,
da 10 a 19,99 si indicano rischi bassi,
da 20 a 29,99 si indicano rischi medi,
da 30 a 39,99 si indicano rischi elevati e
a partire da un punteggio pari a 40 si indicano rischi molto gravi.

Il profilo di rischio ESG del Comparto misurato con questo punteggio deve essere almeno medio (punteggio di rischio ESG inferiore a 30).

Singoli titoli con rischi decisamente molto gravi (punteggio di rischio ESG superiore a 50) sono considerati come investimenti nel Fondo sono in casi eccezionali giustificati e devono essere accompagnati da un processo di impegno attivo per migliorare il profilo di rischio ESG dell'investimento.

Per quanto riguarda le esclusioni, si escludono investimenti in imprese o prodotti fabbricati dalle imprese che violano le convenzioni delle Nazioni Unite in merito alle munizioni a grappolo, armi chimiche e altre armi destinate a stermini di massa o finanziano tali imprese/prodotti. Altre esclusioni relative a prodotti subentrano quando il fatturato delle imprese dalla fabbricazione e/o distribuzione di determinati beni supera le seguenti dimensioni: carbone (25%), armamenti (10%), armi leggere (10%), intrattenimento per adulti (10%), tabacco (5%).

Sono inoltre vietati investimenti in imprese per le quali sono state accertate gravi violazioni dei Principi del Global Compact ONU e che non offrono alcuna prospettiva convincente di rimediare alla situazione.

Nel caso di titoli sovrani, sono vietati investimenti in titoli emessi da paesi che nell'analisi annuale della Freedom House (www.freedomhouse.org) sono stati dichiarati come "non liberi".

- Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?
Il Comparto non si impegna a ridurre l'universo d'investimento per una percentuale minima determinata.

Le prassi di buona governance

comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?

Per giudicare le prassi di buona governance si utilizzano le analisi corrispondenti dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics. Le prassi di buona governance comprendono tra l'altro strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

All'occorrenza, in base alle analisi di Sustainalytics si vigila anche su possibili controversie relative alle società in cui si investe. Si possono così individuare investimenti che presentano problemi con possibili effetti negativi sulla gestione delle imprese.

Sono inoltre vietati investimenti in imprese per le quali sono state accertate gravi violazioni dei Principi del Global Compact ONU e che non offrono alcuna prospettiva convincente di rimediare alla situazione.

I dieci Principi del Global Compact ONU sono:

- 01 Le imprese devono sostenere e rispettare la protezione dei diritti dell'uomo internazionali.
- 02 Le imprese devono assicurare di non essere corresponsabili di violazioni dei diritti dell'uomo.
- 03 Le imprese devono garantire la libertà di associazione e il riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva.
- 04 Le imprese devono attivarsi per l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro obbligatorio.
- 05 Le imprese devono impegnarsi per l'eliminazione del lavoro infantile.
- 06 Le imprese devono attivarsi per l'eliminazione di discriminazioni nelle assunzioni e le remunerazioni.
- 07 Le imprese devono rispettare il principio della prevenzione riguardo ai problemi ambientali.
- 08 Le imprese devono prendere iniziative per promuovere una maggiore coscienza ambientale.
- 09 Le imprese devono accelerare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie benefiche per l'ambiente.
- 10 Le imprese devono intervenire per combattere qualsiasi tipo di corruzione, attiva e passiva.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **Fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **Spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **Spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti



#1 Allineati con caratteristiche ambientali o sociali comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario. La quota minima di questi investimenti ammonta al 51%.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche ambientali o sociali** comprende le seguenti sottocategorie:

- La sottocategoria **#1B Altre caratteristiche ambientali o sociali**, che contempla gli investimenti allineati con le caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

- In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di investimento e di copertura. Non si impiegano derivati per raggiungere tramite il prodotto finanziario le caratteristiche ambientali o sociali promosse.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

0%

- **Il prodotto finanziario investe in attività di gas fossile e/o energia nucleare¹ conformi alla tassonomia dell'UE?**

Sì

In gas fossili

In energia nucleare


No

Per quanto attinente alla conformità alla Tassonomia dell'UE, i criteri per i **gas fossili** comprendono la limitazione delle emissioni e il passaggio a energia rinnovabile o combustibili a basse emissioni di CO2 entro la fine del 2035. I criteri per l'**energia nucleare** comprendono norme esaustive per la sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti.

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.



¹ Le attività nel settore dei gas fossili e/o dell'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico ("Protezione del clima") e non danneggiano seriamente alcun obiettivo della tassonomia dell'UE; vedasi spiegazioni nel margine a sinistra. I criteri completi per attività economiche conformi alla tassonomia dell'UE nel settore del gas fossile e dell'energia nucleare sono stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

- Qual è la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti?
Attività transitorie: 0%
Attività abilitanti: 0%



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali/sociali, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile.

La quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE ammonta allo 0%



Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali/sociali, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile

La quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale ammonta allo 0%



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Sono compresi strumenti di copertura, investimenti a scopo di diversificazione (ad esempio materie grezze e altri fondi d'investimento), investimenti per i quali non sono disponibili dati e mezzi liquidi.

"#2 Altri" sono gli investimenti intesi particolarmente alla diversificazione del Comparto e alla destinazione della liquidità per la realizzazione degli scopi descritti nella politica d'investimento.


Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il raggiungimento delle singole caratteristiche ambientali o sociali di cui al punto "#1 Investimenti orientati a caratteristiche ambientali o sociali", non sono applicati sistematicamente riguardo al "#2 Altri". Per "#2 Altri" non esiste alcuna protezione minima.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

- Sì,
 No

- In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?
Non è stato designato alcun indice di riferimento per determinare se il Comparto sia allineato o no alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.
- In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?
Non è stato designato alcun indice di riferimento per determinare se il

 sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

Comparto sia allineato o no alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

- In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?

Non è stato designato alcun indice di riferimento per determinare se il Comparto sia allineato o no alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

- Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?

Non è stato designato alcun indice di riferimento per determinare se il Comparto sia allineato o no alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web:

https://www.ethenea.com/esg_doc

Statuto
di
HESPER FUND

I. Nome, sede legale e scopo della Società di investimento

Articolo 1 Nome

È costituita una Società di investimento in forma di società per azioni come “*Société d’investissement à capital variable*”, tra le parti comparenti e tutti coloro che diventano proprietari di azioni emesse successivamente, denominata “**HESPER FUND**” (“Società di investimento” o “Fondo”). La Società di investimento è una struttura multicomparto che può comprendere più Comparti (“Comparti”).

Articolo 2 Sede

La sede legale è sita a Strassen nel Granducato di Lussemburgo.

Con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di investimento (“Consiglio di Amministrazione”), la sede legale può essere trasferita in un'altra località all'interno del comune di Strassen ed è consentito stabilire o aprire filiali e uffici di rappresentanza in un'altra località all'interno del Granducato di Lussemburgo e all'estero.

In caso di emergenza politica, militare o di altre cause di forza maggiore, in corso o imminenti, al di fuori del controllo, della responsabilità e dell'influenza della Società di investimento, che incidano sul normale svolgimento degli affari presso la sede legale o sul regolare flusso di comunicazioni tra la sede legale e l'estero, il Consiglio di Amministrazione può, con semplice delibera, trasferire temporaneamente la sede legale all'estero fino al ripristino delle normali condizioni. In questa eventualità, la Società di investimento manterrà comunque la nazionalità lussemburghese.

Articolo 3 Oggetto sociale

Oggetto della Società di investimento è esclusivamente quello di investire in titoli e/o altre attività consentite secondo il principio di diversificazione del rischio definito nella Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (“Legge del 17 dicembre 2010”), con l'obiettivo di raggiungere una congrua performance a beneficio degli azionisti definendo una politica d'investimento specifica.

La Società di investimento può adottare tutte le misure che servono o sono utili al suo scopo, fatte salve le disposizioni previste dalla Legge del 17 dicembre 2010 e dalla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (incluse le successive modifiche e integrazioni) (“Legge del 10 agosto 1915”).

Articolo 4 Criteri generali e restrizioni d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento dei singoli Comparti è quello di conseguire una congrua performance nella rispettiva valuta del Comparto (come definita nell'Articolo 12 n. 1 del presente Statuto in combinato disposto con il relativo Allegato al Prospetto informativo). La politica d'investimento specifica per ogni Comparto è descritta e determinata per ogni Comparto nell'Allegato al Prospetto informativo, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

È possibile acquistare e vendere per il rispettivo Comparto unicamente i valori patrimoniali il cui prezzo soddisfa i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

I criteri e i limiti d'investimento generali di seguito illustrati si applicano a tutti i Comparti, salvo laddove diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo del rispettivo Comparto.

Il patrimonio del rispettivo Comparto viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi delle norme di cui alla parte I della Legge del 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica d'investimento e i limiti d'investimento definiti in seguito nel presente articolo. Occorre distinguere tra limiti di investimento di vigilanza e limitazioni di investimento fiscali. Se vengono applicate al Comparto delle limitazioni di investimento fiscali, queste si applicano sempre in aggiunta e in subordine ai limiti di investimento di vigilanza.

Limiti di investimento di vigilanza

1. Definizioni:

a) “Mercato regolamentato”

Per mercato regolamentato s'intende un mercato degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4 comma 21 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa al mercato degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

b) “Titoli”

Con titoli si intendono:

- azioni e altri titoli assimilabili ad azioni (“Azioni”),
- obbligazioni e altri debiti cartolarizzati (“titoli di debito”);
- tutti gli altri titoli negoziabili su mercati, che danno diritto all'acquisto di titoli mediante sottoscrizione o scambio.

Fanno eccezione le tecniche e gli strumenti menzionati nell'articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010.

c) “Strumenti del mercato monetario”

Si definiscono “strumenti del mercato monetario” gli strumenti abitualmente negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore è esattamente determinabile in qualsiasi momento.

d) “OIC”

Organismi di investimento collettivo.

e) “OICVM”

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari sottoposti alla direttiva 2009/65/CE.

In riferimento a OICVM costituiti da più comparti, ai fini dell'applicazione dei limiti d'investimento ogni comparto viene considerato un OICVM a sé stante.

2. Vengono

- a) acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE; acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea (“Stato membro”), riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

- b) acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in una borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione europea o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
- c) acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione includano l'obbligo di presentare domanda di ammissione a quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e che tale ammissione venga concessa entro un anno dall'emissione.
- I titoli e gli strumenti monetari menzionati al punto 2 lettere c) e d) sono ufficialmente quotati o negoziati in Nord America, Sud America, Australia (Oceania inclusa), Africa, Asia e/o Europa,
- e) acquistate esclusivamente quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di organismi di investimento collettivo ("OIC") ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1, capoverso 2 della Direttiva 2009/65/CE, aventi sede indifferentemente in uno Stato membro o in uno Stato terzo, purché
- questi OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni normative in virtù delle quali risultano soggetti a una vigilanza ritenuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalente a quella prevista dal diritto comunitario, e purché vi siano sufficienti garanzie di collaborazione tra le autorità;
 - il livello di tutela garantito agli azionisti di questi OIC sia equivalente al livello di tutela garantito agli azionisti di un OICVM e in particolare le regole in materia di custodia separata dei valori patrimoniali, assunzione e concessione di crediti e vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE;
 - l'attività degli OIC costituisca oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di formulare un giudizio sulle attività e sulle passività, sugli utili e sulle operazioni nel periodo di riferimento;
 - in conformità alle proprie condizioni contrattuali e al proprio Statuto, gli OICVM od OIC diversi, di cui si acquistano le quote, non possano investire complessivamente oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM od OIC.
- f) effettuati esclusivamente depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, purché l'istituto di credito in questione abbia sede in uno Stato membro dell'UE o, se la sede si trova in un paese terzo, l'istituto sia soggetto a disposizioni di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.
- g) acquistati esclusivamente strumenti finanziari derivati ("strumenti derivati"), inclusi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alle lettere a), b) o c); strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa valori (strumenti derivati "OTC"), a condizione che
- i sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 della Legge del 17 dicembre 2010 o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il

rispettivo Comparto è autorizzato a investire compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento citati nel presente Statuto;

- le controparti in operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF;
 - e gli strumenti derivati OTC siano sottoposti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e sia possibile, in qualsiasi momento, venderli, liquidarli o regolarli mediante operazioni di compensazione a un valore equo, su iniziativa della Società di investimento;
- h) acquistati esclusivamente strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato regolamentato ma contemplati nella definizione di cui all'articolo 1 della Legge del 17 dicembre 2010, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetta/o a norme in materia di tutela dei depositi e degli investitori e altresì a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri, oppure
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati definiti alle lettere a), b) o c) del presente articolo, oppure
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza in virtù dei criteri previsti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto, e che si attiene, a disposizioni in materia di vigilanza considerate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo non meno rigide di quelle del diritto comunitario, oppure
 - emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria riconosciuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate al primo, al secondo o al terzo trattino, e a condizione che l'emittente sia un'impresa con capitale proprio non inferiore a EUR 10 milioni e che rediga e pubblichi il bilancio d'esercizio conformemente alle norme della Direttiva 78/660/CEE oppure un soggetto di diritto che, in seno a un gruppo di imprese che comprende una o più società quotate in borsa, sia dedito al finanziamento del gruppo oppure ancora un soggetto di diritto che finanzia la cartolarizzazione di debiti mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.

3. Rimane comunque possibile investire fino al 10% del patrimonio netto di un comparto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 2 del presente articolo.

4. Tecniche e strumenti

a) Nell'ottica di un'efficiente gestione del patrimonio del rispettivo Comparto, nel patrimonio netto del Comparto stesso è possibile includere tecniche e strumenti indicati nel prospetto informativo, purché ciò avvenga in ottemperanza alle condizioni e alle limitazioni sancite dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. Qualora simili transazioni contemplassero l'utilizzo di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono conformarsi alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010.

Nell'utilizzo di tecniche e strumenti, è fatto divieto per il rispettivo Comparto di discostarsi dalla propria politica d'investimento descritta nel Prospetto informativo.

b) Ai sensi dell'articolo 42 (1) della Legge 17 dicembre 2010, la Società di gestione è tenuta ad adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. In tal caso la Società di gestione deve garantire che il rischio complessivo dei Fondi gestiti legato a strumenti derivati non superi il valore netto complessivo dei relativi portafogli. In particolare, ai fini della valutazione della solvibilità dei valori patrimoniali del Fondo, essa non si baserà esclusivamente e automaticamente sui rating assegnati dalle agenzie di rating ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. La procedura per la misurazione del rischio adottata per il rispettivo Comparto ed eventuali altre informazioni specifiche sono esposte nell'Allegato specifico relativo al Comparto.

Nel quadro della propria politica d'investimento e dei limiti di cui all'articolo 43 capoverso 5 della Legge del 17 dicembre 2010, il Comparto può investire in strumenti derivati, purché il rischio complessivo dei sottostanti non superi i limiti d'investimento di cui all'articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010. Se il Comparto investe in strumenti derivati basati su indici, questi investimenti non vengono considerati nella verifica del rispetto dei limiti d'investimento di cui all'articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010.

Quando è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, uno strumento derivato deve essere considerato nella verifica del rispetto delle norme di cui in articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010.

La Società di gestione, in accordo con il Depositario, può adottare a nome della Società di investimento misure opportune e imporre ulteriori limiti d'investimento ritenuti necessari per tenere conto delle condizioni vigenti nei paesi in cui vengono distribuite le azioni.

5. Diversificazione del rischio

a) È possibile investire in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente solo fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del rispettivo Comparto. Il Comparto non può collocare più del 20% del proprio patrimonio in depositi presso uno stesso istituto. In caso di operazioni con strumenti derivati OTC, il rischio di insolvenza non deve superare:

- il 10% del patrimonio netto del Comparto, se la controparte è un istituto di credito ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 lettera f) della Legge 17 dicembre 2010 e

- il 5% del patrimonio netto del Comparto in tutti gli altri casi.
- b) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei cui titoli e strumenti del mercato monetario è investito oltre il 5% del patrimonio netto del Comparto non può superare il 40% del patrimonio netto del relativo Comparto. Tale limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a vigilanza.
- A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera a), è consentito investire in uno stesso organismo fino al 20% del patrimonio del rispettivo Comparto in una combinazione di:
- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o
 - depositi presso tale organismo e/o
 - strumenti derivati OTC acquistati da questo organismo.
- c) Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Comparto, menzionato al punto 5 lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 35% se i titoli o gli strumenti del mercato monetario da acquistare sono emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno dei suoi enti territoriali, da un Paese terzo o da altri organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri.
- d) Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Comparto, menzionato al punto 5 lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 25% se le obbligazioni da acquistare sono emesse da un istituto di credito che ha sede in uno Stato membro dell'UE ed è soggetto, per legge, a una particolare vigilanza pubblica volta a tutelare i titolari di queste obbligazioni. In particolare, gli obblighi di legge prevedono che i ricavi dall'emissione di queste obbligazioni siano investiti in valori patrimoniali che siano sufficienti a coprire gli impegni derivanti dalle obbligazioni per la loro intera durata e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente.
- Se oltre il 5% del patrimonio netto di un Comparto risulta investito in obbligazioni emesse da tali emittenti, il valore complessivo degli investimenti in tali obbligazioni non deve superare l'80% del patrimonio netto del Comparto interessato.
- e) Il limite di valore complessivo del 40% del patrimonio netto del Comparto, menzionato al punto 5 lettera b) frase 1 del presente articolo, non si applica ai casi menzionati alle lettere c) e d).
- f) I limiti d'investimento del 10%, 25% ovvero 35% del patrimonio netto del Comparto, menzionati al punto 5 lettere da a) a d) del presente articolo, non sono cumulabili; ciò significa che gli investimenti in titoli e in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi presso questo emittente ovvero in strumenti derivati dello stesso non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Comparto.

Le società che in relazione alla preparazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18 luglio 1983, pag. 1) o in conformità alle disposizioni internazionali riconosciute in materia di redazione del bilancio appartengono a uno stesso gruppo di società, sono da considerarsi come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti d'investimento previsti al punto 6 lettere da a) a f) del presente articolo.

Il rispettivo Comparto può investire nel complesso fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale.

- g) Fatti salvi i limiti d'investimento di cui all'articolo 48 della Legge del 17 dicembre 2010, è possibile innalzare per il rispettivo Comparto i limiti massimi stabiliti in articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010 per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente fino al 20% del rispettivo patrimonio netto, laddove l'obiettivo della politica d'investimento del rispettivo Comparto sia la riproduzione di un indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. A tal proposito, la condizione è che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata,
- l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato a cui si riferisce, e
- l'indice venga pubblicato in modalità ritenute adeguate.

Il limite d'investimento precedentemente menzionato sale al 35% del patrimonio netto del Comparto laddove ciò risultasse giustificato alla luce di circostanze di mercato eccezionali, in particolare su mercati regolamentati nei quali determinati titoli o strumenti del mercato monetario risultano dominanti. L'investimento fino a questo limite è consentito esclusivamente con riferimento a un unico emittente.

L'eventuale ricorso a questa opzione da parte della Società di investimento è indicato per il rispettivo Comparto nel corrispondente Allegato al Prospetto informativo.

- h) **Fatto salvo quanto disposto in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010, è possibile, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, investire fino al 100% del patrimonio netto del Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali oppure da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE. Il patrimonio netto del rispettivo Comparto deve comprendere titoli di almeno sei diversi emittenti, e i titoli di uno stesso emittente non possono superare il 30% del suddetto patrimonio netto.**

- i) Per ogni Comparto non è consentito investire oltre il 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, salvo laddove diversamente disposto nell'Allegato al Prospetto informativo del rispettivo Comparto. Nei casi in cui la politica d'investimento del rispettivo Comparto prevedesse un investimento superiore al 10% del patrimonio netto del rispettivo Comparto in OICVM od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, troveranno applicazione le seguenti lettere j) e k).

- j) Per il rispettivo Comparto non è consentito investire oltre il 20% del relativo patrimonio netto in quote di uno stesso OICVM o di uno stesso OIC di altro tipo, conformemente all'articolo 41 capoverso 1 lettera e) della Legge del 17 dicembre 2010.

Ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento ogni comparto di un OIC composto da più comparti è considerato un emittente singolo se è garantito il principio della separazione delle passività dei singoli comparti nei confronti di terzi.

- k) Per il rispettivo Comparto non è consentito investire oltre il 30% del relativo patrimonio netto in OIC diversi da OICVM. Se il rispettivo Comparto ha acquistato quote di un OICVM e/o altro OIC, gli attivi di tale OICVM o altro OIC non vengono considerati in relazione ai limiti massimi definiti al punto 5 lettere da a) a f).

- l) In caso di acquisto di quote di altri OICVM e/o di altri OCI, amministrati direttamente o mediante delega dalla stessa Società di gestione della Società di investimento (se nominata) o da una società con la quale la Società di gestione è collegata tramite amministrazione congiunta o controllo oppure tramite una considerevole partecipazione diretta o indiretta a più del 10% del capitale o dei diritti di voto, non si potrà addebitare alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questi altri OICVM e/o OIC da parte dell'OICVM (incluse commissioni di emissione e di rimborso).

In linea generale, all'acquisto di quote di Fondi target è possibile che venga applicata una commissione di gestione a livello del fondo target, e occorre eventualmente considerare la rispettiva commissione di emissione o di rimborso. La Società di investimento non investe quindi in Fondi target soggetti a una commissione di gestione superiore al 3% annuo. La relazione annuale della Società di investimento conterrà informazioni in merito alla commissione di gestione massima addebitabile ai Comparti e ai Fondi target.

- m) Un Comparto di un Fondo multicomparto può investire in altri Comparti dello stesso Fondo multicomparto. In aggiunta alle condizioni già menzionate per gli investimenti in Fondi target, le seguenti condizioni si applicano agli investimenti in Fondi target che sono anche Comparti dello stesso Fondo multicomparto:

- Non sono consentiti investimenti incrociati. In altre parole, il Comparto target non può investire nel Comparto dello stesso Fondo multicomparto che a sua volta investe nel Comparto target.
- I Comparti di un Fondo multicomparto che devono essere acquistati da un altro Comparto dello stesso Fondo multicomparto possono a loro volta, in conformità al loro Statuto, investire un massimo del 10% del loro patrimonio in altri Fondi target.
- I diritti di voto derivanti dalla detenzione di quote di Fondi target che sono anche Comparti dello stesso Fondo multicomparto sono sospesi fintanto che le quote in questione sono detenute da un Comparto dello stesso Fondo multicomparto, fermo restando comunque il corretto trattamento contabile nella contabilità e nell'informativa periodica.
- Fintanto che un Comparto detiene quote di un altro Comparto dello stesso Fondo multicomparto, le quote del Comparto target non sono considerate ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto quando tale calcolo è finalizzato a determinare se è stato raggiunto il capitale minimo legale del Fondo multicomparto.

- n) La Società di gestione non può utilizzare OICVM da essa amministrati ai sensi della parte I della Legge del 17 dicembre 2010 allo scopo di acquistare un numero di azioni con diritti di voto che le consentirebbe di esercitare notevole influenza sulla gestione di un emittente.

- o) Inoltre, per i Comparti

- fino al 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,
- fino al 10% delle obbligazioni emesse da uno stesso emittente,
- non oltre il 25% delle quote emesse da uno stesso OICVM e/o OIC e,
- non oltre il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

- p) I limiti d'investimento di cui al punto 5 lettere da n) a o) non si applicano a:
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti territoriali o da uno Stato terzo che non sia membro dell'Unione europea;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi da un organismo internazionale di diritto pubblico al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;
 - azioni detenute dal rispettivo Comparto nel capitale di una società di un paese terzo, la quale investe il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di quello stesso paese, laddove una simile partecipazione rappresentasse per il rispettivo Comparto l'unico modo possibile, per via di normative di legge di quello Stato, per eseguire investimenti in titoli di emittenti di quello Stato. Questa eccezione si applica però unicamente a condizione che la politica d'investimento della società dello Stato non appartenente all'Unione europea sia compatibile con i limiti di cui agli articoli 43, 46 e 48 capoversi 1 e 2 della Legge del 17 dicembre 2010. In caso di superamento dei limiti menzionati agli articoli 43 e 46 della Legge 17 dicembre 2010, si applica opportunamente l'articolo 49 della Legge 17 dicembre 2010;
 - Azioni detenute da una o più Società di investimento nel capitale di società affiliate che operano esclusivamente per conto della/e Società di investimento svolgendo attività di gestione, consulenza o distribuzione nel paese in cui tali affiliate sono domiciliate, in riferimento al rimborso di azioni su richiesta dei relativi titolari.

6. Attività liquide

In linea di massima, il rispettivo Comparto può detenere attività liquide sotto forma di conti d'investimento (conti corrente) e denaro a vista solo a titolo accessorio.

7. Diritti di acquisto

Nell'esercitare i diritti di opzione collegati a titoli o strumenti del mercato monetario inclusi nel suo patrimonio, un OICVM non è obbligato al rispetto dei limiti d'investimento previsti nel presente articolo.

Qualora i limiti d'investimento descritti nel presente articolo vengano superati involontariamente o in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione, nelle proprie vendite di attività la Società di gestione dovrà puntare primariamente a ritornare entro i limiti di investimento e ad attuare la politica d'investimento nell'interesse degli azionisti.

Fatto salvo l'obbligo di quest'ultima di rispettare il criterio fondamentale della diversificazione del rischio, gli OICVM autorizzati di recente possono derogare dai limiti d'investimento di cui al punto 5 lettere da a) a l) per i sei mesi successivi alla loro autorizzazione.

8. Crediti e divieto di costituzione in pegno

a) Il patrimonio di un Comparto non può essere costituito in pegno o impegnato in altro modo, concesso o ceduto a garanzia, salvo laddove ciò avvenisse contestualmente all'assunzione di crediti ai sensi della successiva lettera b) o a prestazioni di garanzia nel quadro dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.

b) È possibile accedere a finanziamenti a carico del patrimonio del rispettivo Comparto solo a breve termine e per un importo massimo del 10% del patrimonio netto del rispettivo

Comparto. È escluso da questa limitazione l'acquisto di valute estere tramite prestiti "back-to-back".

- c) Non è consentito concedere finanziamenti o assumere impegni fideiussori a favore di terzi a carico del patrimonio di un Comparto; ciò tuttavia non pregiudica la possibilità di acquistare titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati di cui in articolo 41 capoverso 1 lettere e), g) e h) della Legge 17 dicembre 2010.
9. Ulteriori direttive d'investimento
- a) Non sono ammesse vendite allo scoperto di titoli.
 - b) Il patrimonio di un Comparto non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati su tali metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, merci o contratti su merci.
10. I limiti d'investimento menzionati nel presente articolo si riferiscono al momento dell'acquisto dei titoli. Qualora queste indicazioni percentuali venissero superate successivamente, in seguito allo sviluppo dei corsi o per motivi diversi da acquisti supplementari, la Società di gestione dovrà porsi come obiettivo primario il ripristino della normalità nell'interesse degli azionisti.

Limiti di investimento di natura fiscale

Se nell'allegato al Prospetto informativo si precisa, nella politica di investimento del Comparto, che il Comparto è un fondo azionario o un fondo misto, si applicano le seguenti condizioni, unitamente ai limiti di investimento di vigilanza citati:

Un fondo azionario è un Comparto che investe costantemente oltre il 50% del proprio patrimonio netto in titoli di capitale.

Un fondo misto è un Comparto che investe costantemente almeno il 25% del proprio patrimonio netto in titoli di capitale.

Per calcolare la porzione del patrimonio investita in titoli di capitale, vengono sottratti i crediti proporzionalmente alla quota di titoli di capitale sul totale dei beni patrimoniali (patrimonio netto del Comparto modificato).

Per partecipazioni di capitale si intende:

1. quote di una società di capitali ammesse alle contrattazioni in una borsa o quotate su un altro mercato organizzato,
2. quote di una società di capitali, ad esclusione delle società immobiliari,
 - a) avente sede in uno dei paesi membri dell'Unione europea o in un altro paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, nel quale sia assoggettata all'imposizione fiscale sui redditi d'impresa senza beneficiare di esenzioni al riguardo, o
 - b) avente sede in un paese terzo, nel quale sia assoggettata a un'imposizione fiscale sui redditi d'impresa pari ad almeno il 15%, senza beneficiare di esenzioni al riguardo,
3. azioni di Fondi azionari, i quali conformemente alle loro condizioni d'investimento investono oltre il 50% del proprio patrimonio netto del Comparto modificato od oltre il 50% del proprio attivo nelle predette azioni di società di capitale, in misura del 51% del proprio valore; se il fondo azionario prevede nelle sue condizioni d'investimento una percentuale superiore al 51% del proprio valore, in deroga a ciò si considera come partecipazione azionaria la quota d'investimento pari a tale percentuale maggiore

4. quote di Fondi misti, i quali conformemente alle loro condizioni d'investimento investono almeno il 25% del proprio patrimonio netto del Comparto modificato o almeno il 25% del proprio attivo nelle predette quote di società di capitale, in misura del 25% del loro valore; se il fondo misto prevede nelle sue condizioni d'investimento una percentuale superiore al 25% del proprio valore, in deroga a ciò si considera la quota d'investimento pari a tale percentuale maggiore come partecipazione azionaria, o
5. quote di altri organismi d'investimento che effettuano almeno settimanalmente una valutazione, di entità pari alla quota del proprio valore pubblicata in ogni giorno di valutazione che essi effettivamente investono nelle predette quote di partecipazione azionaria.

II. Durata, fusione e liquidazione della Società di investimento o di uno o più Comparti

Articolo 5 Durata della Società di investimento

La Società di investimento è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 6 Fusione della Società di investimento o di uno o più Comparti

1. Con deliberazione dell'Assemblea generale, la Società di investimento può decidere, alle seguenti condizioni, di trasferire la Società di investimento in un altro OICVM amministrato dalla stessa Società di gestione o da un'altra Società di gestione. Nel caso di fusioni in cui la Società di investimento cedente cessa di esistere a seguito della fusione, la decorrenza della fusione deve essere certificata da un notaio.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di investimento, un Comparto della Società di investimento può essere fuso mediante conferimento in un altro Comparto della Società di investimento o in un altro OICVM o in un Comparto di un altro OICVM.
3. La fusione o le fusioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere decise in particolare nei seguenti casi:
 - se il patrimonio netto del Comparto calcolato in un Giorno di valutazione risulta inferiore a un importo minimo ritenuto necessario per gestire il Comparto in modo economicamente efficiente. La Società di investimento ha fissato questo importo a EUR 5 milioni.
 - se, in seguito a un cambiamento radicale dello scenario economico o politico o per ragioni legate alla redditività economica, la gestione del Fondo, o del Comparto, non appare più economicamente opportuna.
4. L'Assemblea generale vota anche sul progetto congiunto di fusione. Le deliberazioni dell'Assemblea generale in relazione a una fusione richiedono almeno la maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati. Nel caso di fusioni in cui la Società di investimento cedente cessa di esistere a seguito della fusione, la decorrenza della fusione deve essere certificata da un notaio. In caso di fusione di singoli Comparti, è necessaria solo l'approvazione degli azionisti dei Comparti interessati dalla fusione.
5. Il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento può altresì deliberare l'incorporazione di un altro Fondo o Comparto gestito dalla Società di gestione medesima o da un'altra Società di gestione, nella Società di investimento o in un Comparto della Società di investimento.
6. Le fusioni sono consentite sia tra Fondi o Comparti lussemburghesi (fusione nazionale) sia tra Fondi o Comparti aventi sede in due diversi Stati membri (fusione transfrontaliera).
7. Una fusione può essere perfezionata solo se la politica d'investimento della Società di investimento, del Fondo o del Comparto da incorporare non è in contrasto con la politica d'investimento dell'OICVM incorporante.

8. La fusione viene concretizzata con lo scioglimento del Fondo o Comparto da incorporare e la contemporanea assunzione di tutti i valori patrimoniali da parte del Fondo o del Comparto incorporante. Gli azionisti del Fondo incorporato ricevono un numero di azioni del Fondo incorporante calcolato sulla base del rapporto di valore delle azioni relativo ai Fondi interessati nel momento dell'incorporazione, oltre alla compensazione di eventuali importi eccedenti.
9. Sia il Fondo o Comparto incorporante, sia il Fondo o Comparto da incorporare informano gli azionisti in maniera adeguata in merito alla fusione prevista, nonché con le modalità previste dalle normative vigenti nei paesi di distribuzione del Fondo o Comparto incorporante o da incorporare.
10. Gli azionisti del Fondo o Comparto incorporante o da incorporare hanno diritto, per un periodo di trenta giorni, di richiedere senza alcun costo aggiuntivo il rimborso di tutte o di una parte delle loro azioni al relativo valore per quota, ovvero, laddove consentito, la conversione in azioni di un altro Fondo con una politica d'investimento analoga, gestito dalla Società di gestione medesima o da un'altra Società di gestione con la quale la Società di gestione sia collegata mediante amministrazione o controllo comune, o tramite una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto diviene effettivo nel momento in cui agli azionisti del Fondo incorporante e da incorporare viene comunicata la fusione prevista, e decade trascorso il quinto giorno lavorativo bancario precedente al calcolo del rapporto di conversione.
11. In caso di fusione tra due o più Fondi o Comparti, i Fondi o Comparti interessati hanno facoltà di sospendere temporaneamente le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di azioni, laddove tale sospensione sia giustificata da motivi di tutela dei detentori di azioni.
12. L'esecuzione della fusione sarà verificata e certificata da un revisore contabile indipendente. Agli azionisti del Fondo o Comparto interessati e alle autorità di vigilanza competenti sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta una copia della relazione del revisore contabile.
13. Quanto suesposto si applica ugualmente alle fusioni di due Comparti all'interno della Società di investimento.

Articolo 7 Liquidazione della Società di investimento o di uno o più Comparti

1. La Società di investimento può essere liquidata con delibera dell'Assemblea generale. Tale decisione deve essere presa nel rispetto delle disposizioni previste per le modifiche statutarie.
 - Se il patrimonio della Società di investimento scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento è tenuto a convocare un'Assemblea generale e a sottoporle la questione della liquidazione della Società di investimento. La liquidazione è deliberata a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.
 - Se il patrimonio della Società di investimento scende al di sotto di un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento deve anche convocare un'Assemblea Generale e sottoporle la questione della liquidazione della Società di investimento. In tal caso, la liquidazione viene decisa con una maggioranza del 25% delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

La convocazione delle predette Assemblee dovrà avvenire entro 40 giorni dalla constatazione che il patrimonio della Società di investimento è sceso rispettivamente al di sotto dei due terzi o di un quarto del capitale minimo.

La decisione dell'Assemblea generale degli azionisti di liquidare la Società di investimento sarà pubblicata in conformità alle disposizioni di legge.

2. Un Comparto della Società di investimento può essere liquidato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di investimento. La liquidazione può essere deliberata nei seguenti casi:
 - se il patrimonio netto del Comparto calcolato in un Giorno di valutazione risulta inferiore a un importo minimo ritenuto necessario per gestire il Comparto in modo economicamente efficiente. La Società di investimento ha fissato questo importo a EUR 5 milioni.
 - se, in seguito a un cambiamento radicale dello scenario economico o politico o per ragioni legate alla redditività economica, la gestione del Comparto non appare più economicamente opportuna.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, la Società di investimento o un Comparto cesserà di emettere o scambiare azioni della Società di investimento o di un Comparto a partire dalla data della delibera di liquidazione fino all'attuazione della delibera di liquidazione. Le operazioni di rimborso delle azioni invece continuano ad essere effettuate, a condizione che sia garantita la parità di trattamento degli azionisti.
4. I ricavi netti da liquidazione non rivendicati dagli azionisti entro il completamento della procedura di liquidazione vengono successivamente depositati dal Depositario presso la Caisse des Consignations nel Granducato di Lussemburgo, per conto degli azionisti aventi diritto. Le somme così depositate non riscosse si prescrivono se non esercitate entro il termine di legge.

III. Comparti e relativa durata

Articolo 8 Comparti

1. La Società di investimento è costituita da uno o più Comparti. Il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento può decidere in qualsiasi momento di lanciare ulteriori Comparti. In questo caso, il Prospetto informativo viene coerentemente adeguato.
2. Ogni Comparto è considerato un patrimonio indipendente nei rapporti tra gli azionisti. I diritti e gli obblighi degli azionisti di un Comparto sono separati da quelli degli azionisti degli altri Comparti.
3. Nei confronti di terzi, i valori patrimoniali dei singoli compartimenti rispondono unicamente per gli impegni assunti dal rispettivo comparto.

Articolo 9 Durata dei singoli Comparti

Uno o più Comparti possono essere costituiti con una durata determinata.

IV. Capitale sociale e azioni

Articolo 10 Capitale sociale

Il capitale sociale della Società di investimento sarà sempre pari alla somma del patrimonio netto di tutti i Comparti ("Patrimonio netto") della Società di investimento in conformità all'articolo 12, n. 4 del presente Statuto e sarà rappresentato da azioni interamente liberate senza valore nominale.

Il capitale della Società di investimento ammontava a 31.000 euro al momento della costituzione, suddiviso in 310 azioni senza valore nominale e in futuro corrisponderà sempre al Valore patrimoniale netto della Società di investimento.

Secondo la legge lussemburghese, il capitale minimo della Società di investimento corrisponde all'equivalente di EUR 1.250.000, da raggiungere entro un periodo di sei mesi dall'autorizzazione della Società di investimento da parte dell'Autorità di vigilanza lussemburghese. A tal fine, si terrà conto del patrimonio netto della Società di investimento.

Articolo 11 Azioni

1. Le azioni sono azioni del rispettivo Comparto. Le azioni sono emesse con il taglio stabilito dalla Società di investimento. Le azioni del Fondo vengono emesse nel tipo di cartolarizzazione e nei tagli descritti nell'Allegato. L'Agente per il registro e i trasferimenti iscrive le azioni nominative nel registro delle azioni tenuto per la Società di investimento. Gli azionisti ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro delle azioni, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. Tutti gli avvisi e tutte le notifiche della Società di investimento agli azionisti possono essere inviati all'indirizzo registrato. Non è possibile richiedere la consegna di certificati fisici. Le tipologie di azioni per ogni Comparto sono specificate nel relativo Allegato al Prospetto informativo.
2. Al fine di agevolare la trasferibilità, le azioni sono tenute in forma dematerializzata.
3. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere in qualsiasi momento un numero illimitato di azioni interamente liberate senza concedere agli azionisti esistenti un diritto di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni.
4. Tutte le azioni di un Comparto hanno in linea di principio gli stessi diritti, salvo che il Consiglio di Amministrazione decida di emettere diverse classi di azioni all'interno di un Comparto come previsto alla seguente sezione del presente articolo.
5. Il Consiglio di Amministrazione può di volta in volta prevedere due o più classi di azioni all'interno del Comparto. Le classi di azioni possono distinguersi per le loro caratteristiche e i loro diritti in base alla destinazione degli utili, alla struttura delle commissioni, agli azionisti (pubblico di azionisti) che possono acquistare e possedere le azioni, o per altre caratteristiche o altri diritti. A partire dal giorno della loro emissione, tutte le azioni godono degli stessi diritti su redditi, plusvalenze e ricavi dall'eventuale liquidazione della rispettiva classe di azioni. Se per il rispettivo Comparto vengono emesse più classi di azioni, l'indicazione delle specifiche caratteristiche o degli specifici diritti si trova nel rispettivo Allegato al Prospetto informativo.
6. Su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di investimento, alle classi di azioni dei Comparti possono essere applicati frazionamenti delle azioni.
7. Su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di investimento, le classi di azioni possono essere accorpate all'interno del Comparto/del Fondo.

Articolo 12 Calcolo del Valore patrimoniale netto per azione

1. Il patrimonio netto della Società di investimento è espresso in euro (EUR) ("Valuta di riferimento").
2. Il valore unitario dell'azione ("Valore dell'azione") è espresso nella valuta indicata nell'Allegato al Prospetto informativo ("Valuta del Comparto"), salvo qualora, in relazione ad altre eventuali classi di azioni, nel suddetto allegato non sia indicata una valuta diversa da quella del Comparto ("Valuta della classe di azioni").
3. Il Valore patrimoniale netto per azione viene calcolato ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e 31 dicembre di ogni anno ("Giorno di valutazione"), a cura della Società di gestione o di un suo incaricato e con la supervisione del Depositario, ed è arrotondato fino a

due cifre decimali. Il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento può stabilire una deroga per il singolo Comparto, purché il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione venga effettuato almeno due volte al mese.

4. Il Valore patrimoniale netto per azione viene determinato calcolando il valore delle attività del rispettivo Comparto, meno le passività dello stesso ("Patrimonio netto del Comparto") in ogni Giorno di valutazione, dividendolo per il numero di azioni del Comparto in circolazione in quel Giorno di valutazione. La Società di gestione può tuttavia decidere di determinare il Valore patrimoniale netto per azione il 24 e il 31 dicembre di un anno, senza che tali valutazioni costituiscano un calcolo del Valore patrimoniale netto per azione in un Giorno di valutazione ai sensi del punto 1 del precedente paragrafo 4. Di conseguenza, gli azionisti non possono richiedere l'emissione, il riscatto e/o la conversione di azioni sulla base del Valore patrimoniale netto per azione calcolato il 24 e/o il 31 dicembre di un dato anno.

5. Laddove, ai sensi della normativa o delle disposizioni di cui al presente Statuto, si renda necessario fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale della Società nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali, nonché in altre statistiche finanziarie, le attività del rispettivo Comparto saranno convertite nella Valuta di riferimento. Il patrimonio netto di un comparto viene calcolato applicando i seguenti criteri:

a) I titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti quotati su una borsa ufficiale, sono valutati in base all'ultima quotazione disponibile che rappresenti una valutazione affidabile, del giorno di borsa precedente a quello di valutazione.

La Società di gestione può stabilire in riferimento ai singoli Comparti che i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti che sono quotati ufficialmente in una borsa valori, debbano essere valutati in base all'ultima quotazione di chiusura disponibile che rappresenti una valutazione affidabile. Di questo viene data menzione nell'allegato dei Comparti interessati.

Se i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti sono quotati ufficialmente in più borse, è determinante la borsa con la maggiore liquidità.

b) I titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti non quotati su una borsa ufficiale (o la cui quotazione di borsa non possa essere considerata rappresentativa, ad esempio per mancanza di liquidità) ma scambiati su un mercato regolamentato, sono calcolati in base a una quotazione non inferiore al prezzo denaro e non superiore al prezzo lettera, rilevata nel giorno di borsa precedente a quello di valutazione e considerata dalla Società di gestione in buona fede come il migliore prezzo al quale tali titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e altri investimenti possano essere venduti.

La Società di gestione può stabilire, in riferimento al singolo Comparto, che i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti non quotati su una borsa ufficiale (o la cui quotazione di borsa non possa essere considerata rappresentativa, ad esempio per mancanza di liquidità) ma scambiati su un mercato regolamentato, siano valutati in base all'ultima quotazione disponibile, considerata dalla Società di gestione in buona fede come il migliore prezzo al quale tali titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti

derivati e altri investimenti possano essere venduti. Di questo viene data menzione nell'allegato dei Comparti interessati.

- c) I derivati OTC sono valutati su base giornaliera, con modalità stabilite dalla Società di gestione e verificabili.
- d) Le quote di OICVM o di OIC sono valutate di norma sulla base dell'ultimo prezzo di rimborso stabilito prima del Giorno di valutazione, o dell'ultima quotazione disponibile che rappresenti una valutazione affidabile. In presenza di una sospensione del rimborso delle quote o del calcolo dei prezzi di rimborso, le quote verranno valutate, allo stesso modo di tutti gli altri valori patrimoniali, al rispettivo valore di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione, secondo criteri di valutazione universalmente riconosciuti e verificabili.
- e) Nel caso in cui le quotazioni di mercato non siano eque, qualora gli strumenti finanziari citati alla lettera b) non siano negoziati in un mercato regolamentato e qualora per gli strumenti finanziari diversi da quelli menzionati alle lettere da a) a d) non sia stata stabilita alcuna quotazione, tali strumenti finanziari, unitamente alle altre attività ammesse per legge, sono valutati al rispettivo valore di mercato, stabilito dalla Società di gestione con prudenza e in buona fede sulla base di criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili (ad es. modelli di valutazione appropriati che tengano conto delle condizioni di mercato del momento).
- f) Le attività liquide vengono valutate al loro valore nominale più gli interessi.
- g) I crediti tra cui i ratei attivi su interessi e le passività sono iscritti al rispettivo valore nominale.
- h) Il valore di mercato di titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati e altri investimenti denominati in una valuta diversa da quella del Comparto viene convertito al tasso di cambio calcolato in base al fixing WM/Reuters alle ore 17 (ore 16 di Londra) del giorno di borsa precedente il Giorno di valutazione nella corrispondente valuta del Comparto. I profitti e le perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono rispettivamente aggiunti al, o detratti dal conteggio.

La Società di gestione può decidere che i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti denominati in una valuta diversa da quella del rispettivo Comparto vengano convertiti nella corrispondente valuta del rispettivo Comparto al tasso di cambio vigente nel Giorno di valutazione. I profitti e le perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono rispettivamente aggiunti al, o detratti dal, conteggio. Di questo viene data menzione nell'allegato dei Comparti interessati.

Il Patrimonio netto del Comparto viene decurtato delle distribuzioni eventualmente versate ai relativi azionisti.

- 6. Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato separatamente per ogni Comparto secondo i criteri sopra indicati. Se, tuttavia, all'interno di un Comparto sono state create più classi di azioni, il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione all'interno del Comparto in questione viene effettuato separatamente per ciascuna classe di azioni, secondo i criteri sopra indicati.

Articolo 13 Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per azione

- 1. La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione a fronte di determinate circostanze che rendano necessaria tale misura sospensiva e qualora la sospensione fosse giustificata in considerazione degli interessi degli azionisti, in particolare:

- a) quando una borsa o altro mercato regolamentato, nella quale o nel quale è quotata o negoziata una percentuale considerevole di valori patrimoniali, è chiusa/o al di fuori dei consueti giorni festivi, o la contrattazione su tale borsa o mercato è limitata o temporaneamente sospesa;
 - b) in situazioni di emergenza, quando la Società di investimento non può disporre degli investimenti del Comparto o non può trasferire liberamente il controvalore di acquisti o vendite di investimenti oppure calcolare correttamente il Valore patrimoniale netto per azione.
 - c) quando, in caso di interruzione dei terminali o per qualsiasi motivo, il prezzo di un valore patrimoniale non possa essere stabilito con sufficiente rapidità o esattezza.
2. Per l'intero periodo in cui il calcolo del valore netto d'inventario per azione è sospeso, anche l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni saranno temporaneamente sospesi. La sospensione temporanea del calcolo del Valore patrimoniale netto per azione all'interno di un Comparto non comporta la sospensione temporanea per altri Comparti non interessati dall'evento in questione.
 3. Gli azionisti che hanno presentato una domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione saranno immediatamente informati dell'eventuale sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per azione. Le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione non saranno eseguite per il periodo in cui è sospeso il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione.
 4. In caso di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per azione, le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione decadono automaticamente.
 5. La sospensione e la ripresa del calcolo del Valore patrimoniale netto saranno pubblicate sui mezzi di comunicazione previsti per le informazioni degli investitori.

Articolo 14 Emissione di azioni

1. Le azioni sono emesse il primo giorno di emissione di un Comparto o entro il periodo di emissione iniziale del Comparto al primo valore / prezzo di emissione iniziale (più la commissione di emissione a favore del relativo intermediario) specificato nel relativo allegato per il Comparto. Successivamente a questa data o a questo periodo iniziale di emissione, le azioni verranno emesse ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione è il Valore patrimoniale netto per azione ai sensi dell'articolo 12, n. 4 dello Statuto, più l'eventuale commissione di emissione a favore dell'intermediario, il cui importo massimo è specificato per ogni Comparto nel relativo Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.
2. Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di azioni nominative possono essere presentate alla Società di gestione e all'eventuale Agente di distribuzione. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e i trasferimenti ("Agente preposto"). a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.

Gli ordini di acquisto di azioni al portatore vengono inoltrati all'Agente per il registro e i trasferimenti attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento. a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.

Le domande correttamente e completamente compilate per la sottoscrizione di azioni nominative o gli ordini di acquisto per le azioni al portatore pervenuti all'agente preposto entro l'orario di un Giorno di valutazione stabilito nel Prospetto informativo vengono evasi al prezzo di emissione calcolato il Giorno di valutazione successivo, purché il controvalore delle azioni sottoscritte sia disponibile. La Società di

gestione garantisce in ogni caso che l'emissione di azioni avvenga sulla base di un Valore patrimoniale netto per azione non noto all'investitore al momento della richiesta. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche di late trading o Market timing da parte di un azionista, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito alla propria domanda di sottoscrizione.

Le domande di sottoscrizione complete per le azioni nominative o gli ordini di acquisto per le azioni al portatore pervenuti presso l'agente preposto entro l'orario indicato nel Prospetto informativo di un Giorno di valutazione vengono evasi al prezzo di emissione calcolato il secondo Giorno di valutazione seguente, purché il controvalore delle azioni nominative sia disponibile.

Le azioni nominative sono assegnate dall'Agente del registro e Agente per il trasferimento per conto della Società di gestione immediatamente dopo il ricevimento dell'intero prezzo di emissione da parte del Depositario e trasferite mediante iscrizione nel registro delle azioni.

Le azioni al portatore, in seguito al computo effettuato presso l'Agente per il registro e i trasferimenti, tramite le cosiddette operazioni di pagamento/consegna nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia dietro il pagamento dell'importo d'investimento, saranno trasferite al soggetto presso cui il sottoscrittore detiene il suo deposito.

Il prezzo di emissione deve essere versato al Depositario in Lussemburgo, nella valuta del Comparto in questione, entro il numero di Giorni Bancari successivi al relativo Giorno di Valutazione specificato nell'Allegato del Comparto in questione.

Qualora il controvalore delle azioni da sottoscrivere non fosse disponibile al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente preposto, oppure qualora la domanda di sottoscrizione sia incompleta o errata, la domanda di sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente preposto nella data in cui diventa disponibile il controvalore delle azioni sottoscritte, ovvero in cui viene presentata la domanda di sottoscrizione corretta e completa.

Qualora il controvalore venisse detratto dal patrimonio del rispettivo Comparto in seguito a una revoca, al mancato pagamento di un avviso di addebito o per altro motivo, la Società di gestione ritira le azioni corrispondenti nell'interesse del rispettivo Comparto. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle azioni, che potrebbero ripercuotersi negativamente sul patrimonio del Comparto, sono a carico di colui che presenta la domanda.

Articolo 15 Limitazione e sospensione dell'emissione di azioni

1. In qualsiasi momento e a propria discrezione, la Società di gestione può, senza fornire motivazioni, respingere una domanda di sottoscrizione oppure limitare, interrompere provvisoriamente o sospendere definitivamente l'emissione di azioni oppure decidere unilateralmente di riacquistare azioni dietro pagamento del prezzo di rimborso, se lo ritiene necessario negli interessi degli azionisti, per l'interesse pubblico o per la tutela della Società di investimento o degli azionisti, in particolare se:
 - (a) esiste il sospetto che il titolare di azioni intenda usare l'acquisto di azioni per praticare "market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la collettività degli azionisti,
 - (b) l'azionista non soddisfa i criteri per l'acquisto delle azioni o
 - (c) le azioni vengono acquistate da un Soggetto su cui esistono indizi di una connessione con gli USA, e le azioni sono state distribuite o acquistate da un Soggetto in un paese nel quale il Fondo non è autorizzato a distribuire o acquistare azioni tramite un simile azionista (ad es. un cittadino statunitense).

2. In questo caso, l'Agente per il registro e il trasferimento e il Depositario provvederanno a rimborsare immediatamente e senza interessi i pagamenti ricevuti per le domande di sottoscrizione non eseguite.
3. L'emissione di azioni sarà temporaneamente sospesa in particolare in caso di sospensione del Valore patrimoniale netto per azione.

Articolo 16 Rimborso e conversione di azioni

1. Gli azionisti possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie azioni al Valore patrimoniale netto per azione, come definito nell'articolo 12, n. 4 dello Statuto, al netto di un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un Giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato per ciascun Comparto nel relativo Allegato al Prospetto informativo.

Dal pagamento del prezzo di rimborso vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi. Con il pagamento del prezzo di rimborso l'azione corrispondente viene annullata.

2. Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli azionisti avvengono attraverso il Depositario e gli Agenti di pagamento. Il Depositario è tenuto al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo del Depositario, impedissero il trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.

La Società di gestione può riacquistare unilateralmente azioni dietro pagamento del prezzo di rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse o per tutelare gli azionisti, la Società di investimento o un Comparto, in particolare se:

- (a) esiste il sospetto che il titolare di azioni intenda usare l'acquisto di azioni per praticare "market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la collettività degli azionisti,
 - (b) l'azionista non soddisfa i criteri per l'acquisto delle azioni o
 - (c) sono state acquistate azioni da un Soggetto statunitense su cui esistono indizi di una connessione con gli USA, i quali sono emersi dopo l'acquisto delle azioni, le azioni sono state distribuite o acquistate da un Soggetto (ad es. un Soggetto statunitense) in un paese nel quale il Fondo non è autorizzato a distribuire o acquistare azioni tramite un simile azionista (ad es. un Soggetto statunitense).
3. La conversione di tutte le, o di una parte di, azioni in azioni di un altro Comparto avviene sulla base del Valore patrimoniale netto per azione, come definito in articolo 12, n. 4 dello Statuto, del Comparto interessato, includendo la commissione di conversione dell'eventuale Agente di distribuzione di importo massimo non superiore all'1% del Valore patrimoniale netto per azione delle azioni da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la commissione di emissione del Comparto da convertire e la commissione di emissione del Comparto in cui avviene la conversione. Qualora non sia possibile procedere alla conversione delle azioni o non venga addebitata alcuna commissione di conversione, ne sarà data indicazione per ogni Comparto nel relativo allegato al Prospetto informativo.

Se all'interno di un Comparto vengono offerte diverse classi di azioni e l'Allegato al Prospetto informativo del relativo Comparto non prevede diversamente, è anche possibile convertire le azioni di una classe di azioni con azioni di un'altra classe di azioni all'interno del Comparto. In questo caso non viene addebitata alcuna commissione di conversione.

La Società di gestione può respingere una domanda di conversione per il Comparto o una classe di azioni se lo ritiene opportuno nell'interesse della Società di investimento o del rispettivo Comparto ovvero o nell'interesse degli azionisti, in particolare se

- a) esiste il sospetto che l'azionista intenda usare l'acquisto di azioni per praticare "market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la collettività degli azionisti,
 - b) l'azionista non soddisfa i criteri per l'acquisto delle azioni o
 - c) sono state acquistate azioni da un Soggetto su cui esistono indizi di una connessione con gli USA, i quali sono emersi dopo l'acquisto delle azioni, le azioni sono state distribuite in un paese nel quale il rispettivo Comparto o la classe di azioni non sono autorizzati alla distribuzione, o sono state acquistate da un Soggetto (ad es. un cittadino statunitense) non autorizzato a effettuare tale acquisto.
4. Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di azioni nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, l'eventuale Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.

Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la conversione di azioni nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'azionista nonché il numero o il controvalore delle azioni da rimborsare o da convertire e il nome del rispettivo Comparto, oltre che la firma del corrispondente azionista.

Gli ordini di vendita completi per il rimborso di azioni al portatore vengono inoltrati all'Agente per il registro e i trasferimenti attraverso il soggetto presso il quale l'azionista detiene il proprio deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento. La conversione di azioni al portatore è esclusa.

Gli ordini di rimborso/vendita e le domande di conversione completi, pervenuti all'agente preposto entro l'orario di un Giorno di valutazione stabilito nel Prospetto informativo, vengono evasi al Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione. La Società di gestione garantisce in ogni caso che il rimborso o la conversione di azioni avvenga sulla base di un Valore patrimoniale netto per azione precedentemente sconosciuto all'azionista. Gli ordini di rimborso/vendita e le domande di conversione completi, pervenuti all'agente preposto dopo l'orario di un Giorno di valutazione stabilito nel Prospetto informativo, vengono evasi al Valore patrimoniale netto per azione calcolato il secondo Giorno di valutazione seguente, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.

Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro il numero di giorni lavorativi bancari indicato nell'Allegato al Prospetto informativo del rispettivo Comparto dopo il relativo Giorno di valutazione nella valuta del Comparto ovvero, in presenza di più classi di azioni, nella valuta della rispettiva classe di azioni. Nel caso di azioni nominative, il pagamento avviene con accredito su un conto indicato dall'azionista.

5. La Società di gestione è tenuta a sospendere il rimborso o la conversione di azioni se risulta provvisoriamente sospeso il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione.

6. La Società di gestione, previa autorizzazione del Depositario e nell'interesse degli azionisti, può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del rispettivo Comparto. In questo caso, il rimborso avviene al prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di azioni. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il rispettivo Comparto goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una conversione di azioni su richiesta degli azionisti.

V. Assemblea generale

Articolo 17 Diritti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea generale correttamente convocata rappresenta tutti gli azionisti della Società di investimento. Essa è investita dei più ampi poteri per ordinare o confermare tutti gli atti della Società di investimento. Le sue delibere sono vincolanti per tutti gli azionisti, purché adottate in conformità alla legge lussemburghese e al presente Statuto, in particolare a condizione che non interferiscano con i diritti delle assemblee separate degli azionisti di una specifica classe di azioni o di uno specifico Comparto.

Articolo 18 Convocazione

1. In conformità alla legge lussemburghese, l'Assemblea generale annuale si tiene in Lussemburgo, presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo nel comune in cui si trova la sede legale della Società, come specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il secondo venerdì di maggio di ogni anno alle ore 15:00. La prima assemblea si terrà nel 2020. Se questo giorno è un giorno festivo in Lussemburgo, l'Assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo successivo in Lussemburgo. L'Assemblea generale annuale può svolgersi all'estero se il Consiglio di Amministrazione stabilisce, a propria discrezione, che sia necessario alla luce di circostanze eccezionali. La decisione del Consiglio di Amministrazione non può essere impugnata.
2. Gli azionisti si riuniscono anche a seguito di convocazione del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di legge. Può anche riunirsi su richiesta di azionisti che rappresentino almeno un decimo del patrimonio della Società di investimento.
3. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviato a ciascun titolare di azioni nominative almeno 8 giorni prima dell'assemblea, al rispettivo indirizzo indicato nel libro dei soci. I titolari di azioni al portatore saranno informati della convocazione e dell'ordine del giorno in conformità ai requisiti di legge.
4. L'ordine del giorno è generalmente preparato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione modifica o integra l'ordine del giorno su richiesta di un numero di azionisti che rappresenti almeno un decimo del patrimonio della Società di investimento. La richiesta da parte degli azionisti deve pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società di investimento almeno 5 giorni prima dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà immediatamente il nuovo ordine del giorno agli azionisti. Nel caso in cui l'Assemblea generale degli azionisti si riunisca su richiesta scritta di un numero di azionisti che rappresenti almeno un decimo del patrimonio della Società di investimento, l'ordine del giorno è redatto dagli azionisti. L'ordine del giorno deve essere allegato alla richiesta scritta degli azionisti di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria. In questa eventualità, il Consiglio di Amministrazione può preparare un ordine del giorno supplementare.

5. Le assemblee straordinarie si possono svolgere nel luogo e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione della rispettiva assemblea straordinaria.
6. Le regole elencate ai punti da 2-5 che precedono si applicano analogamente alle assemblee generali separate di uno o più Comparti o classi di azioni.

Articolo 19 Quorum e votazione

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, lo svolgimento delle assemblee generali o delle assemblee generali separate di uno o più Comparti o classi di azioni avviene secondo le disposizioni di legge.

In linea di principio, ogni azionista ha il diritto di partecipare all'assemblea. Ogni azionista può farsi rappresentare per delega, nominando un'altra persona per iscritto.

Alle assemblee generali di singoli Comparti o classi di azioni, che possono deliberare solo in merito al rispettivo Comparto o alla rispettiva classe di azioni, possono partecipare solo gli azionisti che detengono azioni del rispettivo Comparto o della rispettiva classe di azioni. Il Consiglio di Amministrazione può consentire agli azionisti di partecipare all'Assemblea generale mediante videoconferenza o altri mezzi di comunicazione, a condizione che tali strumenti consentano di identificare gli azionisti e di partecipare all'Assemblea generale in modo continuo ed efficace.

Le deleghe, la cui forma potrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Prima di accedere all'assemblea, tutti gli azionisti e i delegati presenti devono iscriversi nella lista di presenza redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori condizioni (ad es. blocco delle azioni detenute dall'azionista in conti titoli, presentazione di un certificato di blocco, presentazione di una delega) che devono essere soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare all'Assemblea generale. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può sospendere il diritto di voto degli azionisti non in regola con i propri obblighi nei confronti della Società.

L'Assemblea generale delibera su tutte le materie previste dalla legge del 10 agosto 1915 e dalla legge del 17 dicembre 2010, nelle forme, con il quorum e le maggioranze previste dalle leggi sopra citate. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le decisioni dell'Assemblea generale regolarmente convocata sono prese a maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti.

Ogni azione dà diritto a un voto. Le frazioni di azioni non hanno diritto di voto.

Gli azionisti voteranno congiuntamente sulle questioni che riguardano la Società di investimento nel suo insieme. Per le questioni che riguardano uno o più Comparti o una o più classi di azioni, si procederà invece a una votazione separata.

Fondamentalmente, le delibere dell'Assemblea generale sono vincolanti per tutti gli azionisti, purché adottate in conformità alla legge lussemburghese e al presente Statuto, in particolare a condizione che non interferiscano con i diritti delle assemblee separate degli azionisti di una specifica classe di azioni. Nel caso si tenga una votazione separata per una o più classi di azioni, le delibere vincolano in linea di principio tutti gli azionisti della classe o delle classi di azioni interessate.

Articolo 20 Presidente, scrutatore, segretario

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un Presidente eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente nomina un segretario, che non deve necessariamente essere un azionista. Viene nominato anche uno scrutatore tra gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea generale.

3. Il verbale dell'Assemblea generale è firmato dal Presidente, dallo scrutatore e dal segretario della rispettiva Assemblea generale e dagli azionisti che ne fanno richiesta.
4. Le copie e gli estratti che la Società di investimento deve produrre devono essere firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da due membri del Consiglio di Amministrazione.

VI. Consiglio di Amministrazione

Articolo 21 Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre membri, nominati dall'Assemblea Generale, i quali non devono necessariamente essere azionisti della Società di investimento.

La prima nomina del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall'Assemblea generale che si svolge dopo la costituzione della Società.

Un nuovo membro che non sia stato precedentemente membro del Consiglio di Amministrazione può essere eletto membro del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Generale annuale solo se

- a. l'elezione di tale persona è proposta dal Consiglio di Amministrazione o
 - b. un azionista che ha pieno diritto di voto alla successiva Assemblea generale che determina il Consiglio di Amministrazione presenta la sua intenzione per iscritto al Presidente o, in caso di impossibilità, ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione non meno di sei e non più di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale, di proporre una persona diversa da lui per l'elezione o la rielezione, unitamente alla conferma scritta di tale persona della sua disponibilità a candidarsi all'elezione, fermo restando che il Presidente dell'Assemblea potrà, previo consenso unanime di tutti i soci presenti, decidere di rinunciare alle dichiarazioni di cui sopra e proporre l'elezione della persona così indicata.
2. L'Assemblea generale determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la durata del loro mandato. La durata massima del mandato è di sei anni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
 3. Se un membro del Consiglio di Amministrazione si dimette prima della scadenza del suo mandato, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea generale possono nominare un successore provvisorio fino alla successiva Assemblea generale (cooptazione). Il successore così determinato completa il mandato del suo predecessore e ha diritto, insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, di nominare, nell'ambito della procedura di cooptazione, successori provvisori per gli altri membri uscenti del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea generale.

Articolo 22 Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito del potere di condurre tutte le attività e di compiere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile di tutti gli affari della Società di investimento non riservati all'Assemblea generale dalla legge del 10 agosto 1915 o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la gestione quotidiana della Società di investimento a persone fisiche o giuridiche che non devono necessariamente essere membri del Consiglio di Amministrazione, riconoscendo loro onorari e commissioni per l'attività svolta. La delega di compiti a terzi avviene sempre sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 23 Organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione nomina un Presidente tra i suoi membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, il Consiglio di Amministrazione nomina un altro membro del Consiglio di Amministrazione come Presidente della riunione.

Il Presidente può nominare un Segretario, che non deve necessariamente essere un membro del Consiglio di Amministrazione, per redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare una Società di gestione, dei Gestori di Fondi e dei consulenti in materia di investimenti, e a determinarne le competenze.

Articolo 24 Frequenza e convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di due membri del Consiglio di Amministrazione, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che l'interesse della Società di investimento lo richieda, con un minimo di una volta all'anno.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati per iscritto, per lettera, fax o e-mail almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, salvo che il suddetto termine non possa essere rispettato per motivi di urgenza. In questa eventualità, l'avviso di convocazione della riunione deve indicare la natura e le ragioni dell'urgenza.

L'avviso di convocazione non è richiesto se nessun membro del Consiglio di Amministrazione solleva obiezioni circa la forma dell'avviso di convocazione durante la riunione, oppure se ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio consenso per iscritto, per lettera, fax o posta elettronica. La forma dell'avviso di convocazione può essere contestata solo dai membri presenti all'assemblea stessa.

Non è richiesta un'apposita convocazione se la riunione del Consiglio di Amministrazione si tiene in una data e in un luogo determinati con una precedente delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può partecipare a qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione, anche nominando un altro membro del Consiglio di Amministrazione con delega scritta, per lettera o per fax.

Inoltre, ogni amministratore può partecipare ad una riunione del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza o simili mezzi di comunicazione che consentano a tutti i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di sentirsi a vicenda. Questo tipo di partecipazione equivale alla partecipazione di persona alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione raggiunge il quorum solo se almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione è presente o rappresentata alla riunione del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti o rappresentati. In caso di parità, è decisivo il voto del presidente dell'assemblea.

Ad eccezione delle deliberazioni circolari descritte di seguito, i membri del Consiglio di Amministrazione possono deliberare solo nell'ambito di riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società di investimento correttamente convocate.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono adottare all'unanimità deliberazioni circolari. In questo caso, le deliberazioni sottoscritte da tutti gli Amministratori hanno la stessa validità ed efficacia di quelle adottate nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocata e tenuta. Le firme possono essere apposte su un medesimo documento oppure su più copie dello stesso documento, e possono essere ricevute per lettera o per fax.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e compiti di gestione quotidiana a persone fisiche o giuridiche, che non devono necessariamente essere membri del Consiglio di Amministrazione, riconoscendo loro onorari e commissioni per l'attività svolta, come descritto in dettaglio nell'articolo 35.

Articolo 26 Verbalì

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate in un verbale trascritto in un apposito registro e firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Copie ed estratti del verbale sono firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da due membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27 Poteri di firma

La Società di investimento è legalmente vincolata dalle firme di due membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione a rappresentare la Società di investimento con firma singola. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare altre persone fisiche o giuridiche a rappresentare legalmente la Società di investimento, sia con firma singola sia congiuntamente a un membro del Consiglio di Amministrazione o a un'altra persona fisica o giuridica autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 Disposizioni in materia di incompatibilità

Nessun contratto, nessuna transazione o altro negozio giuridico concluso dalla Società di investimento con altre società sarà compromesso o invalidato dal fatto che uno o più consiglieri, dirigenti, amministratori o rappresentanti autorizzati della Società di investimento abbiano interessi o partecipazioni in qualsiasi altra società, o dal fatto che siano consiglieri, soci, dirigenti, amministratori o rappresentanti autorizzati o dipendenti dell'altra società.

Il consigliere, direttore, amministratore o rappresentante autorizzato della Società di investimento, che è allo stesso tempo consigliere, direttore, amministratore o rappresentante autorizzato o dipendente di un'altra società con la quale la Società di investimento ha concluso contratti o con la quale ha altri rapporti d'affari, mantiene il diritto di consigliare, votare e agire in merito a questioni relative a tali contratti od operazioni.

Se, tuttavia, un consigliere, direttore, amministratore o rappresentante autorizzato ha un interesse personale in qualsiasi aspetto riguardante la Società di investimento, dovrà informare il Consiglio di Amministrazione di tale interesse personale e dovrà astenersi dalla discussione o dalla votazione su tale questione. Alla successiva Assemblea generale deve essere presentata una relazione sulla questione e sull'interesse personale del consigliere, direttore, amministratore o rappresentante autorizzato.

Il termine "interesse personale" nel paragrafo precedente non comprende rapporti o interessi derivanti esclusivamente dal rapporto giuridico tra la Società di investimento, da un lato, e il Gestore del Fondo, l'Agente per l'amministrazione centrale, l'Agente per il registro e i trasferimenti, gli eventuali Distributori (o qualsiasi società direttamente o indirettamente affiliata ad essi) o qualsiasi altra società designata dalla Società di investimento, dall'altro.

Le disposizioni che precedono non si applicano nei casi in cui il Depositario è parte del contratto, della transazione o del diverso negozio giuridico in questione. I dirigenti, i rappresentanti autorizzati e le persone autorizzate ad agire per conto del Depositario non possono essere contemporaneamente incaricati della gestione quotidiana come dipendenti della Società di investimento. I dirigenti, i rappresentanti autorizzati e le persone autorizzate ad agire per conto della Società di investimento non possono essere contemporaneamente incaricati della gestione quotidiana come dipendenti del Depositario.

Articolo 29 Manleva

La Società di investimento si impegna a tenere indenne ciascuno dei consiglieri, dirigenti e amministratori o rappresentanti autorizzati, e i rispettivi eredi, esecutori testamentari e amministratori da qualunque azione, rivendicazione e responsabilità di qualsiasi tipo, a condizione che i soggetti interessati abbiano correttamente adempiuto ai loro obblighi, e a risarcirli per tutti i costi, le spese e le passività derivanti da tali azioni, procedimenti, rivendicazioni e responsabilità.

Il diritto al risarcimento non preclude altri diritti a favore del consigliere, del dirigente, dell'amministratore o del rappresentante autorizzato.

Articolo 30 Società di gestione

Il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento può, sotto la propria responsabilità, affidare a una Società di gestione la gestione degli investimenti, l'amministrazione e la distribuzione delle azioni della Società di investimento.

La Società di gestione è responsabile della gestione e della direzione della Società di investimento. Essa può, per conto della Società di investimento, compiere ogni atto di gestione e amministrazione ed esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi alle attività della Società di investimento, in particolare può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, a terzi qualificati; può inoltre, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi della consulenza di terzi, in particolare di vari consulenti d'investimento e/o di un comitato d'investimento.

La Società di gestione adempie i propri obblighi con la dovuta prudenza di un procuratore retribuito (mandataire salarié).

Se la Società di gestione affida a terzi la gestione degli investimenti, potrà essere nominata un'unica società autorizzata o registrata per l'esercizio della gestione patrimoniale e soggetta a vigilanza.

Qualora la gestione degli investimenti non venga affidata a un Gestore del Fondo, la decisione di investimento, il conferimento degli ordini e la selezione degli intermediari sono riservati esclusivamente alla Società di gestione.

La Società di gestione ha la facoltà di autorizzare un terzo ad emettere ordini, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo.

L'affidamento di compiti a terzi non deve in alcun modo inficiare l'efficacia della sorveglianza esercitata dalla Società di gestione. In particolare, l'affidamento di compiti a terzi non deve impedire alla Società di gestione di agire nell'interesse degli azionisti e di garantire che la Società di investimento sia gestita nel migliore interesse degli azionisti.

Articolo 31 Gestore del Fondo

Nella misura in cui la Società di investimento si sia avvalsa dell'articolo 30 e la Società di gestione abbia successivamente affidato a terzi la gestione degli investimenti, il compito del Gestore del Fondo consiste in particolare nella realizzazione quotidiana della politica d'investimento del patrimonio del rispettivo Comparto, nella conduzione dell'attività quotidiana di gestione patrimoniale e in altri servizi connessi, in ciascun caso sotto la supervisione, la responsabilità e il controllo della Società di gestione. Tali compiti sono svolti nel rispetto dei principi della politica d'investimento e delle restrizioni agli investimenti del rispettivo Comparto, come descritto

nel presente Statuto e nel Prospetto informativo della Società di investimento (incluso l'Allegato), nonché delle restrizioni agli investimenti previste dalla legge.

Il Gestore del Fondo deve essere in possesso di una licenza di gestione patrimoniale ed essere soggetto a vigilanza nel Paese in cui è domiciliato.

Il Gestore può avvalersi di broker e agenti per gestire le operazioni sul patrimonio della Società di investimento. La decisione di investimento e il conferimento degli ordini rientrano nella sfera di competenza del Gestore del Fondo.

Il Gestore del Fondo ha il diritto di chiedere consulenza a terzi, in particolare a consulenti per gli investimenti, a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Il Gestore del Fondo è autorizzato, con l'approvazione della Società di Gestione, a delegare in tutto o in parte i suoi compiti a terzi, la cui retribuzione rimarrà interamente a suo carico.

Il Gestore del Fondo si fa carico di tutte le spese insorte per la fornitura dei servizi prestati alla Società di investimento. Le provvigioni dei mediatori, le commissioni di transazione e altri costi operativi relativi all'acquisto e alla cessione di valori patrimoniali sono a carico del Comparto.

VII. Società di revisione

Articolo 32 Società di revisione

Il controllo delle relazioni annuali della Società di investimento sarà affidato a una società di revisione contabile o a uno o più revisori approvati nel Granducato di Lussemburgo e nominati dall'Assemblea generale.

L'incarico dei revisori ha una durata massima di sei anni e può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea.

Al termine dei sei anni, i revisori possono essere rieletti dall'Assemblea.

VIII. Disposizioni generali e finali

Articolo 33 Destinazione degli utili

1. Il Consiglio di Amministrazione può distribuire gli utili conseguiti in un Comparto agli azionisti di tale Comparto oppure reinvestire gli utili nel Comparto in questione. I dettagli relativi al rispettivo Comparto sono presentati nel relativo allegato al Prospetto informativo.
2. Possono essere distribuiti i rendimenti ordinari netti e le plusvalenze realizzate. È consentito anche distribuire plusvalenze non realizzate, altri attivi e, in casi eccezionali, quote di capitale, a condizione che la distribuzione non faccia scendere il patrimonio netto del Fondo al di sotto del limite minimo previsto dall'articolo 10 del presente Statuto.
3. Le distribuzioni vengono assegnate in base alle azioni emesse e in circolazione al giorno di distribuzione. Le distribuzioni possono essere interamente o parzialmente corrisposte sotto forma di azioni gratuite. Eventuali importi frazionari possono essere pagati per contanti. I diritti alle distribuzioni che non vengono rivendicati entro cinque anni dalla pubblicazione di una dichiarazione di distribuzione decadono a favore del rispettivo comparto.
4. Le distribuzioni a titolari di azioni nominative avvengono in linea di massima con il reinvestimento dell'importo di distribuzione a favore del titolare di azioni nominative. Ove diversamente desiderato, il titolare di azioni nominative può, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di distribuzione, presentare domanda presso l'Agente per il registro e i trasferimenti chiedendo il versamento degli importi a

lui spettanti sul conto da lui indicato. Le distribuzioni a titolari di azioni al portatore avvengono con le stesse modalità del pagamento del prezzo di rimborso ai titolari di azioni al portatore.

5. Le distribuzioni dichiarate ma non pagate su un'azione al portatore a distribuzione possono essere reclamate dall'azionista interessato per un periodo di cinque anni dalla dichiarazione di pagamento, al termine del quale non potranno più essere reclamate dall'azionista stesso, ma saranno accreditate all'attivo del relativo Comparto della Società di investimento e, in presenza di più classi di azioni, saranno attribuite alla relativa classe di azioni. Non saranno corrisposti gli interessi sulle distribuzioni dichiarate a partire dalla data di esigibilità.

Articolo 34 Relazioni

Per la Società di investimento vengono redatte una relazione annuale sottoposta a revisione contabile e una relazione semestrale in conformità alle disposizioni di legge del Granducato di Lussemburgo.

1. Al più tardi quattro mesi dopo la chiusura di un esercizio, il Consiglio di Amministrazione pubblica una relazione annuale certificata conforme alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.
2. Ogni anno, due mesi dopo la chiusura del primo semestre d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione pubblica una relazione semestrale non certificata.
3. Se necessario per ottenere l'autorizzazione alla distribuzione in altri paesi, è possibile predisporre ulteriori relazioni intermedie certificate e non certificate.

Articolo 35 Costi

Ciascun Comparto si fa carico dei seguenti costi se questi si riferiscono al suo patrimonio:

1. La Società di gestione può percepire dal patrimonio del rispettivo Comparto una commissione, il cui importo massimo, calcolo e pagamento per il rispettivo Comparto sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

La Società di gestione, o eventualmente il Consulente finanziario/Gestore del Fondo, può altresì percepire dal patrimonio di ciascun Comparto una commissione aggiuntiva dipendente dall'andamento positivo del valore ("Performance Fee"). L'importo percentuale, il calcolo e il pagamento sono indicati nell'Allegato al Prospetto informativo.

Per l'esecuzione dell'attività di negoziazione la Società di gestione applica i costi e le commissioni di mercato connessi alle transazioni effettuate per conto del Comparto, con particolare riferimento a quelle in titoli e in altri valori mobiliari ammessi.

2. Se è stato coinvolto contrattualmente un Gestore del Fondo, questo può percepire dal patrimonio del rispettivo Comparto o dalla commissione di gestione una commissione, il cui importo massimo, calcolo e pagamento per il rispettivo Comparto sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
3. Se è stato coinvolto contrattualmente un Consulente finanziario, questo può percepire dal patrimonio del rispettivo Comparto o dal compenso della Società di gestione o del Gestore del Fondo un compenso, il cui importo massimo, calcolo e pagamento per il rispettivo Comparto sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

4. Il Depositario e l'Agente per l'amministrazione centrale, il registro e i trasferimenti percepiscono ciascuno una remunerazione per l'esercizio delle rispettive funzioni, come è consuetudine nel settore bancario nel Granducato di Lussemburgo. L'importo, il calcolo e il pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
5. Se è stato coinvolto contrattualmente un distributore, questo può percepire dal patrimonio del rispettivo Comparto una commissione, il cui importo massimo, calcolo e pagamento per il rispettivo Comparto sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
6. Il rispettivo Comparto si fa carico, oltre che dei costi suelencati, dei seguenti costi, se questi si riferiscono al proprio patrimonio:
 - a) costi insorti in relazione all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di strumenti d'investimento, in particolare le consuete spese bancarie per operazioni su titoli e altri valori patrimoniali e diritti del Fondo o di un Comparto e la loro custodia, nonché i consueti costi bancari per la custodia di quote d'investimento estere all'estero;
 - b) tutte le commissioni di gestione e di custodia di terzi, addebitate da altre banche corrispondenti e/o stanze di compensazione (p.es. Clearstream Banking S.A.) per i valori patrimoniali del rispettivo Comparto, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurative di terzi insorte in relazione a operazioni su titoli eseguite dal rispettivo Comparto in quote di altri OICVM od OIC;
 - c) i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di azioni del Fondo;
 - d) inoltre, al Depositario, all'Amministrazione centrale e all'Agente per il registro e i trasferimenti vengono risarcite le spese ed eventuali altri costi sostenuti in relazione al patrimonio del rispettivo Comparto nonché le spese e altri costi sostenuti per richiedere il necessario intervento di terzi, in particolare per la scelta, lo sviluppo e l'impiego di custodi/subdepositari. Il Depositario percepisce anche le consuete spese bancarie;
 - e) imposte sul patrimonio del rispettivo Fondo o Comparto, sul suo reddito e spese a carico del rispettivo Comparto;
 - f) onorari per la consulenza legale richiesta dalla Società di investimento, dalla Società di gestione o dal Depositario nell'interesse degli azionisti del rispettivo Comparto;
 - g) costi del revisore contabile della Società di investimento;
 - h) costi per la redazione, la preparazione, il deposito, la pubblicazione, la stampa e l'invio di tutti i documenti per la Società di investimento, in particolare eventuali certificati di azioni, delle "Informazioni essenziali per gli azionisti", del Prospetto informativo (e relativi allegati), dello Statuto, delle relazioni annuali e semestrali, dello stato patrimoniale, delle comunicazioni agli azionisti, degli avvisi di convocazione, degli annunci di distribuzione ovvero delle domande di autorizzazione nei paesi in cui le azioni del Comparto devono essere distribuite, così come per la corrispondenza con le autorità di vigilanza interessate;
 - i) le commissioni di gestione da corrispondere per la Società di investimento o per un Comparto presso tutte le autorità interessate, in particolare le commissioni di gestione dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo e altre autorità di vigilanza nonché le commissioni per il deposito di documenti della Società di investimento;
 - j) costi relativi a eventuali ammissioni a quotazione in borse valori;

- k) costi pubblicitari e costi direttamente collegati con l'offerta e la vendita di azioni;
- l) costi di assicurazione;
- m) commissioni, spese e altri costi degli Agenti di pagamento e di distribuzione, e di altri agenti necessariamente presenti all'estero, correlati al patrimonio del rispettivo Comparto;
- n) interessi contestuali a crediti assunti conformemente a quanto disposto in articolo 4 dello Statuto;
- o) eventuali onorari e spese dell'eventuale comitato di investimento;
- p) eventuali onorari e spese del Consiglio di Amministrazione della Società di investimento;
- q) costi per la costituzione della Società di investimento o di singoli Comparti e per l'emissione iniziale di azioni;
- r) costi derivanti dall'analisi e dalla valutazione delle operazioni in portafoglio;
- s) altre spese di gestione, inclusi i costi per comunioni di interessi;
- t) costi per determinare la ripartizione del risultato di investimento realizzato tra i diversi fattori (cosiddetta "performance attribution");
- u) costi per il rating del credito del Fondo o dei Comparti da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- v) costi commisurati per il controlling del rischio;
- w) costi della fornitura da parte di terzi di materiale o servizi analitici in relazione a uno o più strumenti finanziari o altre attività o in relazione a emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari o strettamente connessi a un particolare settore o mercato; e
- x) telefono, fax e l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione elettronici, nonché per i mezzi di informazione esterni (come Reuters, Bloomberg, VWD, ecc.).

Tutti i costi vengono dapprima imputati ai redditi e alle plusvalenze ordinari e successivamente al patrimonio del rispettivo Comparto.

I costi per la costituzione della Società di investimento e l'emissione iniziale delle azioni vengono addebitati al patrimonio dei Comparti esistenti al momento della costituzione ed ammortizzati nei primi cinque esercizi. I costi di costituzione e i costi di cui sopra attribuibili esclusivamente alle attività di un determinato Comparto, sono ripartiti in proporzione alle rispettive attività dei Comparti. I costi generati per la costituzione di ulteriori compartimenti vengono addebitati al patrimonio del comparto a cui sono attribuibili, e ammortizzati entro un periodo massimo di cinque esercizi.

Tutti i costi, le commissioni e le spese su elencati non includono l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta.

Per il rispettivo Comparto possono essere acquistati titoli non ammessi al mercato ufficiale di una borsa valori o non inclusi in un mercato organizzato. La Società di gestione può avvalersi dei servizi di terzi per la gestione delle operazioni su derivati negoziati fuori borsa (c.d. derivati OTC) e delle garanzie collaterali per le operazioni su derivati. I normali costi di mercato sostenuti per la fruizione di servizi di terzi e i normali costi interni di mercato della Società di gestione sono a carico del Comparto interessato. La Società di gestione è libera di addebitare un costo inferiore al Comparto o a una o più classi di azioni oppure di non addebitare alcun costo. I costi per i servizi di terzi non sono coperti dalla commissione di gestione e sono quindi addebitati separatamente al Comparto. I costi ed eventualmente le perdite derivanti da operazioni su derivati fuori borsa incidono negativamente sul risultato del Comparto. Nella relazione annuale e semestrale, la Società di gestione presenta le commissioni riconosciute a terzi per il Comparto o le classi di azioni.

Articolo 36 Esercizio finanziario

L'esercizio della Società di investimento inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno.

Articolo 37 Depositario

1. La Società di investimento provvede alla nomina di un unico Depositario. La nomina del Depositario è concordata per iscritto nel Contratto di Depositario. DZ PRIVATBANK S.A., che è stata nominata Depositario per la Società di investimento dalla Società di gestione, è una società per azioni di diritto lussemburghese, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo, che svolge attività bancarie. I diritti e doveri del Depositario sono disciplinati dalla Legge del 17 dicembre 2010, dai regolamenti vigenti, dal contratto di Depositario, da questo Statuto e dal Prospetto informativo (comprensivo di Allegati).
2. Il Depositario:
 - a) garantisce che la vendita, l'emissione, il rimborso, il pagamento e l'annullamento di azioni della Società di investimento avvengano in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure stabilite nello Statuto;
 - b) garantisce che il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione della Società di investimento avvenga in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure stabilite nello Statuto;
 - c) esegue le istruzioni impartite dalla Società di gestione, a meno che queste non violino le disposizioni di legge vigenti o lo Statuto;
 - d) garantisce che il controvalore delle transazioni relative ai valori mobiliari del Fondo sia trasferito al Fondo entro i termini consueti;
 - e) garantisce che gli utili del Fondo siano impiegati in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure stabilite nello Statuto.
3. Il Depositario garantisce inoltre che i flussi di cassa del Fondo siano controllati regolarmente, e in particolare che tutti i pagamenti relativi alle sottoscrizioni di azioni della Società di investimento effettuati dagli azionisti o per conto di essi vengano effettivamente ricevuti e che tutte le consistenze del Fondo siano registrate in conti di liquidità che:
 - a) siano aperti a nome del Fondo, o della Società di gestione o del Depositario agenti per conto del Fondo;
 - b) siano aperti presso un istituto tra quelli indicati in articolo 18 capoverso 1 lettere a, b e c della direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva ("Direttiva 2006/73/CE"), e
 - c) siano gestiti in conformità ai criteri stabiliti in articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del Depositario agente per conto del Fondo, su tali conti non potranno essere registrati i capitali dell'istituto di cui al n.3 lettera b), né quelli del Depositario stesso.

4. Il patrimonio del Fondo è affidato in custodia al Depositario come di seguito descritto.
- a) Per quanto riguarda gli strumenti finanziari che possono essere presi in custodia si applica quanto segue:
 - i. il Depositario custodisce tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto deposito per strumenti finanziari e quelli che possono essere trasferiti fisicamente al Depositario stesso;
 - ii. il Depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto deposito per strumenti finanziari vengano iscritti, secondo i criteri stabiliti in articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, nei libri contabili del Depositario su conti separati aperti a nome del Fondo o della Società di gestione agente per conto del Fondo, in modo tale che detti strumenti finanziari possano essere chiaramente identificati in ogni momento quali strumenti di proprietà del Fondo secondo il diritto vigente.
 - b) Per gli altri strumenti finanziari si applica quanto segue:
 - i. il Depositario verifica se il Fondo o la Società di gestione agente per conto del Fondo siano proprietari dei valori patrimoniali interessati, basandosi a tal fine sulle informazioni o sulla documentazione fornitigli dal Fondo o dalla Società di gestione e, ove disponibili, di elementi probatori esterni;
 - ii. il Depositario registra i valori patrimoniali che ha accertato essere di proprietà del Fondo o della Società di gestione agente per conto del Fondo, e tiene sempre aggiornate le registrazioni.
5. Il Depositario fornisce regolarmente alla Società di gestione un prospetto globale di tutti i valori patrimoniali del Fondo.
6. I valori patrimoniali custoditi dal Depositario non possono essere reimpiegati da quest'ultimo, o da terzi cui sia stata delegata la funzione di custodia, per proprio conto. Per reimpiego s'intende qualunque operazione sui valori patrimoniali detenuti in custodia, tra cui il trasferimento, la costituzione in pegno, la vendita e la cessione in prestito.

I valori patrimoniali custoditi dal Depositario possono essere reimpiegati soltanto se:

- a) il reimpiego viene effettuato per conto del Fondo,
- b) il Depositario lo effettua su istruzione della Società di gestione agente a nome del Fondo,
- c) il reimpiego sia effettuato a beneficio del Fondo e nell'interesse dei titolari di quote e
- d) l'operazione sia coperta mediante garanzie liquide di elevata qualità ricevute dal Fondo in virtù di un accordo di trasferimento del titolo di proprietà.

Il valore di mercato delle suddette garanzie deve essere almeno equivalente a quello dei valori patrimoniali reimpiegati più una maggiorazione.

7. In caso di insolvenza del Depositario cui è stata delegata la custodia dei valori patrimoniali del Fondo, questi ultimi non saranno distribuiti ai creditori del Depositario né impiegati a loro beneficio.
8. Il Depositario può delegare i compiti di custodia, ai sensi del precedente punto 4, a un soggetto terzo (Subdepositario), nel rispetto dei termini di legge. A loro volta, i Subdepositari possono delegare le funzioni di custodia a terzi, sempre nel rispetto delle condizioni previste per legge. I compiti descritti ai precedenti punti 2 e 3 non possono essere delegati dal Depositario a terzi.
9. Nello svolgimento dei propri compiti il Depositario è tenuto ad agire in modo onesto equo, professionale e autonomo, nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi azionisti.
10. I compiti della Società di gestione e del Depositario non possono essere assunti da un'unica Società.
11. Il Depositario non può svolgere alcuna mansione relativa al Fondo o alla Società di gestione agente per conto del Fondo che possa generare conflitti di interesse tra il Fondo, i suoi azionisti, la Società di gestione, i soggetti incaricati dal Depositario e il Depositario stesso. Quanto detto non si applica qualora il Depositario abbia effettuato una separazione a livello funzionale e gerarchico nello svolgimento dei suoi compiti di custodia, distinguendo quelli suscettibili di generare conflitti di interesse, e questi ultimi siano da esso individuati, gestiti, controllati e comunicati regolarmente agli azionisti del Fondo.
12. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei suoi investitori per eventuali perdite causate da esso stesso o da terzi ai quali è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari.

In caso di perdita di uno strumento finanziario, il Depositario dovrà fornire immediatamente al Fondo o alla Società di gestione agente per conto del Fondo uno strumento finanziario sostitutivo dello stesso tipo, o rimborsare l'importo equivalente. Il Depositario non può essere ritenuto responsabile, ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 e del regolamento in vigore, qualora sia in grado di dimostrare che la perdita in questione è dovuta a circostanze esterne che si possano obiettivamente definire non controllabili e dalle conseguenze inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo.

Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei suoi azionisti per ogni altra perdita che questi possano subire a seguito della mancata osservanza degli obblighi di legge da parte del Depositario, sia essa intenzionale o dovuta a negligenza.

La responsabilità del Depositario rimane invariata in caso di delega ai sensi del precedente punto 8.

Gli azionisti del Fondo possono invocare la responsabilità del Depositario direttamente o indirettamente tramite la Società di gestione, a condizione che ciò non comporti una duplicazione dei diritti di regresso o una disparità di trattamento tra gli azionisti.

Articolo 38 Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato o integrato in qualsiasi momento con delibera degli azionisti, nel rispetto delle disposizioni in materia di modifiche statutarie previste dalla legge del 10 agosto 1915.

Articolo 39 Disposizioni generali

Per tutti i punti non disciplinati dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 e della legge del 17 dicembre 2010.

NOTE PER INVESTITORI FUORI DAL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

Note supplementari per azionisti nella Repubblica Federale di Germania

Istituto conforme alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92:

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Lussemburgo

Ethenea@dz-privatbank.com

Le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione si possono presentare anche presso il summenzionato Istituto.

Tutti i pagamenti agli investitori possono essere effettuati tramite l'Istituto suddetto.

Informazioni, in particolare le comunicazioni agli investitori, sono pubblicate sul sito web della Società di gestione (www.ethenea.com).

I prezzi di emissione e di rimborso delle quote del Fondo sono pubblicati quotidianamente sui siti web www.dz-privatbank.com e www.ethenea.com e possono essere chiesti anche all'Istituto nonché alla Società di gestione al suo indirizzo 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Inoltre i detentori di quote nella Repubblica Federale di Germania ricevono le informazioni su un supporto durevole nei seguenti casi:

- Sospensione del rimborso di quote del Fondo
- Cessazione della gestione del Fondo o delle sue operazioni.
- Modifiche del regolamento di gestione, se non compatibili con gli attuali criteri d'investimento, o se influiscono su diritti fondamentali degli investitori e sono dannosi per questi, o riguardano compensi e rimborsi spese che essendo a carico del patrimonio del Fondo possono comportare un danno per gli investitori
- Fusioni del Fondo in uno o più altri Fondi
- Trasformazione del Fondo in un Feeder Fund o trasformazione di un Master Fund

Il Prospetto informativo (incluso l'Allegato), il Regolamento di gestione, il Documento con le informazioni fondamentali delle rispettive classi di quote, nonché le relazioni annuale e semestrale del Fondo possono essere consultati gratuitamente presso la sede della Società di gestione, del Depositario, dell'Istituto lussemburghese nonché presso l'Istituto summenzionato, e si può ottenere gratuitamente una copia cartacea.

Inoltre presso la Società di gestione e l'Istituto si possono consultare gratuitamente lo Statuto della Società di gestione, il Contratto con il Depositario nonché il Contratto per l'affidamento dei compiti di Amministrazione centrale, Agente responsabile del Registro e dei Trasferimenti, oltre che con l'Istituto.

Diritto di revoca ai sensi dell'Articolo 305 del Codice tedesco per gli investimenti

Qualora l'acquirente di quote di un fondo d'investimento aperto abbia stabilito a seguito di una trattativa a voce in una sede diversa da quella professionale del vendite di quote, o dell'intermediario, di rilasciare una dichiarazione di intento di acquisto, quest'ultima è vincolante solo qualora non sia stata revocata in forma scritta

entro due settimane presso la Società di gestione o un Rappresentante ai sensi dell'Articolo 319 del Codice tedesco per gli investimenti ("KAGB"); tale disposizione è valida anche qualora il venditore o l'intermediario della vendita delle quote non abbia alcuna sede professionale stabile. Nel caso di operazioni effettuate telefonicamente, si applica conformemente l'Articolo 312g para 2 comma 1 numero 8 del Codice civile.

A testimonianza del termine di tempo è sufficiente l'invio nei tempi dovuti della dichiarazione di revoca. Il termine di revoca inizia a partire da quando è stata consegnata all'acquirente una copia scritta della domanda di stipula del contratto o un regolamento di acquisto e nella copia scritta o nel regolamento di acquisto è contenuta un'avvertenza relativa al diritto di revoca, conforme ai requisiti dell'atto introduttivo del Codice civile. Qualora l'inizio del termine ai sensi dell'Articolo 305 paragrafo 2 comma 2 KAGB sia contestabile, l'obbligo della prova ricade sul venditore.

Il diritto di revoca non sussiste qualora il Venditore dimostri che:

1. l'acquirente non è un utente ai sensi dell'Articolo 13 del Codice civile oppure
2. ha svolto la trattativa con l'acquirente che ha condotto alla vendita delle quote in base a un ordine precedente ai sensi dell'Articolo 55 paragrafo 1 della regolamentazione commerciale.

Qualora la revoca abbia avuto luogo e l'acquirente abbia già effettuato pagamenti, la Società di gestione è obbligata a pagare all'acquirente, eventualmente di pari passo con la restituzione delle quote ricevute, i costi sostenuti e un importo corrispondente al valore delle quote pagate nel giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di revoca.

Il diritto di revoca non è rinunciabile.

Le suddette disposizioni in merito al diritto di revoca relative all'acquisto di quote d'investimento si applicano allo stesso modo anche per la vendita di quote da parte dell'investitore.

Informazioni supplementari per gli investitori in Austria

Questo Allegato contiene informazioni supplementari per gli investitori austriaci riguardo a “HESPER FUND, SICAV” (il “Fondo”) L’Allegato è parte integrante del Prospetto informativo e deve essere letto insieme al Prospetto e agli Allegati al Prospetto informativo del Fondo (il “Prospetto”) in vigore. Salvo altrimenti indicato, tutti i concetti definiti in questo Allegato hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto informativo.

La Società di gestione intende distribuire al pubblico azioni del Fondo in Austria, ha informato in merito l’organismo di vigilanza del mercato finanziario ed è autorizzata a farlo dopo la conclusione della procedura di visualizzazione.

Istituto conforme alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92:

DZ PRIVATBANK S.A

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Lussemburgo

Ethenea@dz-privatbank.com

Le domande di rimborso di azioni si possono presentare all’Istituto. I pagamenti ai titolari di azioni e il rimborso di azioni possono essere effettuati tramite l’Istituto.

Il Prospetto informativo, il Documento con le informazioni fondamentali per le rispettive classi di azioni, lo Statuto, la relazione annuale più recente e, se pubblicata successivamente, la relazione semestrale sono disponibili presso l’Istituto al suddetto indirizzo.

I prezzi di emissione e rimborso delle azioni del Fondo sono pubblicati quotidianamente sui siti web www.dz-privatbank.com e www.ethenea.com e possono essere chiesti anche alla Società di gestione presso la sua sede professionale all’indirizzo 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Informazioni, in particolare le comunicazioni agli investitori, sono pubblicate sul sito web della Società di gestione (www.ethenea.com).

Regime fiscale

Si ricorda che la tassazione ai sensi del diritto austriaco può scostarsi sostanzialmente dalla situazione fiscale illustrata in questo Prospetto informativo. Si raccomanda agli investitori e alle persone interessate di consultare il proprio consulente fiscale in merito alle imposte dovute sulle azioni in loro possesso.